



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 22 del 4 Giugno 2014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 21.05.2014, n. 32

L.R. 21 maggio 2014 n. 32 recante: Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014..... 8

LEGGE REGIONALE 21.05.2014, n. 33

Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie.....23

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 14.04.2014, n. 277

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la costruzione di un impianto idroelettrico nei comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ). Ditta Proponente: Tesla Green Power s.r.l.....34

DELIBERAZIONE 14.04.2014, n. 278

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la costruzione di un impianto eolico a Montazzoli. Ditta Proponente: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (F.E.R.A.) s.r.l.....47

DELIBERAZIONE 29.04.2014, n. 316

Approvazione dell'Accordo Multiregionale di Programma tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Abruzzo e le altre Regioni coinvolte, per l'attuazione di azioni complementari e funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico Nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso emanato dal MIUR di cui al Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 e s.m.i.59

DELIBERAZIONE 05.05.2014, n. 330

L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"- Autorizzazione anticipazione periodo di ricerca e raccolta tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio 201477

DELIBERAZIONE 05.05.2014, n. 337

PAR FAS Abruzzo 2007-2013. Linea di azione V1 1.1.a. Intervento 2 "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali dell'Avviso Pubblico per la concessione dei contributi in c/capitale per interventi di messa in sicurezza e miglioramento degli edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale".....82

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 343

Accordo di Programma Abruzzo 2015 - Modifiche e integrazioni al Piano delle Attività approvato con D.G.R. n. 851 del 10.12.2012 - Richiesta di proroga del termine di conclusione delle attività dell'Accordo - Proroga del termine di cui all'art. 10 del "Bando per l'agevolazione dei progetti di innovazione e di internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo"91

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 350

Dlgs. 05.04.2002 n°77- DPCM 4 novembre 2009 "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi"- DGR 779 del 21.12.2009 - DGR 587 del 18.09.2012 - Ulteriori disposizioni di competenza regionale - Criteri aggiuntivi anno 2014 - Parziale modifica ed Integrazione..... 105

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2014, n. 24

Nomina Commissario dell'Azienda Territoriali per l'Edilizia Residenziale di Chieti, ai sensi del comma 3, art. 24 bis della Legge Regionale 21 luglio 1999, n.44, come integrata dalla Legge Regionale 28.04.2014, n.25..... 108

DECRETO 21.05.2014, n. 25

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Castelli (TE) (elenco n. 4) datato 4.02.2014, rettificato il 18.04.2014, in favore delle ditte varie indicate nell'allegato "A" 109

DECRETO 21.05.2014, n. 26

Sostituzione del componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, per il Settore Commercio, Sig.Giancarlo Micolucci, con il Sig. Roberto Di Cicco..... 113

DECRETO 23.05.2014, n. 27/1 Bil

Integrazione dello stanziamento di capitoli della spesa obbligatoria 114

DECRETO 23.05.2014, n. 28

Art. 17 L. 29/12/1993, n. 580, e s.m.i. e art. 73 DPR del 02.11.2005, n. 254.. Nomina di un membro effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio di L'Aquila; 114

DECRETO 23.05.2014, n. 29

Costituzione, presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano - Vasto - Chieti e per l'ambito territoriale della Provincia di Chieti, della Commissione medico locale per gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e ss.mm.ii..... 115

ORDINANZE**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA 23.05.2014, n.1

Misure sanitarie nei territori dei Comuni di Vasto, Rosello, Roio del Sangro, Montazzoli, Roccaspinalveti, Castiglione Messer Marino e Monteferrante, per focolai di Brucellosi Bovina ed ovi-caprina;..... 120

DETERMINAZIONI**DIRETTORIALI****DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

DETERMINAZIONE 16.05.2014, n. DL/73

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/06, per la realizzazione di un servizio sperimentale finalizzato all'accrescimento delle opportunità di accesso delle imprese abruzzesi ai mercati internazionali - CIG 5299395F15. - AGGIUDICAZIONE al raggruppamento temporaneo d'impresa Deloitte Consulting Srl (mandataria) - Profili Aziendali Srl (mandante) - NEO Sas (mandante) - Start Up Consulting srl (mandante)..... 123

DIRIGENZIALI**DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO**

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DB8/61

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente..... 124

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE**SERVIZIO QUALITÀ DELLE ACQUE**

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DC27/08

Capo VI della L.R. n. 31 del 29/07/2011 "Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane". Approvazione Progetto Preliminare denominato "Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalcontrada loc. Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano loc. Reginaldo da ubicarsi in loc. Reginaldo di Roccamontepiano."..... 127

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA**SERVIZIO RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI**

DETERMINAZIONE 21.05.2014, n. DE9/50

Filovia di Chieti intervento di ripristino della sotto stazione elettrica S.S.E. di Via dei Vestini. Ex art.3 D.P.R. 753/80..... 131

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE**

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 12.05.2014, n. DH27/103

DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Pubblicazione della ricevibilità delle domande di aiuto per la Campagna vitivinicola 2013/2014. 131

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DH27/106

OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto n. 4123 del 22.07.2010. Invito alla presentazione dei progetti alla Regione Abruzzo per la Campagna vitivinicola 2014/2015. 146

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DI8/31

Deposito industriale di oli minerali annesso ad un impianto di produzione di conglomerati bituminosi sito nel Comune di San Salvo (CH) - C.da Prato Ditta esercente : Marinelli Umberto S.r.l. autorizzazione all'esercizio..... 158

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DI8/32

Legge Regionale 26/7/1983 n. 54 - Decreto Dirigenziale n.DI8/26 del 6/4/2011. Cava in località "Colle Calato" - Comune di Civitella del Tronto (TE) Ditta CO.STRA.M. srl. con sede in Sant'Omero (TE). - Autorizzazione proroga 158

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DI8/33

Cava di ghiaia in località "Case Palazzo" del Comune Fossacesia (CH) Ditta: Società Meridionale Inerti S.M.I. Srl - VASTO (CH) Proroga Autorizzazione D.P.G.R. n. 1124 del 01/10/1991..... 159

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE**

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI COFINANZIATI

PSR 2007 - 2013 - Misura 4.1.2 - Azione 1 (216) - Investimenti non produttivi - Avviso 161

PSR 2007 - 2013 - Misura 4.1.3 - Azione 3 (313) - Incentivazione di attività turistiche- Avviso 162

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda in data 04.06.2013 della ditta "Az. Agric. F.lli Fatato Fusarelli s.s.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Luco dei Marci per Mod 0,,10 (l/s 10 adf uso irrigazione - Comunicazione 163

Domanda in data 03.01.2013 della ditta "Santellocco Massimo", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Luco dei Marsi per Mod. 0,08 (l/s 8) ad uso irriguo - Comunicazione 164

Domande in data 09.01.2013 della ditta Bianchi Claudio, di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi nei comuni di Trasacco e Avezzano per Mod. 0,20 (l/s 20) ad uso irriguo. Comunicazione 165

Domanda in data 03.01.2013 della ditta "Pappaglione Fabio", di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in comune di Avezzano per Mod. 0,14 (l/s 14) ad uso irriguo - Comunicazione..... 166

COMUNE DI COCULLO**Graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. 167****P.R.S. S.R.L.****Procedura di verifica di assoggettabilità 168****ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.****SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE****UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI****DISTACCAMENTO DI CHIETI****Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo aereo della lunghezza complessiva di circa m. 84 e cabina di trasformazione su palo per spostamento PTP Cimitero nel Comune di Pianella. (PE).Richiesta pubblicazione..... 169****ENEL PRODUZIONE SPA – HB HYDRO CENTRO****Impianto idroelettrico Sagittario 1 - Avviso al pubblico 170****Impianto idroelettrico Sagittario 2 - Avviso al pubblico 171**

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 21.05.2014, n. 32

L.R. 21 maggio 2014 n. 32 recante: Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Capo I

(Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati)

Art. 1

(Clausola di urgenza e necessità)

1. La presente legge è dichiarata urgente e necessaria, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 2

(Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati)

1. I cittadini residenti nei comuni della Regione Abruzzo che necessitano di trattamento radioterapico, chemioterapico e di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche, nonché i soggetti trapiantati, hanno diritto:
 - a. al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza. La

misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;

- b. al rimborso, fino alla misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate;
- c. al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purché la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;
- d. al rimborso all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), fino alla misura massima del 70% della spesa di soggiorno, con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera b).

Art. 3

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale dà attuazione al presente Capo con proprio regolamento da approvare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con cui stabilisce in particolare le differenti percentuali massime delle provvidenze sociali spettanti agli aventi diritto in base alla loro situazione reddituale calcolata secondo i criteri ISEE.

Art. 4

(Determinazione ed erogazione delle provvidenze sociali a favore dei soggetti con patologie oncologiche)

1. La Giunta, all'inizio di ogni esercizio finanziario, con propria delibera, determina la percentuale massima delle provvidenze sociali erogabili per l'anno di riferimento, tenendo conto:
 - a) dei limiti e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 3;
 - b) della copertura finanziaria per l'anno di riferimento;
 - c) del numero degli aventi diritto, comunicato dalle unità sanitarie locali di

residenza dei pazienti malati oncologici e dei pazienti trapiantati entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento;

2. Le Unità Sanitarie Locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dalla presente legge nella misura determinata dalla Giunta, dietro presentazione della relativa documentazione.
3. La Giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle Unità Sanitarie Locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente Capo si provvede mediante finanziamento del nuovo capitolo di spesa U.P.B.13.01.003 denominato "Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati" attraverso le risorse del capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".
2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) Capitolo di spesa U.P.B. 13.01.003, denominato "Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati" in aumento di € 100.000,00;
 - b) Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento di € 100.000,00.

Capo II

(Modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014 e sostegno alimentare alle persone in stato di povertà)

Art. 6

(Competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell'art. 1 della L.R. 20/2010)

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma è devoluta alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante le strutture afferenti alla Farmaceutica Territoriale:

- a) autorizzazioni al trasferimento di titolarità della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475, alla legge 8.11.1991, n. 362 e alla legge 4.8.2006, n. 248;
- b) autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede di pertinenza di cui all'art. 1, comma 4, della legge 2.4.1968, n. 475, così come modificata ed integrata dalla legge 8.11.1991, n. 362 e dall'art. 13 del D.P.R. 21.8.1971, n. 1275;
- c) autorizzazioni alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private, ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 475/1968, della legge 362/1991, della legge 248/2006, nonché della legge 24.3.2012, n. 27 e s.m.i.;
- d) autorizzazioni alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475 e all'art. 369 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- e) autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico responsabile di deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

2. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono, altresì, tenute all'aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie ed alla trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure applicative ed operative del regime transitorio.
4. L'art. 1 della L.R. 21 maggio 2010, n. 20, recante "Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari", è abrogato.

Art. 7

(Modifica all'art. 55 della L.R. 2/2013)

1. Il comma 1, dell'art. 55 della L.R. 10.1.2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituito dal seguente:

"1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014."

Art. 8

(Modifiche alla L.R. 23/2014)

1. L'art. 11 della L.R. 28.4.2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81, 28 aprile 2014, n. 23) è abrogato e, di conseguenza, rivivono:
 - a) la lett. d bis) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 81/1998 e s.m.i. (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
 - b) la lett. j bis) della comma 2 ed il comma 6 bis dell'art. 8 della L.R. 81/1998 e s.m.i..
2. Al comma 2, dell'art. 14 della L.R. 23/2014, le parole "0,300 KW" sono sostituite con "0,500 MW".

Art. 9

(Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 23/2014)

1. L'art. 13 della L.R. 23/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Emissioni in atmosfera)

1. Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo

Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione è sospesa l'attività relativa alle emissioni in atmosfera."

Art. 10

(Modifiche alla L.R. 24/2014)

1. Alla L.R. 29.4.2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 2, comma 1, lett. a), dopo le parole "strumenti urbanistici" sono soppresse le seguenti parole "nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione urbanistica";
 - b) all'art. 2, comma 1, lett. b) dopo le parole "connessi all'attività agricola" sono aggiunte le seguenti parole "ad esclusione delle opere di cui all'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) e delle opere e interventi di interesse statale";
 - c) alla rubrica dell'art. 3 le parole "superficie agricola" sono sostituite dalle seguenti parole "suolo agricolo";
 - d) all'art. 3, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Urbanistica";
 - e) il comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
- "7. Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le determinazioni sono adottate con

decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente".

- f) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) le parole "e comunque non oltre il termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti parole "e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge";
 - 2) le parole "di superficie agricola" sono sostituite dalle seguenti parole "di suolo agricolo";
 - 3) dopo le parole "realizzazione di interventi" sono soppresse le seguenti parole "già autorizzati e".

Art. 11

(Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento di € 100.000,00;
 - b) Capitolo di spesa 13.01.007 - 71528, denominato "Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà" in aumento di € 100.000,00.

Capo III

(Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014)

Art. 12

(Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in esito alle verifiche dei Tavoli tecnici di cui al

medesimo articolo, dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di Euro 32,8 milioni quale eccedenza al 31 dicembre 2013 del gettito fiscale da destinare alla copertura degli oneri sanitari pregressi.

2. Per le finalità previste nel presente articolo, al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) lo stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" è diminuito di Euro 32,8 milioni;
 - b) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1, denominato "Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali" è incrementato di Euro 32,8 milioni.
3. Il presente Capo destina le risorse di cui al presente articolo alla rideterminazione, in riduzione, per l'anno d'imposta 2014, delle maggiorazioni già vigenti per le aliquote fiscali relative all'addizionale regionale all'Irpef e all'Imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 13

(Addizionale Regionale Irpef)

1. Limitatamente all'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:
 - a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,31 punti percentuali;
 - b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,43 punti percentuali;
 - c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.

Art. 14

(Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,

n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) applicando:

- a) all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,76 punti percentuali;
 - b) alle aliquote di cui all'art. 16, comma l-bis del D.Lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sottoelencate disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la riduzione di 0,16 punti percentuali, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, con la maggiorazione di 0,76 punti percentuali:
- a) art. 14, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)", come modificata dall'art. 84, comma 5 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)";
 - b) art. 43, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)";
 - c) art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)";
 - d) L.R. 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).

Art. 15

(Irap settore agricolo)

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è stabilita nella misura ivi prevista.

Art. 16

(Variazioni al bilancio di previsione 2014)

1. Le minori entrate per il bilancio di previsione 2014, derivanti dall'applicazione del presente Capo, sono quantificate in euro 32,8 milioni.
2. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, come modificato dall'art. 12, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 - a) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11720.1 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie" è ridotto di Euro 14,8 milioni;
 - b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770.1 denominato "Addizionale irpef di cui al D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie" è ridotto di Euro 18 milioni;
 - c) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1 denominato "Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali" è ridotto di Euro 32,8 milioni.

Capo IV

(Disposizioni finali)

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
21.05.2014, n. 32

"Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono

disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N 81
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art. 4

(Comitato Istituzionale)

1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità è composto:
- a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o, su sua delega, dal componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989;
 - b) dai Componenti la Giunta regionale preposti rispettivamente all'Urbanistica e Beni Ambientali, all'Ecologia, ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura;
 - c) dal Segretario Generale, con voto consultivo;
 - d) dai Presidenti delle 4 Province, o dagli Assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da loro delegati, senza diritto di voto;

d-bis) dal Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, con voto consultivo.

Art. 8

(Segretario dell'Autorità)

1. Il Segretario dell'Autorità è nominato dal Comitato Istituzionale su proposta del Componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989 ed è scelto in base a comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto della presente legge fra Dirigenti dell'Amministrazione Pubblica o di quella privata ovvero tra professionisti con almeno 10 anni di iscrizione al proprio albo professionale.
 2. Il Segretario:
 - a) presiede il Comitato Tecnico;
 - b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Istituzionale;
 - c) coordina la segreteria tecnico operativa di cui all'art. 9;
 - d) cura i rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti privati e promuove gli accordi organizzativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - e) rilascia il parere sulle concessioni di derivazione;
 - f) vigila sull'attuazione del Piano di Bacino, dei relativi programmi di intervento, nonché sull'osservanza degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 5 alle lett. a), e), f) e g) della presente legge;
 - g) fissa, nei limiti delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie, le attività da svolgersi da parte della Segreteria Tecnico Operativa per dar seguito alle direttive del Comitato Istituzionale;
 - h) rendiconta annualmente in merito alle somme assegnate all'Autorità;
 - i) è membro di diritto di entrambe le sezioni del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ove può essere rappresentato anche da un suo delegato;
 - j) svolge ogni altra funzione attribuita dal Comitato Istituzionale;
- j-bis) propone, attestandone la legittimità, al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici gli atti amministrativi di sua competenza,**

ovvero gli atti per i quali necessiti approvazione della Giunta regionale.

3. L'atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale.
 4. Il Segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al Segretario.
 5. Il Segretario presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1, della legge 17 agosto 1990, n. 253, in posizione fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge n. 253 del 1990.
 6. Il rapporto di lavoro del Segretario dell'Autorità è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Il trattamento economico è pari a quello attribuito ai Dirigenti della Regione Abruzzo e deve comprendere tutte le eventuali retribuzioni ed indennità accessorie per essi previste.
- 6-bis). Agli effetti del rapporto funzionale ed organizzativo il Segretario e la Segreteria Tecnico Operativa rispondono al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, configurandosi in maniera equivalente ad un Dirigente ed un Servizio attribuiti alla medesima Area.**

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2010, N. 20
Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica.

Art. 1

(Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari)

1. Nell'ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.
3. È preclusa l'istituzione di dispensari farmaceutici nei centri abitati in cui non sussista alcuna forma di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
4. L'istituzione del dispensario viene disposta su richiesta del Comune interessato, tenuto conto delle esigenze assistenziali della popolazione nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Per i comuni e i centri abitati con popolazione sino a 3000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere all'assegnatario del dispensario, istituito ai sensi del presente articolo, i locali idonei.
5. Il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, secondo i criteri da stabilire in attuazione del comma 7. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal Comune.
6. Il titolare del dispensario farmaceutico istituito ai sensi della presente legge ha diritto all'indennità di gestione ed al contributo previsti dalla vigente normativa per i dispensari istituiti ai sensi della legge n. 362 del 1991.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare e sentite le Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, provvede a definire con proprio provvedimento, i criteri di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.
8. Il dispensario in sede di revisione della pianta organica, su proposta del Comune, è riassorbito alla sede farmaceutica madre o alla circoscrizione di origine nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.]

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 55

(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)

- 1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014.**
2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
 - b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;
 - c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
 - d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
 - e) la data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

- f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art. 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
- g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.
4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

LEGGE REGIONALE 28 Aprile 2014, N. 23

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative.

Art. 11

(Modifiche alla L.R. 81/1998)

- [1. La lettera d-bis), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" è abrogata.
2. La lettera j-bis), del comma 2, e il comma 6-bis, dell'articolo 8 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. sono abrogati.]

Art. 14

(Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna)

1. La Regione Abruzzo nel quadro delle scelte ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente l'utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e rigenerabili. La Giunta

regionale predispone entro 180 giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.

2. Ai fini della tutela della biodiversità della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva > **0,500 MW** nelle seguenti aree:
- a) Important Bird Areas;
 - b) aree importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;
 - c) aree circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella Regione Abruzzo;
 - d) buffer area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e Nibbio bruno;
 - e) buffer area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;
 - f) aree circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;
 - g) aree circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chiroterteri inserite nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;
 - h) aree interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 24

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:
- a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici [nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla

destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola];

- b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola **ad esclusione delle opere di cui all'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) e delle opere e interventi di interesse statale.**

Art. 3

(Limite al consumo di **suolo agricolo**)

1. Con delibera del Consiglio regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio regionale nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione di

cui al presente comma non sia adottata entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

3. La delibera di cui al comma 1 è adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata ogni 10 anni.
4. Con delibera della Giunta regionale è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un Osservatorio con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio regionale e l'applicazione della presente legge. L'Osservatorio opera presso la direzione regionale dell'Assessorato all'Agricoltura. Alle spese di funzionamento dell'Osservatorio si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. L'Osservatorio redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale che l'Assessore all'Agricoltura presenta, entro il 31 marzo successivo, al Consiglio regionale. L'Osservatorio è così composto:
 - a) due rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
 - b) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Ambiente;
 - c) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Cultura;
 - d) un rappresentante dell'Assessorato regionale ai Trasporti;
 - e) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui un rappresentante dell'UPI ed un rappresentante dell'ANCI;

e-bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Urbanistica.
5. Ai lavori dell'Osservatorio di cui al comma 4 può, previa intesa, partecipare un rappresentante dell'Istituto nazionale di Statistica.
6. La Giunta regionale stabilisce l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determina i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella pianificazione

territoriale degli Enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.

7. Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le determinazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge **e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge**, non è consentito il consumo **di suolo agricolo** tranne che per la realizzazione di interventi [già autorizzati e] previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle Stazioni appaltanti.

Riferimenti normativi

*Il testo degli **ARTICOLI 1 E 12 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 1

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso. Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda

all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Art. 12

È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta

nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Il testo degli ARTICOLI 16 E 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 16

(Determinazione dell'imposta)

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del

3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

- a) all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;
- b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
- c) all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,30 per cento.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Art. 45

(Disposizioni transitorie)

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 1,70 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi

dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.

4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.

Il testo del COMMA 80 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Disposizioni diverse)

(Omissis)

80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale

all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa

verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di

effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.

(Omissis)

Il testo dell'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 1998, N. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Opere di urbanizzazione ed assimilate)

Agli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:

a) primaria:

- strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili;
- spazi di sosta, di parcheggio e piazze;
- rete fognante e impianti di depurazione;
- rete idrica;
- reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e relative sottostazioni e centraline;
- reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse;
- spazi di verde residuali di arredo e di rispetto;
- spazi di verde attrezzato;
- barriere di protezione dal rumore;
- spazi per la raccolta dei rifiuti;

b) secondaria:

- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali e altri uffici di quartiere;
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- impianti sportivi e aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport di quartiere;
- centri sociali civici;
- attrezzature culturali, sanitarie e ricreative di quartiere;

- parcheggi pubblici;
- c) generale:
 - spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).

Agli effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971.

La realizzazione delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di pubblico interesse, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas ed allo smaltimento dei liquami così come alla lett. a) del primo comma del presente articolo, dovunque previste, non necessitano di conformità urbanistica e le stesse risultano assimilate alle opere di cui all'art. 2, comma 60, p.to 7, lett. f) della legge n. 662 del 1996 e, come tali, assoggettate alle procedure di cui al p.to 11 del medesimo art. 2, comma 60 della richiamata legge n. 662 del 1996, con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di cui al p.to 8, lett. a) della medesima legge n. 662 del 1996, per le quali resta prescritta la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della legge n. 94 del 1982, previa acquisizione dei pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, n. 1497 del 1939, n. 394 del 1991, n. 64 del 1974 e R.D.L. n. 3267 del 1923.

In attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

Nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori dovessero insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della legge n. 1766 del 1927 e della L.R. n. 25 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui al terzo comma resta comunque subordinata al perfezionamento delle procedure di cui alla richiamata L.R. n. 25 del 1988 nel testo in vigore.

Il testo dell'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, N. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale

2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 14

(IRAP per i piccoli comuni montani)

1. Con decorrenza dall'anno d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3 del predetto decreto, al 3.25% limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio dei comuni individuati dalla L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 3000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è applicata limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000 €.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 è applicata nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
4. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il testo dell'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 43

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), del predetto decreto, considerati Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997,

n. 460, è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente all'attività istituzionale esercitata.

2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione Abruzzo.

Il testo dell'ARTICOLO 84 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 84

(Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove iniziative nel territorio regionale, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) b) e c) del D.Lgs. n. 446/1997, che iniziano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i primi due periodi d'imposta, è ridotta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3, del predetto decreto, al 3,25%.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a € 100.000,00, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, non è cumulabile con altre agevolazioni vigenti nel territorio della Regione Abruzzo e non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997.
4. Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.
5. Al comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 7/2002 (Legge finanziaria regionale) le parole «con

popolazione fino a 2000 abitanti» sono sostituite dalle parole «con popolazione fino a 3000 abitanti».

Il testo dell'ARTICOLO 141 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 141

(Prorogatio del Consiglio regionale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 86 commi 1 e 2 dello Statuto, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità.
2. L'urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cure della Regione.

LEGGE REGIONALE 21.05.2014, n. 33

Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 2 della L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), come modificato dalla L.R. 12/2014, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Accertamento della violazione

1. Le violazioni di norme, di cui all'art. 1, sono accertate mediante processo verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:
 - a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
 - b) generalità e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;
 - c) generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della legge 689/1981;
 - d) descrizione del fatto costituente la violazione;
 - e) indicazione delle norme violate;
 - f) indicazione della norma che prevede la pena pecuniaria e l'ammontare della stessa;
 - g) individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981 e loro generalità;
 - h) indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta dell'ammenda entro sessanta giorni dalla data di contestazione, della misura dell'ammenda stessa e delle modalità stabilite dalla ULSS per il pagamento;
 - i) indirizzo della ASL dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato;
 - l) indicazione del Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 689/1981, ed al quale il trasgressore può rivolgersi per

essere sentito e può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;

- m) firma del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;
 - n) eventuale relata di notifica.
3. La ASL del territorio nel quale è stata contestata la violazione è tenuta ad inviare copia del processo verbale alla ASL dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non rispondente alla normativa vigente.
 4. Nel caso il fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, la ASL trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio."

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 7 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 7 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Mancato pagamento

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 6, l'ufficio della ASL competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore Generale della ASL dove è stata commessa la violazione."

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 8 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 8 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Ordinanza - ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto,

ai sensi dell'art. 7, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.

2. Il Direttore Generale della ASL competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7 ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore o al responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio della ASL che ha redatto il rapporto.
3. L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate all'art. 4.
4. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.
5. La restituzione delle cose sequestrate è disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca."

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 9 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Pagamento della somma determinata con l'ordinanza-ingiunzione

1. Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dall'art. 6. Dell'avvenuto pagamento è data

comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere della ASL che lo ha ricevuto, al Direttore Generale che ha emesso l'ordinanza.

2. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
3. Il Direttore Generale, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a quindici euro. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Direttore Generale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.
4. L'obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento."

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 11 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 11 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Esecuzione forzata

1. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
2. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore Generale, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti del regio decreto n. 639 del 1910."

Art. 6

(Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 12 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Sequestro

1. Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche

immediatamente, proporre opposizione al Direttore Generale competente a ricevere il rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 689/1981, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982."

Art. 7

(Modifica all'art. 17 della L.R. 15/2000)

1. All'articolo 17 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 recante "Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo" le parole "nello stesso" sono sostituite dalle seguenti "almeno pari allo stesso".

Art. 8

(Modifica all'art. 35 della L.R. 41/2012)

1. Il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell'art. 35 della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
"1) la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;"

Art. 9

(Modifica alla L.R. 23/2014)

1. L'articolo 14 (Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna) della L.R. 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) è abrogato.

Art. 10

(Disposizioni per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico)

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione statale vigenti in materia, le Aziende sanitarie regionali, sedi di

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) possono autorizzare, sulla base di un rapporto convenzionale collaborativo che trova disciplina in un apposito schema di convenzione adottato con provvedimento della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie, pubbliche e private, non sede di SIMT, a produrre ed utilizzare emocomponenti di origine autologa per uso topico di riconosciuta validità terapeutica e nel rispetto delle procedure di raccolta, processazione e controllo delle attività.

2. La richiesta di convenzionamento dovrà essere formulata dalle strutture sanitarie, pubbliche e private interessate, non sede di SIMT, sulla base di un modello adottato con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1.
3. La produzione e l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico da parte delle strutture sanitarie, pubbliche e private, non sede di servizio SIMT, sono consentite solo previa specifica formazione del professionista responsabile.
4. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1, individua l'Azienda o le Aziende sanitarie cui spetta organizzare la formazione avvalendosi a tal fine delle competenze presenti in Azienda e dei professionisti, anche di altre Aziende sanitarie, individuati secondo le specifiche competenze.
5. Dal presente articolo non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie della Regione Abruzzo, trattandosi di attività a totale carico delle strutture sanitarie richiedenti.

Art. 11

(Recupero economie su interventi regionali anni pregressi)

1. La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni Regionali, procede al recupero delle risorse erogate a favore di FIRA S.p.A. a titolo di soggetto attuatore di interventi regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Direzioni Regionali, ognuna per quanto di propria competenza, adottano le procedure finalizzate alla restituzione delle economie di risorse conseguenti alla conclusione degli

interventi da parte di FIRA S.p.A. e all'acquisizione delle stesse al bilancio regionale.

3. Le economie acquisite sulla base della presente disposizione sono imputate al capitolo di entrata 03.05.001 - 35026.1 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" e sono destinate al finanziamento delle maggiori spese previste nella variazione al bilancio dell'esercizio finanziario corrente disposte con il presente articolo.
4. Le maggiori spese sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo. Qualora le entrate riscosse risultino inferiori a quelle previste, la Giunta regionale, previa proposta della Direzione regionale competente in materia finanziaria, definisce le maggiori spese autorizzate finanziabili con le entrate di cui al presente articolo.
5. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n 8 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

Art. 12

(Interventi finanziari urgenti)

1. Al fine di ripianare le perdite determinatesi nella gestione dell'ente Fiera di Lanciano è concesso un contributo straordinario al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano per l'importo di € 150.000,00.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa 07.02.011 - 102499.1, denominato

"Interventi nel settore agricolo e agroalimentare". La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante la Direzione competente in materia di Politiche agricole, a seguito della verifica delle perdite iscritta nel bilancio del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano.

Art. 13

(Spese per il laboratorio di analisi regionale)

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività del laboratorio di analisi regionale di Avezzano, quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 02.01.007 - 11447 del bilancio di previsione 2014, per l'importo pari a € 25.000,00, sono destinate al sostenimento delle spese di funzionamento del laboratorio per l'esercizio corrente.
2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante la Direzione competente in materia di Politiche agricole.

Art. 14

(Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8)

1. All'Elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 8/2014 è inserito il capitolo di spesa 02.01.010 - 11413.1 denominato "Spese correnti per le attività della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale".


Art. 15

(Entrata in vigore)

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



BILANCIO DI PREVISIONE 2014					PROSPETTO "A"	
PARTE ENTRATA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI						
TIT	CAT	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in + Variazione in -
					TOTALI TITOLO I	-
					TOTALI TITOLO II	-
03	05	001	35026	I	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	2.280.000,00
					TOTALI TITOLO III	2.280.000,00
					TOTALI TITOLO IV	-
					TOTALI TITOLO V	-
					TOTALI TITOLO VI	-
					TOTALE COMPLESSIVO	2.280.000,00



**PROSPETTO DI VARIAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI**



F.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
02	01	010	11413	1	SPESA CORRENTI PER LE ATTIVITA' DELLA STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	200.000,00	
02	01	007	11447	1	SPESA VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE	35.000,00	
02	01	007	11477	1	SPESA PER L'AUTORITA' DI AUDIT REGIONALE	80.000,00	
02	01	013	11517	1	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14.3.2000, N. 25.	300.000,00	
02	01	016	11656	1	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO MARIO NEGRI SUD L.R. 25.8.2006, N.29 ART.11.	400.000,00	
14	01	002	121340	1	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI - L.R. 12.11.2004, N. 40	15.000,00	
02	01	009	321906	1	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLE GESTIONI COMMISSARIALI DELLE EX USL L.R. 25.8.2006, N.29, ART.70.	500.000,00	
TOTALI TITOLO I						1.530.000,00	
07	02	011	102499	1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R.30.5.1997, N.55.	750.000,00	
TOTALI TITOLO II						750.000,00	
TOTALI TITOLO III							
TOTALI TITOLO IV							
TOTALE COMPLESSIVO						2.280.000,00	

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. fogli, è conforme all'originale.

L'Aquila, li 15/5/2014

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AFFARI/ASSEMBLEARI
(Dott.ssa Viceginti-Terio)



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

21.05.2014, n. 33

"Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 15
Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.

Art. 17

(Finanziamento annuale)

1. Fino all'approvazione della nuova legge regionale in materia di disciplina dello spettacolo, ai soggetti di cui agli artt. 5, 7, 8, 9 della previsione originaria della presente legge, sono annualmente assegnati contributi **almeno pari allo stesso** importo di quello ultimo erogato.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 41
Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 35

(Attività funebre)

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
 - d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.
3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:
- a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - 1) **la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;**
 - 2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;
 - 3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro;
 - 4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di

- ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede;
 - c) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.
5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.
7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 23

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative.

Art. 14

(Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna)

1. La Regione Abruzzo nel quadro delle scelte ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente l'utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e rigenerabili. La Giunta regionale predispone entro 180 giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.
2. Ai fini della tutela della biodiversità della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva >0,500 MW nelle seguenti aree:
 - a) Important Bird Areas;
 - b) aree importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;
 - c) aree circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella Regione Abruzzo;
 - d) buffer area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e Nibbio bruno;
 - e) buffer area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;
 - f) aree circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;
 - g) aree circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chiroterteri inserite nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;
 - h) aree interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.]

Riferimenti normativi

*Il testo degli **articoli 2, 6, 17 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 2

(Capacità di intendere e di volere)

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 6

(Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 17

(Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407,

saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 19

(Sequestro)

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.04.2014, n. 277

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la costruzione di un impianto idroelettrico nei comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ). Ditta Proponente: Tesla Green Power s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 387 del 29.12.2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed in particolare l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative il procedimento dell'autorizzazione unica, che al comma 1 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

VISTO il D.P.R. 327 del 08/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. n. 7 del 03/03/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. n. 28 del 19/06/2012 "Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)";

PRESO ATTO dell'istanza del 07/11/2013 presentata dalle Società Tesla Green Power s.r.l. e acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013 per la costruzione

e l'esercizio di un impianto idroelettrico di potenza di concessione pari a 439,7 kW da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ) loc. "S. Rufina", regolarizzata con nota del 14/01/2014 acquisita al protocollo regionale n° RA/14233 del 16/01/2014;

CONSIDERATO che la L.R. 7/2010 all'art. 5, dispone, tra l'altro, di conferire agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di competenza regionale o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente;

CONSIDERATO che nella fattispecie trattasi di opere che interessano il territorio di più Comuni e che pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera b), costituisce autorità espropriante la Provincia ove insiste l'opera;

CONSIDERATA la possibilità di conferire ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 7/2010, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila la funzione di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente alla costruzione di un impianto idroelettrico e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, da ubicarsi nel Comune di Pratola Peligna e Sulmona (AQ). Società proponente: Tesla Green Power srl di Bergamo - di cui all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 5 comma 6 della richiamata L.R. n. 7/2010 dispone che "con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato";

CONSIDERATO doveroso non impedire lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quindi, nelle more della determinazione delle modalità di attuazione

delle deleghe di cui all'art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010, di procedere attraverso la definizione di delibera di giunta straordinaria e specifica, facendo riferimento allo schema di Convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione-Enti Locali di cui all'art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010 e ai criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate;

DATO ATTO che l'intero onere finanziario della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero del loro asservimento nonché dell'intera procedura espropriativa, così come individuato all'art. 5 commi 5 e 8 della L.R. n. 7 del 03/03/2010, sono a carico del soggetto Proponente, che è, per l'impianto in oggetto la Società Tesla Green Power s.r.l. con sede legale in Bergamo - Via Monte Grappa n. 7;

RITENUTO di dover approvare l'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" recante la formula per il calcolo degli importi da erogare agli stessi Enti, approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali come risulta dalla copia dei verbali in data 04/07/2007 e 08/07/2009 in atti della Regione Abruzzo, evidenziando che le opere oggetto del presente provvedimento sono opere private dichiarate di pubblica utilità ai sensi di legge e pertanto tutti gli oneri di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché per l'espletamento delle procedure espropriative, sono a carico dei proponenti e rese direttamente dagli stessi all'autorità espropriante;

RITENUTO di dover approvare l'Allegato B "Convenzione per impianto idroelettrico - Tesla Green Power srl" redatto secondo lo Schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, tenuto conto della facoltà della Regione di delegare con provvedimenti regionali le funzioni espropriative agli Enti locali, stabilendone limiti e modalità, come negli incontri della Conferenza di cui ai verbali del 04/07/2007 e 08/07/2009, in atti della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO di dover avviare la fase dell'intera procedura di esproprio per l'impianto idroelettrico sito nei Comuni di

Pratola Peligna e Sulmona (AQ), proposto dalla Società Tesla Green Power srl con istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013;

RITENUTO opportuno, così come previsto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. 327/01 - che prevede che le Regioni individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente - individuare l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che in fase di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 la struttura competente istruisce la pratica nella sua completa documentazione, comprensiva di Piano particellare di esproprio;

RITENUTO pertanto opportuno definire i costi istruttori in favore della Regione per la fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e per il rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" i quali saranno versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula della convenzione, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale "Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità" e successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 "Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27";

DATO ATTO infine, che il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche

Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché in ordine alla legittimità del presente Provvedimento;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. **di delegare** all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di "autorità espropriante" per la realizzazione delle opere relative al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico e delle sue opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, della potenza di concessione pari a 439,7 kW da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ) loc. "S. Rufina". Società Proponente Tesla Green Power srl di Bergamo - istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013.
2. **di approvare** l'allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali.
3. **di approvare** l'Allegato B "Convenzione per impianto idroelettrico - Tesla Green Power srl" redatto secondo lo schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare con l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, autorizzando all'uopo il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative

e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" o suo delegato.

4. **di individuare** ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 327/01, l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto.
5. **di stabilire** che i costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" siano versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula delle convenzioni, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale "Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità" e successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 "Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27".
6. **che il presente provvedimento** venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati



Allegato A

“Criteri per il calcolo
dei compensi da erogare agli Enti Locali affidatari di procedure espropriative delegate”
art. 5 comma 5 lett. a. – L.R. n. /

$$Ts = Si + Sp$$

$$Si = Qb1 + Qb2 + [Pp] + [Pesp] + [Pocct]$$

$$Pp = qb$$

$$Pesp = (Cgm \times n. dip. \times n. gg.) + [qp (es) \times n. particelle]$$

$$Pocct = [qp (occe) \times n. particelle]$$

Dove:

Ts	Totale spese procedurali
Si	Spese istruttoria ed esecuzione procedura
Sp	Preventivo spese di pubblicazione art. 11 comma 2
Qb1	Quota base unica pari ad €. 3.000,00
Qb2	Quota base variabile in rapporto al valore complessivo, indicato sul quadro economico di progetto, in previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili di cui all'art. 5 comma 5 lettere b., c. e d. pari a I (b + c + d): €. 1.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 10.000,00) €. 2.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 100.000,00) €. 5.000,00 I (b + c + d) > €. 100.000,00)
Ip	Importo dell'opera a base di gara
Pp	Procedura preliminare: fase di sottoposizione dei beni al vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01)
Pesp	Procedura espropriativa: fase della dichiarazione di pubblica utilità (Tit. II Capo III DPR 327/01); fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01)
Pocct	Procedura di occupazione temporanea
qb	quota base in rapporto al valore dell'importo dell'opera a base di gara: €. 2.000,00 (Ip ≤ €. 200.000,00) €. 3.000,00 (Ip ≤ €. 1.000.000,00) €. 4.000,00 (Ip ≤ €. 5.000.000,00) €. 5.000,00 (Ip > €. 5.000.000,00)
Cgm	Costo giornaliero medio, comprensivo di indennità di straordinario, rimborsi e trasferte
dip	dipendenti
gg	giorni
qp (es)	quota per ogni particella esproprianda
qp (occe)	quota per ogni particella da occupare temporaneamente


- I medesimi criteri sono validi anche in caso di asservimento, con la condizione che le quote (Qb e qb) sono ridotte del 50%.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 277 del 14 APR. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gerardi)

Walter Gerardi



Allegato B

Rep. n.

CONVENZIONE per impianto idroelettrico – Tesla Green Power srl

Per la delega di funzioni di “autorità espropriante” ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo per la costruzione di un impianto idroelettrico e delle sue opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, della potenza di concessione pari a 439,7 kW da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ) loc. “S. Rufina”. Società Proponente Tesla Green Power srl di Bergamo – istanza presentata il 07/11/2013 alla Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013.

L’anno duemila....., il giorno del mese di..... in e presso gli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia,


tra

la Regione Abruzzo, con sede legale in L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci cap 67100, C. F. 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Dott., nato a il, domiciliato in ragione della carica rivestita in presso gli uffici della Giunta regionale d’Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

e

l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila con sede in rappresentato dal

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **277** del **14 APR. 2014**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garten)
Walter Garten




....., nato a il
....., domiciliato in ragione della carica rivestita in Via
..... -

si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" all'art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di "autorità espropriante" relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l'esercizio di tale facoltà e per l'eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;
- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all'art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì "autorità esproprianti", ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;
- che in relazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e al funzionamento dell'impianto stesso, di potenza di concessione pari a 439,7 kW, da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ) di cui al progetto definitivo presentato a seguito della istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013, regolarizzata con



noe prott. n. RA/14233 del 16/01/2014, n. RA/32528 del 04/02/2014 e n. RA/50852 del 20/02/2014 in atti del competente Servizio Politica Energetica;

- che la Regione Abruzzo ha avviato il procedimento e convocato la conferenza dei servizi per il giorno 20/03/2014;
- che la Regione Abruzzo intende delegare, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della restante parte della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa;
- che con deliberazione n. del la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato lo schema tipo di convenzione recante la disciplina dei rapporti tra delegante e delegato e i "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" sui quali la Conferenza Permanete Regione Enti Locali ha espresso parere favorevole, come risulta dai verbali del 04/07/2007 e del 08/07/2009;
- che le parti, come sopra costituite e rappresentate, hanno convenuto sulla necessità di definire con la presente convenzione le modalità di espletamento delle procedure espropriative di che trattasi e di tutti gli adempimenti di esecuzione ad esse correlati in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale.



Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

la Regione Abruzzo delega al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo nonché le attribuzioni concernenti l'espletamento, nel rispetto di termini e modalità previsti del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (Capo III, IV e V), di tutte le incombenze gestionali ed esecutive strettamente collegate al procedimento espropriativo, qui di seguito elencate:

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01);
- Procedura espropriativa: fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01);
- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;
- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi



provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;

- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

Al fine di consentire l'espletamento delle attività sopra elencate, l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila determina gli oneri finanziari di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché gli oneri amministrativi connessi alla procedura espropriativa tenendo conto anche dei Criteri di cui all'Allegato A della D.G.R. n°del..... la cui disponibilità è resa dal proponente l'impianto di che trattasi.

Qualora l'opera di che trattasi non venisse realizzata o ultimata per le funzioni delegate di cui al presente **art. 1**, tutti i costi resteranno a carico del medesimo Proponente.

Art. 2

Le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare il crono programma delle attività che verrà accluso alla convenzione al momento della sottoscrizione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Le aree espropriate e/o asservite e le opere realizzate saranno intestate a

Art. 4

L'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, nominerà in relazione alla procedura di esproprio in oggetto il responsabile del procedimento che, ai sensi della vigente disciplina normativa, curerà integralmente



l'espletamento delle prescritte procedure tecniche ed amministrative preordinate all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto in oggetto.

Art. 5

La Regione Abruzzo resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e controversia dovesse insorgere in merito alla procedura espropriativa, alla stima delle indennità di esproprio, occupazione e/o asservimento da parte delle ditte espropriande ed altri e pertanto non ricorre il caso di cui all'art. 5 comma 8 della L.R. n.7/2010.

Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, li

Per la Provincia di L'Aquila

Il Dirigente del Settore Genio Civile, Sicurezza, Espropri

(.....)

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA


(.....)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
(art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387)

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA PESCARA
- 7 NOV. 2013
VISTO D'ARRIVO
Serv./Resp.le Proc.to

Alla **Regione Abruzzo**

Servizio Politica Energetica; Qualità dell'Aria;
 Inquinamento Acustico; Elettromagnetico,
 Rischio Ambientale SINA
 Via Passolanciano n. 75
 65124 PESCARA



Oggetto: **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA** – art. 12 D.Lgs. 387/03 e ss.mm.ii.
Impianto idroelettrico “S. Rufina”

Il sottoscritto Mario Liberale nato il 9/09/1970 a Sulmona Provincia dell'Aquila, residente a Sulmona in Via Gran Sasso n° 18, C.F. LBRMRA70P09I804G in qualità di Legale Rappresentante della Società TESLA GREEN POWER SRL (C.F. e P.I. 03749790162), avente sede legale in Via Monte Grappa, 7 Bergamo (BG),

CHIEDE

- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica con potenza di concessione di 439,7kW) delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e di Sulmona, Provincia dell'Aquila, in località S. Rufina, foglio 19 particella 71, di cui dichiara di avere titolo in forza di un espresso e specifico consenso da parte del proprietario dell'immobile, risultante da scrittura privata;
- che nel provvedimento di autorizzazione sia dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto idroelettrico e opere accessorie e venga apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- che nel provvedimento di autorizzazione sia dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori e delle opere di rete necessarie alla connessione e che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sia esteso a tutte le opere elettriche inamovibili;
- che l'autorizzazione all'esercizio delle opere di connessione sia rilasciata in favore del gestore della rete elettrica (Enel Distribuzione).
- Di avvalersi della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/01 e pertanto di disporre del capitale sociale richiesto ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A.

Si precisa che le opere di rete necessarie alla connessione saranno realizzate dal Richiedente e cedute al gestore competente prima della loro messa in esercizio. Tali opere saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione. Per tali ragioni, in caso di dismissione dell'impianto di produzione, per le opere di rete necessarie alla connessione, non dovrà essere previsto l'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

ALLEGATO come parte integrante alla del
 berazione n. **277** del **14 APR. 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)

DICHIARA INOLTRE:


- a) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- e) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;
- f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- h) l'inesistenza, a carico della società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- i) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- j) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Bergamo per la seguente attività: "Produzione e vendita di energia elettrica anche proveniente da fonti rinnovabili, e di titoli energetici".

Bergamo, 07/11/2013

Firma



Tesja Green Power S.r.l.
Via Monte Grappa, 7
24121 Bergamo (BG) Italy
C.A. P.IVA 01749700162



A tal fine allega la documentazione indicata nel seguente prospetto.

descrizione	sigla	presente		n° pagine	n° copie	note
		si	no			
ELABORATI						
Progetto definitivo		x		97	2	
Sintesi non tecnica		x		28	2	
Piano di utilizzo terre e rocce da scavo		x		29	2	
Relazione geologica, geotecnica e sismica		x		42	2	
Relazione Paesaggistica e nulla osta D.Lgs 42/04		x		67	2	
Studio preliminare ambientale		x		99	2	
Preventivo di connessione di Enel (accettato)		x		42	2	
Piano di dismissioni e reinserimento ambientale		x		9	2	
Piano di monitoraggio e controllo		x		11	2	
Relazione di compatibilità idraulica		x		64	2	
Cronoprogramma		x		6	2	
ALLEGATI						
Inquadramento territoriale in scala adeguata dalla quale si evinca anche l'ambito territoriale amministrativo (limiti comunali, provinciali, regionali)		x			2	Vedere Rel. Tec. Gen. Studio prel amb.
Estratto topografico		x			2	Vedere tavole 4°-4g
Stralcio PRG, PRT, PTCP		x			2	Vedere Rel. Tec. Gen. Studio prel amb
Estratto catastale		x			2	Vedere Tav 3°-3d
Certificato di destinazione urbanistica		x			1	Vedere Rel. Tec. Gen.
Relazione geologica ed idrogeologica		x			2	-
Tavole riportanti il quadro dei vincoli in scala 1: 25.000: <ul style="list-style-type: none"> • zone sismiche • vincolo idrogeologico e forestale • aree protette, SIC, ZPS • piano regionale paesistico • PAI (piano di assetto idrogeologico) • PSDA (piano stralcio di difesa alluvioni) 		x			2	Vedere Rel. Tec. Gen.
Stato del sito e Layout impianto		x			2	Vedere Rel. Paesaggistica.
Planimetria aree di stoccaggio materie prime			x			
Planimetria aree di stoccaggio rifiuti			x			
Schema a blocchi del bilancio energetico			x			
Visura camerale		x			1	
ALTRO						

La presenza istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi, effettuate dall'Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Bergamo, 07/11/2013

Firma



Tesla Green Power S.r.l.
Via Monte Grappa, 7
24121 Bergamo (BG) Italy
C.F. e P. IVA 0748790162

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 14.04.2014, n. 278

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la costruzione di un impianto eolico a Montazzoli. Ditta Proponente: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (F.E.R.A.) s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 387 del 29.12.2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed in particolare l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative il procedimento dell'autorizzazione unica, che al comma 1 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

VISTO il D.P.R. 327 del 08/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. n. 7 del 03/03/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. n. 28 del 19/06/2012 "Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)";

PRESO ATTO dell'istanza presentata dalla Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (F.E.R.A.) s.r.l. il 27/01/2014 e acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse

interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH);

CONSIDERATO che la L.R. 7/2010 all'art. 5, dispone, tra l'altro, di conferire agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di competenza regionale o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente;

CONSIDERATO che nella fattispecie trattasi di opere che interessano il territorio di più Comuni e che pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera b), costituisce autorità espropriante la Provincia ove insiste l'opera;

CONSIDERATA la possibilità di conferire ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 7/2010, all'Amministrazione Provinciale di Chieti la funzione di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente alla costruzione di un impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH). Società proponente: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl di Milano - di cui all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 5 comma 6 della richiamata L.R. n. 7/2010 dispone che "con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato";

CONSIDERATO doveroso non impedire lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quindi, nelle more della determinazione delle modalità di attuazione delle deleghe di cui all'art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010, di procedere attraverso la definizione

di delibera di giunta straordinaria e specifica, facendo riferimento allo schema di Convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione-Enti Locali di cui all'art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010 e ai criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate;

DATO ATTO che l'intero onere finanziario della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero del loro asservimento nonché dell'intera procedura espropriativa, così come individuato all'art. 5 commi 5 e 8 della L.R. n. 7 del 03/03/2010, sono a carico del soggetto Proponente, che è, per l'impianto in oggetto la Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (F.E.R.A.) s.r.l. con sede legale in Milano - Via Cavour n. 7;

RITENUTO di dover approvare l'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" recante la formula per il calcolo degli importi da erogare agli stessi Enti, approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali come risulta dalla copia dei verbali in data 04/07/2007 e 08/07/2009 in atti della Regione Abruzzo, evidenziando che le opere oggetto del presente provvedimento sono opere private dichiarate di pubblica utilità ai sensi di legge e pertanto tutti gli oneri di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché per l'espletamento delle procedure espropriative, sono a carico dei proponenti e rese direttamente dagli stessi all'autorità espropriante;

RITENUTO di dover approvare l'Allegato B "Convenzione per parco eolico Montazzoli - F.E.R.A. srl" redatto secondo lo Schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, tenuto conto della facoltà della Regione di delegare con provvedimenti regionali le funzioni espropriative agli Enti locali, stabilendone limiti e modalità, come negli incontri della Conferenza di cui ai verbali del 04/07/2007 e 08/07/2009, in atti della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO di dover avviare la fase dell'intera procedura di esproprio per l'impianto eolico sito nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH),

Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH), proposto dalla Società F.E.R.A. srl con istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014;

RITENUTO opportuno, così come previsto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. 327/01 - che prevede che le Regioni individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente - individuare l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che in fase di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 la struttura competente istruisce la pratica nella sua completa documentazione, comprensiva di Piano particellare di esproprio;

RITENUTO pertanto opportuno definire i costi istruttori in favore della Regione per la fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e per il rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" i quali saranno versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula della convenzione, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale "Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità" e successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 "Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27";

DATO ATTO infine, che il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche

Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché in ordine alla legittimità del presente Provvedimento;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. **di delegare** all'Amministrazione Provinciale di Chieti, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di "autorità espropriante" per la realizzazione delle opere relative al progetto "costruzione di un impianto da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH). Società Proponente F.E.R.A. srl di Milano - istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014".
2. **di approvare** l'allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali.
3. **di approvare** l'Allegato B "Convenzione per parco eolico Montazzoli - F.E.R.A. srl" redatto secondo lo schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare con l'Amministrazione Provinciale di Chieti, autorizzando all'uopo il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" o suo delegato;
4. **di individuare** ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 327/01, l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto;
5. **di stabilire** che i costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" siano versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula delle convenzioni, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale "Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità" e successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 "Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27".
6. **che il presente provvedimento** venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati

Allegato A

“Criteri per il calcolo
dei compensi da erogare agli Enti Locali affidatari di procedure espropriative delegate”
art. 5 comma 5 lett. a. - L.R. n. /

$$Ts = Si + Sp$$

$$Si = Qb1 + Qb2 + [Pp] + [Pesp] + [Pocct]$$

$$Pp = qb$$

$$Pesp = (Cgm \times n. dip. \times n. gg.) + [qp (es) \times n. particelle]$$


$$Pocct = [qp (occ) \times n. particelle]$$

Dove:

Ts	Totale spese procedurali
Si	Spese istruttoria ed esecuzione procedura
Sp	Preventivo spese di pubblicazione art. 11 comma 2
Qb1	Quota base unica pari ad €. 3.000,00
Qb2	Quota base variabile in rapporto al valore complessivo, indicato sul quadro economico di progetto, in previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili di cui all'art. 5 comma 5 lettere b., c. e d. pari a I (b + c + d): €. 1.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 10.000,00) €. 2.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 100.000,00) €. 5.000,00 I (b + c + d) > €. 100.000,00)
Ip	Importo dell'opera a base di gara
Pp	Procedura preliminare: fase di sottoposizione dei beni al vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01)
Pesp	Procedura espropriativa: fase della dichiarazione di pubblica utilità (Tit. II Capo III DPR 327/01); fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01)
Pocct	Procedura di occupazione temporanea
qb	quota base in rapporto al valore dell'importo dell'opera a base di gara: €. 2.000,00 (Ip ≤ €. 200.000,00) €. 3.000,00 (Ip ≤ €. 1.000.000,00) €. 4.000,00 (Ip ≤ €. 5.000.000,00) €. 5.000,00 (Ip > €. 5.000.000,00)
Cgm	Costo giornaliero medio, comprensivo di indennità di straordinario, rimborsi e trasferte
dip	dipendenti
gg	giorni
qp (es)	quota per ogni particella esproprianda
qp (occ)	quota per ogni particella da occupare temporaneamente

- I medesimi criteri sono validi anche in caso di asservimento, con la condizione che le quote (Qb e qb) sono ridotte del 50%.

ALLEGATO come parte integrante alla del
 n. 278 del 14 APR. 2014
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garlani)



Allegato B

Rep. n.

CONVENZIONE per parco eolico Montazzoli – F.E.R.A. srl

Per la delega di funzioni di “autorità espropriante” ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo per la costruzione di un impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH), per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 6 MW. Società Proponente F.E.R.A. srl di Milano – di cui all’istanza presentata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, alla Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA il 27/01/2014 e acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014.

L’anno duemila....., il giorno del mese di..... in e presso gli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia,

tra

la Regione Abruzzo, con sede legale in L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci cap 67100, C. F. 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Dott., nato a ildomiciliato in ragione della carica rivestita in presso gli uffici della Giunta regionale d’Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

e

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **278** del **14 APR. 2014**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garland)
Walter Garland

/



l'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in
....., rappresentato dal
....., nato a il
....., domiciliato in ragione della carica rivestita in Via
..... -

si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" all'art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di "autorità espropriante" relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l'esercizio di tale facoltà e per l'eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;
- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all'art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì "autorità esproprianti", ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;
- che in relazione alla realizzazione di un impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH), per la produzione di energia elettrica



della potenza complessiva pari a 6 MW di cui al progetto definitivo presentato a seguito della istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014, in atti del competente Servizio Politica Energetica;

- che la Regione Abruzzo ha avviato il procedimento e convocato la conferenza dei servizi per il giorno 25/03/2014 ;
- che la Regione Abruzzo intende delegare, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della restante parte della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa;
- che con deliberazione n. del la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato lo schema tipo di convenzione recante la disciplina dei rapporti tra delegante e delegato e i "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" sui quali la Conferenza Permanente Regione Enti Locali ha espresso parere favorevole, come risulta dai verbali del 04/07/2007 e del 08/07/2009;
- che le parti, come sopra costituite e rappresentate, hanno convenuto sulla necessità di definire con la presente convenzione le modalità di espletamento delle procedure espropriative di che trattasi e di tutti gli adempimenti di esecuzione ad esse correlati in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale.



Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

la Regione Abruzzo delega al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo nonché le attribuzioni concernenti l'espletamento, nel rispetto di termini e modalità previsti del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (Capo III, IV e V), di tutte le incombenze gestionali ed esecutive strettamente collegate al procedimento espropriativo, qui di seguito elencate:

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01);
- Procedura espropriativa: fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01);
- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;
- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi



provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;

- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

Al fine di consentire l'espletamento delle attività sopra elencate, l'Amministrazione Provinciale di Chieti determina gli oneri finanziari di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché gli oneri amministrativi connessi alla procedura espropriativa tenendo conto anche dei Criteri di cui all'Allegato A della D.G.R. n°del..... la cui disponibilità è resa dal proponente l'impianto di che trattasi.

Qualora l'opera di che trattasi non venisse realizzata o ultimata per le funzioni delegate di cui al presente art. 1, tutti i costi resteranno a carico del medesimo Proponente.

Art. 2

Le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare il crono programma delle attività che verrà accluso alla convenzione al momento della sottoscrizione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Le aree espropriate e/o asservite e le opere realizzate saranno intestate a

Art. 4

L'Amministrazione Provinciale di Chieti, nominerà in relazione alla procedura di esproprio in oggetto il responsabile del procedimento che, ai sensi della vigente disciplina normativa, curerà integralmente



l'espletamento delle prescritte procedure tecniche ed amministrative preordinate all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto in oggetto.

Art. 5

La Regione Abruzzo resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e controversia dovesse insorgere in merito alla procedura espropriativa, alla stima delle indennità di esproprio, occupazione e/o asservimento da parte delle ditte espropriande ed altri e pertanto non ricorre il caso di cui all'art. 5 comma 8 della L.R. n.7/2010.

Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, li

Per la Provincia di Chieti


Il Dirigente del Settore Genio Civile, Sicurezza, Espropri

(.....)

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

(.....)



Handwritten signature and initials.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
 POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITALI,
 PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 PESCARA

27 GEN. 2014

VISTO D'ARRIVO

Serv./Resp.le Proc.to

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
 (art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387)

Alla Regione Abruzzo
 Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria,
 Inquinamento Acustico, Elettromagnetico,
 Rischio Ambientale SINA
 Via Passolanciano n. 75
 65124 PESCARA

27 GEN 2014
 RA/24513

Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA – art. 12 D.Lgs. 387/03

Il/la sottoscritto/a CESARE FERA nato/a il 07/11/1966
 a MILANO Provincia MI, residente a MILANO Provincia MI
 in Via CAVOUR, 7 n° MI, C.F. FRECSR66S07F205N,
 in qualità di Legale Rappresentante della Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l avente sede
 legale in Via CAVOUR, 7 del Comune di MILANO Provincia MI

CHIEDE

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione (modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione) e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica (specificare la potenza elettrica) da fonti rinnovabili (specificare quale tipo) da ubicarsi nel Comune di MONTAZZOLI Provincia CH località MONTE CIVITA foglio/i.....particella/e.....
 di cui dichiara: MNT: F. 11 part. 67, 68, 69, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 159, 161, 162
F. 7 part. 7, 9, 14

- di esserne proprietario;
- di essere titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e gestione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs 387/03 per la durata minima di 20 (venti) anni, relativamente agli impianti fotovoltaici e 12 (dodici) anni, relativamente agli altri impianti;
- di averne titolo in forza di un espresso e specifico consenso da parte del proprietario dell'immobile, risultante da contratto stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. A tal fine, il regolamento contrattuale deve obbligatoriamente contenere la seguente clausola "La ditta è autorizzata a realizzare e gestire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al D. Lgs. n.

ALLEGATO come parte integrante alla del. 278 del 14 APR 2014
 n. 278 del 14 APR 2014
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garten)
Handwritten signature

387 del 29/12/2003, per la durata minima di 20 anni, relativamente agli impianti fotovoltaici e 12 anni, relativamente agli altri impianti”.

avvalersi della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/01 e pertanto di disporre del capitale sociale/proprio richiesto ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA INOLTRE:

- a) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- e) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;
- f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- h) l'inesistenza, a carico della società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- i) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- j) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di MILANO N° 1646490 per la seguente attività:
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO E LA TRASFORMAZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, NONCHE' LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA DELLA STESSA.


Data... 27/01/2014.....

Firma.....

FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.r.l.
Sede legale: Piazza Cavour, 7 - 20121 MILANO
Tel. 02 62680471 Fax 02 32066804
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 13383980151

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 29.04.2014, n. 316

Approvazione dell'Accordo Multiregionale di Programma tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Abruzzo e le altre Regioni coinvolte, per l'attuazione di azioni complementari e funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico Nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso emanato dal MIUR di cui al Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE**RICHIAMATI:**

- il Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257/Ric. approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e concernente: "Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali;
- il Decreto Direttoriale 12 luglio 2012 n. 414/Ric. approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e concernente: "Integrazioni all'Avviso 257/Ric del 30 maggio 2012"
- il Decreto Direttoriale del 14 dicembre 2012, n. 18, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e concernente: "Approvazione graduatoria dei progetti ammessi";
- il Decreto Direttoriale dell'11 ottobre 2013 n. 1883, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di ammissione a finanziamento dei progetti con la rimodulazione dei costi effettuata dagli esperti tecnico-scientifici;
- il Programma Nazionale della Ricerca 2011 - 2013 ("PNR"), predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato "MIUR") e approvato dal CIPE il 23 marzo 2011;
- la Comunicazione della Commissione Europea "Europa 2020" [COM(2010) 2020] del 3 marzo 2010 relativa alla Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, in data 30.11.2011, n. COM(2011) 808, in merito al Programma quadro di ricerca e innovazione "Horizon 2020";
- L.R. 40 del 8/8/2012 "Promozione e Sviluppo del sistema produttivo regionale", artt. 10 e 11;
- Programma Operativo Regione Abruzzo - POR FESR Abruzzo 2007-2013, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" approvato con Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162P0001 del 17.08.2007";
- Programma Attuativo Regionale PAR Risorse FSC Abruzzo 2007/2013 recepito dal CIPE con delibera del 30/09/2011 n. 79/2011;

CONSIDERATO che:

- in data 30 maggio 2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 257/Ric. ha emanato un Avviso per lo sviluppo ed il potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali.
- i Cluster, quali aggregazioni pubblico-private finalizzate all'innovazione in specifici ambiti tecnologici, rappresentano i nuovi driver di sviluppo del sistema economico nazionale ed un volano per la crescita delle realtà imprenditoriali e scientifiche locali, in quanto in grado di intercettare ed organizzare le progettualità provenienti dai territori proiettandole in una dimensione internazionale;
- i Cluster, infatti, possono interconnettersi con le principali piattaforme tecnologiche europee e fungere da propulsori della crescita economica sostenibile dell'intero sistema economico nazionale, in linea con gli indirizzi e gli obiettivi comunitari (Horizon 2020, il Programma Europeo per la ricerca e l'innovazione per il 2014/2020) e nazionali (Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013) di riferimento;
- l'Avviso suddetto prevede la concessione di agevolazioni finanziarie alle aggregazioni strutturalmente organizzate composte da imprese, università e enti pubblici di ricerca per la realizzazione di quattro progetti che prevedano investimenti nella ricerca, sviluppo e formazione del capitale umano in nove ambiti scientifico-tecnologici strategici per lo sviluppo e la competitività del Paese

corredati da un Piano pluriennale di Sviluppo Strategico;

- l'articolo 2 comma 3 del suddetto Avviso prevede che i Piani Strategici di sviluppo presentati dai Cluster vengano accompagnati da una manifestazione di interesse da parte delle Regioni interessate allo sviluppo di investimenti in R&S in determinati ambiti applicativi, al fine di sostenere anche finanziariamente, nell'ambito di specifici Accordi di Programma con il MIUR, attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e valorizzazione dei Cluster;
- con la determinazione dirigenziale DI9/55 dell' 8/08/2011 è stato approvato il programma di lavoro presentato dalla Ditta "Innovazione Automotive e Metalmeccanica Soc.Cons.a r.l. - IAM" - p.iva 02254380690, a valere sulla Deliberazione di Giunta regionale n. 559 del 19.07.2010 "Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione";
- il suddetto soggetto gestore del Polo di Innovazione Automotive, Ditta "Innovazione Automotive e Metalmeccanica Soc.Cons.a r.l. - IAM" - p.iva 02254380690, partecipa formalmente, in qualità di soggetto aggregato, al Progetto "Cluster Tecnologico nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", approvato dal MIUR con Decreto Direttoriale del 14/12/2012, n. 18;
- le strategie di sviluppo della Regione Abruzzo, delineate dai documenti di programmazione regionale, sono orientate a stimolare e incentivare le aggregazioni di imprese e le integrazioni tra imprese, Università e mondo della ricerca, attraverso la creazione dei Poli di Innovazione e la promozione della ricerca e dei servizi avanzati e, pertanto, risultano coerenti con gli obiettivi dell'Avviso sopra citato;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 593 del 18/09/2012 avente ad oggetto: "Avviso del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali - Manifestazione di interesse della Giunta Regionale d'Abruzzo al sostegno di Cluster che prevedono la partecipazione di raggruppamenti abruzzesi",

con la quale si dispone di supportare e sostenere anche finanziariamente attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e valorizzazione di Cluster proposti nell'ambito dell' "Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali", adottato con Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257/Ric., approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che prevedano la partecipazione di raggruppamenti abruzzesi e che risultino coerenti e funzionali rispetto alle strategie di sviluppo regionale;

PRESO ATTO che il Ministero, con Decreto Direttoriale del 14/12/2012, n. 18, ha approvato la graduatoria delle proposte presentate, rinviando a successivo atto la concessione delle agevolazioni finanziarie, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui al D.D. n. 257/Ric del 30/05/2012;

DATO ATTO che il PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013, come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 658 del 16/09/2013, prevede per la linea I.2.3.a, risorse per € 1.078.960,00 con imputazione sul capitolo di bilancio regionale 08.02.002 - 282000, quale "Quota FSC 2012", totalmente a valere sul FSC, articolate negli interventi "Intervento 1 - Azioni di sistema volte a promuovere lo sviluppo territoriale di filiere e reti di imprese, anche in rete europea" e "Intervento 2 - Fornitura di servizi avanzati per filiere e reti di imprese";

RILEVATO che il Vice Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo con delega allo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Informatica, con nota prot. n. 322/Segr. del 18.06.2013, ha rappresentato l'opportunità di sostenere, nel limite dell'importo massimo di € 300.000,00, le attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", nell'ambito del richiamato "Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali",

VISTA la propria Deliberazione n. 729 del 14 ottobre 2013 avente ad oggetto: "PAR FSC 2007-2013 - Linea di azione I.2.3.a. - Individuazione dei progetti attuativi" che relativamente all' Intervento 2: "Fornitura di servizi avanzati per filiere e reti di imprese",

previsto nella Linea di Azione I.2.3.a individua due progetti, disponendo uno stanziamento complessivo di € 500.000,00, di cui € 300.000,00 a favore del Progetto n. 1 "Sostegno al Cluster Tecnologico nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, altresì, individua quale Struttura responsabile del medesimo Progetto il Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione;

CONSIDERATO che:

- la Regione Marche, nell'ambito del Coordinamento nazionale per le politiche per la ricerca e l'innovazione, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha promosso un continuo ed ampio confronto con il Ministero e le altre Regioni per la predisposizione di un testo condiviso dell'Accordo multiregionale di programma, che dovrà essere preventivamente adottato, con proprio atto, da ogni Regione, prima della sua sottoscrizione in forma congiunta fra le Regioni interessate ed il Ministero.
- l'Accordo, definisce obiettivi e finalità, gli impegni tra le parti, il quadro finanziario delle risorse che verranno disposte, la durata e l'entrata in vigore dello stesso.
- l'Accordo, inoltre, prevede l'istituzione di un Comitato Tecnico, a cui partecipano il Ministero, le Regioni e il Presidente dell'Organismo di coordinamento e gestione del Cluster, al fine di assicurare la corretta ed efficace attuazione dello stesso e la definizione di ulteriori linee di intervento a valere sulla nuova programmazione comunitaria;
- con l'Accordo, la Regione Abruzzo, così come le altre Regioni coinvolte nell'attuazione del Cluster, si impegna nei confronti del Ministero ad implementare un programma coordinato di azioni complementari e/o funzionali per lo sviluppo e valorizzazione del Cluster, al fine di supportare sinergicamente gli interventi nazionali previsti nell'Avviso a sostegno della ricerca, dello sviluppo e della formazione del capitale umano;
- che in data 10/04/2014 si è formalmente costituito il Cluster Tecnologico Nazionale TRASPORTI ITALIA 2020, selezionato dal MIUR in attuazione dell'Avviso di cui al D.D. 257/Ric del 30/05/2012, nella forma

giuridica di Associazione, denominata "Cluster Trasporti Italia 2020";

RITENUTO di approvare lo schema di Accordo di Programma, di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Abruzzo e le altre Regioni coinvolte per l'attuazione di azioni complementari e funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico Nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso emanato dal MIUR con Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 e succ. mod.;

PRESO ATTO che le azioni complementari e/o funzionali che verranno sostenute finanziariamente dalla Regione Abruzzo per lo sviluppo e la valorizzazione del suddetto Cluster, in sinergia con gli interventi previsti dal Ministero ai sensi del suddetto Avviso di cui al D.D. 257/Ric del 20 maggio 2013, sono:

- Qualificazione, consolidamento e sviluppo del Cluster Tecnologico nazionale anche al fine della definizione del posizionamento strategico dello stesso nel panorama internazionale sulle tematiche di riferimento;
- Networking e Business development;
- Animazione, promozione e valorizzazione del Cluster Tecnologico nazionale al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di competenze tra gli attori in specifici ambiti tecnologici;
- Formazione capitale umano e attrazione talenti, per favorire il trasferimento delle tecnologie e delle soluzioni tecnologiche avanzate, la mobilità e l'attrattività di ricercatori e la formazione di figure professionali altamente qualificate e con competenze specialistiche;

PRESO ATTO che per l'attuazione delle suddette azioni, la disponibilità finanziaria complessiva è pari ad € 300.000,00 e trova capienza sul capitolo del bilancio regionale 08.02.002 - 282000 per il corrente esercizio finanziario a valere sulle risorse FAS - Linea di azione I.2.3 a - Intervento 2 - Progetto 1;

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione al progetto indicato, erogare le relative risorse all'Organismo territoriale di

riferimento “Ditta Innovazione Automotive e Metalmeccanica Soc.Cons.a r.l. – IAM” – P.IVA 02254380690, con sede in Santa Maria Imbaro (CH), Via Nazionale snc, formalmente incluso nella compagine sociale dell’Associazione “Cluster Trasporti Italia 2020”;

RITENUTO di adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti attraverso la compilazione del SAD, con successivo atto da parte del Dirigente del Servizio responsabile della linea di Azione del PAR FSC 2007/2013 I.2.3.a;

RITENUTO di assumere gli impegni di spesa con successivo atto del Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione, della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo;

RITENUTO, altresì, di:

- dare mandato al Componente la Giunta con delega allo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Informatica di provvedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione della Regione Abruzzo ad apportare al suddetto Accordo le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e a curare gli adempimenti che deriveranno dall’attuazione dello stesso;

SENTITO il Dirigente del Servizio responsabile della linea di Azione del PAR FSC 2007/2013 I.2.3.a;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali Ricerca e Innovazione della Regione Abruzzo, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente trascritte:

1. **di approvare** lo schema di Accordo di Programma, di cui all’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, da sottoscrivere tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione Abruzzo e le altre Regioni coinvolte per l’attuazione di azioni complementari e funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico Nazionale “Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina”, ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso emanato dal MIUR con Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 e succ. mod.;

2. **dare mandato** al Vice Presidente della Giunta Regionale con delega allo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Informatica di provvedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma;
3. **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione della Regione Abruzzo ad apportare al suddetto Accordo le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e a curare gli adempimenti che deriveranno dall’attuazione dello stesso;
4. **di stabilire** che le azioni complementari e/o funzionali che verranno sostenute finanziariamente dalla Regione Abruzzo per lo sviluppo e la valorizzazione del suddetto Cluster, in sinergia con gli interventi previsti dal Ministero ai sensi del suddetto Avviso di cui al D.D. 257/Ric del 20 maggio 2013, sono:
 - Qualificazione, consolidamento e sviluppo del Cluster Tecnologico nazionale anche al fine della definizione del posizionamento strategico dello stesso nel panorama internazionale sulle tematiche di riferimento;
 - Networking e Bussiness development;
 - Animazione, promozione e valorizzazione del Cluster Tecnologico nazionale al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di competenze tra gli attori in specifici ambiti tecnologici;
 - Formazione capitale umano e attrazione talenti, per favorire il trasferimento delle tecnologie e delle soluzioni tecnologiche avanzate, la mobilità e l’attrattività di ricercatori e la formazione di figure professionali altamente qualificate e con competenze specialistiche;
5. **di prendere atto** che per l’attuazione delle suddette azioni, la disponibilità finanziaria complessiva è pari ad € 300.000,00 e trova

- capienza sul capitolo del bilancio regionale 08.02.002 – 282000 per il corrente esercizio finanziario a valere sulle risorse FAS - Linea di azione I.2.3 a – Intervento 2 – Progetto 1;
6. **di erogare** le relative risorse all'Organismo territoriale di riferimento Ditta "Innovazione Automotive e Metalmeccanica Soc.Cons.a r.l. – IAM" - P.IVA 02254380690, con sede in Santa Maria Imbaro (CH), Via Nazionale snc;
 7. **di stabilire** che gli impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione;

8. **di pubblicare** per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
9. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Giunta Regionale, nella qualità di Organismo Responsabile della Programmazione e Attuazione (OdP) del PAR FSC della Regione Abruzzo 2007-2013.

Seguono allegati

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

ALLEGATO "A" ALLA D.G.R.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione
del Cluster Tecnologico Nazionale

"Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina"


nel quadro dell' Avviso di cui al D.D. 257/Ric del 30/05/2012

nelle REGIONI

Roma,

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 316 del 29 APR 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garient)



SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

e

la REGIONE

la REGIONE

la REGIONE

la REGIONE

.....

(LE PARTI)

VISTO l'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e in particolare, il comma 2 bis) che prevede l'obbligo di sottoscrizione degli accordi con firma digitale o firma elettronica avanzata o firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999 e ss.mm.ii. recante il *"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori"* e ss.mm.ii.;

VISTO il D. M. n. 593 dell'8 agosto 2000 *"Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297"* e ss.mm.ii. e, in particolare, il D. M. del 6.12.2005 n. 3245/Ric. ed il D. M. del 2 gennaio 2008 *"Adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C.323/01"*;

VISTI, in particolare, gli artt. 12 e 13 del citato D. M. n. 593/2000 recanti rispettivamente *"Progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal Murst per la realizzazione di obiettivi specifici"* e *"Specifiche iniziative di programmazione"*;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

VISTA la Legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modificazioni, del D. L. 16 maggio 2008 n. 85 recante *"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244"* con la quale è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR);

VISTO il D.P.C.M. del 6 agosto 2008 *"Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 121;*

VISTA la Comunicazione COM(2008) 652 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni *"Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea"* che identifica come una delle priorità assolute l'attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione per il raggiungimento dell'eccellenza dei Cluster europei;

VISTO il D.P.R. del 20 gennaio 2009 n. 17 *"Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del MIUR"*;

VISTA la Comunicazione COM(2011) 808 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni *"Orizzonte 2020"* nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 e che prevede tre priorità che si rafforzano reciprocamente: 1. generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2. promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, anche attraverso il sostegno alle PMI; 3. innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato.

VISTO l'art. 9, comma 1, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70 recante *"Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"*, convertito dalla Legge 106/2011;

VISTI gli artt. 60, 61, 62, 63 del D. L. 22 giugno 2012 n. 83 recante *"Misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012;

VISTO il D.M. n.115 del 19 febbraio 2013 concernente *"Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"*;

VISTO l'Avviso di cui al D. D. n. 257/Ric del 30 maggio 2012, come modificato e integrato dal D. D. n. 414 del 12 luglio 2012, finalizzato alla nascita e allo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali da identifica-

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

re come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori dell'intero sistema economico nazionale;

VISTO il D. D. del Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca prot. n. 18 del 14 dicembre 2012, che ha approvato le graduatorie finali relative alle domande presentate per l'Avviso D. D. n. 257/Ric del 30 maggio 2012 e giudicato ammissibili alle agevolazioni n. 8 (otto) domande presentate, come di seguito elencate:

1. CTN01_00163 *Fabbrica Intelligente (CFI)*
2. CTN01_00063 *Chimica verde (GreenChem)*;
3. CTN01_00177 *Scienze della vita (ALISEI)*;
4. CTN01_00176 *Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina (Trasporti Italia 2020)*;
5. CTN01_00230 *Agrifood (C.L.A.N.)*
6. CTN01_00034 *Tecnologie per le Smart Communities (CTN-TSC)*
7. CTN01_00236 *Aerospazio (CTNA)*
8. CTN01_00128 *Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV)*

VISTO che con Decreto Direttoriale n. 1883 dell' 11 ottobre 2013 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale ha provveduto alla rideterminazione dei costi dei progetti ammessi a finanziamento, di cui alla graduatoria approvata con Decreto Direttoriale del 14 dicembre 2012, n. 18;

CONSIDERATO il Protocollo d'Intesa siglato in data 25 giugno 2009 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e i Presidenti delle Regioni della Convergenza, per l'attuazione del PON R&C;

CONSIDERATO che l'art. 6 del citato Avviso D. D. 257/Ric del 30 maggio 2012 assegna alle domande ammesse a finanziamento risorse pari a complessivi 368 milioni di euro a valere sui fondi FAR (comma 1) e ulteriori 40 milioni di euro a carico del PON R&C 2007-2013 per le quote di attività progettuali da svolgersi nelle Regioni Convergenza, a valere sul FESR (50%) e sul DFS (50%) (comma 2);

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale n. 9 del 27 febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti, le risorse disponibili di cui all'art. 6 del citato Avviso D. D. 257/Ric del 30 maggio 2012 sono state incrementate con risorse reperite nell'ambito del Piano del Riparto del FAR per l'anno 2012;

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 dette risorse aggiuntive sono state allocate a copertura finanziaria delle domande giudicate ammissibili alle agevolazioni di cui al D.D. n.257/Ric del 30 maggio 2012;

CONSIDERATO che nella graduatoria di domande giudicate ammissibili con D. D. del Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca prot. n. 18 del 14 dicembre 2012 rientra il Cluster id. CTN01_00176 denominato "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina" comprensivo dei progetti CTN01_00176, finanziato per un importo pari a € 300.000,00



SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Recepimento delle premesse e termini di riferimento

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito "Accordo").
2. Agli effetti del presente Accordo si intendono:
 - a) per MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) per Regioni, le Amministrazioni regionali che, ai sensi dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012 hanno prodotto la lettera di intenti,
 - c) per Parti, il MIUR e le Regioni che sottoscrivono il presente Accordo;
 - d) per Parti finanziatrici, le Regioni che finanziano le azioni indicate nell'art.4 del presente Accordo;
 - e) per Parti non finanziatrici, le Regioni che non partecipano finanziariamente alle azioni indicate nell'art. 4 del presente Accordo, ma che si riservano di individuare risorse finanziarie da destinare alle annualità successive ad integrazione di quanto attualmente previsto;
 - f) per Cluster, il Cluster Tecnologico Nazionale CTN01_00176 - Denominazione "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina"
 - g) per Piano di Sviluppo strategico del Cluster, la cornice strategica presentata unitamente ai Progetti dal Cluster ai sensi dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012
 - h) per Organo di Coordinamento e Gestione, l'Organo costituito nel Cluster ai sensi dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012
 - i) per Governance del Cluster, il modello organizzativo del Cluster

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Accordo sono la definizione e la messa a sistema delle attività complementari e/o funzionali allo sviluppo, alla valorizzazione e alla promozione del Cluster "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina" di cui all'Allegato 1 promosse nell'ambito dei rispettivi territori dalle Regioni sottoscrittrici dell'Accordo.
2. In particolare, le attività avranno come oggetto:
 - a) la realizzazione di specifiche azioni (animazione, formazione, promozione, internazionalizzazione, open innovation, foresight tecnologico ecc...) complementari e funzionali allo start-up e allo sviluppo del Cluster, a complemento dei progetti ad oggi ammessi a finanziamento dal MIUR di cui all'Allegato 1;



SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

- b) la definizione e l'attuazione tra MIUR e Regioni di ulteriori linee di intervento che, sulla base della *governance* del Cluster, favoriscano processi di sviluppo e di potenziamento del Cluster, attraverso un programma coordinato di attività e comprensivo di azioni di monitoraggio e valutazione nella logica della Smart Specialization, per l'integrazione e cooperazione fra sistema della ricerca e sistema produttivo e lo sviluppo della rete dei servizi nei rispettivi territori regionali anche in vista della nuova programmazione.
3. Le azioni, di cui al precedente comma 2, sono finalizzate al consolidamento e alla valorizzazione del Cluster promuovendo una strategia coordinata di sviluppo su base territoriale, anche in raccordo con le Aggregazioni pubblico-private esistenti nelle Regioni ed una sistematica efficace sinergia tra tutte le Parti, secondo il modello di *governance* individuato nel Piano strategico del Cluster.

Articolo n 3.*Impegni delle Parti*

1. Sulla base delle Premesse, le Parti:
- a. convengono sulla *mission* del Cluster quale piattaforma intermedia di integrazione e soggetto catalizzatore ed organizzatore di progettualità provenienti dai territori, aperto e inclusivo nei confronti di tutti i soggetti portatori di competenze e conoscenze negli ambiti tecnologici di riferimento;
 - b. condividono le linee di intervento ricomprese nel presente Accordo e ne riscontrano la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza;
 - c. convengono che gli interventi ricompresi nel presente Accordo siano anche a supporto del Cluster "*Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina*" i cui all' Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012;
 - d. concordano sull'opportunità di implementare anche con accordi e atti integrativi le azioni di cui al successivo articolo 4;
2. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, si impegnano ad individuare e definire congiuntamente tutte le azioni e le modalità necessarie alla migliore realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2;

Nel dettaglio:

il MIUR, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze si impegna a:

- a) Attivare ed utilizzare integralmente, nei tempi indicati nel successivo articolo 8, le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti del Cluster approvati con Decreto Direttoriale dell'11 ottobre 2013 n. 1883, di cui all'allegato 2;

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

- b) Realizzare le attività di monitoraggio *in itinere* dei progetti fino alla loro scadenza e, se necessario, proporre eventuali aggiornamenti e/o modifiche;
- c) Attivare forme di stretta collaborazione con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrative e di snellimento dei processi decisionali, di valutazione e controllo.
- d) Individuare eventuali ulteriori progetti specifici e risorse aggiuntive da rendere disponibili attraverso specifici accordi integrativi, a valere sulla nuova programmazione 2014 - 2020

Le Regioni, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni, competenze e territori, si impegnano a:

- a) Mettere a disposizione le rispettive strutture territoriali a supporto delle aggregazioni pubblico-private regionali di riferimento del Cluster;
- b) Attivare e realizzare, rispettando i termini concordati, le attività riportate nell'allegato 1 al presente Accordo;
- c) Individuare ulteriori linee di intervento, con ricadute territoriali, a supporto del Cluster attraverso il coordinamento di tutti i settori delle rispettive Amministrazioni;
- d) Promuovere il partenariato locale pubblico-privato e attivare azioni nel territorio di competenza coordinate con le politiche del Cluster;
- e) Individuare eventuali ulteriori risorse aggiuntive (anche private) da rendere disponibili per specifici accordi integrativi, a valere sulla nuova programmazione;
- f) Individuare, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b), in stretta collaborazione con l'organismo di coordinamento del Cluster, linee di intervento e azioni a supporto del Cluster a valere sulla nuova programmazione, da proporre al Comitato Tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 5;
- g) Attivare forme di stretta collaborazione con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrative e di snellimento dei processi decisionali, di valutazione e controllo.

Articolo 4

Copertura finanziaria delle azioni complementari e/o funzionali previste dall'Accordo

1. La copertura finanziaria delle azioni di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) previste dall'Accordo sarà garantita per la prima annualità (2014) dalle Parti finanziatrici per un totale di € e avverrà secondo il dettaglio di riportato nella tabella che segue:

PARTI FINANZIATRICI	IMPORTO	FONTE FINANZ.
REGIONE		

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

REGIONE		
REGIONE		
.....		
TOTALI		

2. Per le annualità successive la copertura finanziaria delle azioni complementari e/o funzionali previste dall'Accordo, verrà disposta attraverso specifici accordi integrativi.
3. Le azioni e l'articolazione delle risorse per ciascuna Parte finanziatrice sono descritte nell'Allegato 1;

Articolo n. 5*Comitato Tecnico dell'Accordo*

1. Per l'attuazione, del presente Accordo, è istituito un Comitato Tecnico ("Comitato"), composto da n. 2 persone designate dal MIUR, di cui uno con funzioni di Presidente, e da n. 1 persona designata con nota dell'Assessore competente di ciascuna Regione firmataria del presente Accordo. Partecipa al Comitato il Presidente dell'Organismo di coordinamento e gestione del Cluster.
2. Ai lavori del Comitato potranno essere invitati i rappresentanti degli altri Ministeri competenti in materia in relazione agli ambiti tematici del Cluster e, su richiesta di una delle Parti e a seconda delle tematiche da affrontare, anche esperti di riconosciuta competenza. A supporto dei lavori e delle attività del Comitato possono essere invitate a partecipare le organizzazioni e le strutture amministrative delle Parti, ciascuna per le rispettive competenze.
3. La nomina dei componenti del Comitato dovrà avvenire - con decreto del MIUR- entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Le sostituzioni e/o le integrazioni dei componenti devono avvenire con le stesse modalità di nomina prevista dal presente comma, a seguito di comunicazione scritta alle Parti. Entro i successivi 30 giorni il MIUR provvederà ad emanare il nuovo decreto di nomina.
4. Il decreto di nomina del Comitato, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, determina gli eventuali oneri per il suo funzionamento, che saranno a carico delle singole Amministrazioni rappresentate e partecipanti.
5. Il Comitato ha il compito di:
 - a) assicurare, tramite il raccordo con i competenti uffici regionali e nazionali, la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo;
 - b) monitorare lo stato di attuazione del presente Accordo e relazionare alle Parti;

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

- c) individuare e comunicare alle Parti eventuali nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili da allocare sul presente Accordo;
- d) proporre alle Parti eventuali proroghe e/o rinnovi dei termini di efficacia del presente Accordo, di cui al successivo art.8;
- e) assicurare che le attività del Cluster siano coerenti con gli indirizzi strategici delle politiche regionali, nazionali ed europee;
- f) proporre alle Parti la definizione di ulteriori linee di intervento di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b), a valere sulla nuova programmazione, da inserire in nuovi accordi o atti integrativi, sulla base delle indicazioni pervenute dal MIUR ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettere d) ed e), nonché dalle Regioni ai sensi dell'articolo 3 comma 4, lettere c), e) e f);
- g) proporre alle Parti le richieste di adesione di ulteriori Regioni la cui partecipazione ed azione sia necessaria e/o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.;

Qualora nei casi di cui ai punti e), f) e g) si rendesse necessario il ricorso ad una votazione, potranno esprimersi a riguardo unicamente il MIUR e le Parti finanziatrici.

- 6. Il Comitato si riunisce, su convocazione del proprio Presidente, la prima volta entro 15 giorni dalla nomina per l'insediamento e per fissare i criteri per l'emanazione del regolamento interno relativo al proprio funzionamento.
- 7. Il Comitato produrrà relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'Accordo, inviandole, attraverso il suo Presidente, per opportuna conoscenza e presa d'atto, a ciascuna delle Parti.
- 8. Il Comitato, al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, può proporre integrazioni, modifiche e aggiornamenti, opportunamente motivati, al presente Accordo.
- 9. Il Comitato dura in carica fino al completamento delle attività approvate per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo.

Articolo n. 6*Termine dell'Accordo*

- 1. Il presente Accordo entra in vigore al momento della sottoscrizione e ha durata triennale ovvero fino al completamento dei progetti e delle azioni e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo ovvero dalle normative contabili. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte anche con specifici Accordi integrativi.



SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo n. 7

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti.

1. Possono aderire all'Accordo, anche con risorse aggiuntive, e secondo le modalità che saranno definite dal Comitato Tecnico di cui al precedente art. 5, altre Regioni nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa, la cui partecipazione ed azione sia necessaria e/o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione, ivi incluso a trasmetterlo agli organi di controllo, ove così previsto dalla pertinente regolamentazione.

Il presente Accordo, sottoscritto (con firma digitale o firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata) in n. copie originali, sarà sottoposto alle prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

Roma, li

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Regione

Regione

Regione

Regione

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

AZIONE 1	Qualificazione, consolidamento e sviluppo	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
OBIETTIVI	
RISULTATI									
ATTIVITA'	DESCRIZIONE								
TOTALE RISORSE AZIONE 1	A	Risorse finanziarie complessive da parte della Regione							
	B	Ulteriori asset disponibili (descrivere)							

AZIONE 2	Sviluppo dei meccanismi di aggregazione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
OBIETTIVI	
RISULTATI									
ATTIVITA'	DESCRIZIONE								
TOTALE RISORSE AZIONE 2	A	Risorse finanziarie complessive da parte della Regione							
	B	Ulteriori asset disponibili (descrivere)							

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 05.05.2014, n. 330

L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"- Autorizzazione anticipazione periodo di ricerca e raccolta tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio 2014 .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

VISTO che, a sensi dell' art. 2 comma 1 lettera d), il periodo di raccolta del Tartufo bianchetto (Tuber Borchii Vitt) è consentito dal 15 gennaio al 15 aprile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 1, la Regione Abruzzo ha individuato nel Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura (C.Re.A.T.) della Direzione Politiche Agricole l'organismo idoneo per le attività di studio, indagine, sperimentazione, valorizzazione e divulgazione concernenti il settore tartufo ;

DATO ATTO che, ai sensi del l'art. 4 comma1 lettera b) la Giunta Regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartuficolo del territorio regionale , può con propria deliberazione variare i periodi di ricerca e raccolta di tutte o parte delle specie di tartufi, per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'art. 3;

PRESO ATTO che, con nota del 01/04/2014 (prot. di entrata n° RA 955443 del 04.04.2014), le Associazioni riconosciute "Micologica Tartufai d'Abruzzo" di Perano, "Tartufai Val Pescara" di Manoppello e "A.L.I.R.T.A." di Archi , hanno trasmesso al C.Re.A.T, tramite il Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio, la richiesta di anticipazione del periodo di raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 maggio al 1 maggio 2014;

PRESO ATTO che, con la nota n° 5574 del 15.04.2014 e la successiva integrazione n.117444 del 30.04.2014 trasmesse allo Scrivente Servizio, il Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.), considerate le motivazioni addotte dalle Associazioni indicate nel "preso atto" di cui sopra, esprime parere favorevole all'apertura anticipata del calendario di ricerca e raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio ;

RITENUTO, ancora, di dovere autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ed il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio, hanno attestato la legittimità del presente provvedimento, ognuno per quanto attiene alle rispettive competenze;

VISTA la L.R. 77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

- a. **di approvare** l'apertura anticipata del calendario di ricerca e raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio ;
- b. **di autorizzare** il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento

sul B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

- c. **di autorizzare**, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
- d. **di autorizzare** il Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armenti a notificare il presente provvedimento al Comando Regionale del Corpo Forestale

dello Stato per le procedure di propria competenza ;

- e. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;
- f. **avverso** il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.

Seguono allegati

Le Associazioni dei Tartufai Abruzzesi delle tre Province Pedemontane. (Chieti, Pescara e Teramo.)



Spett. Le Regione Abruzzo
Direzione Agricoltura
Servizio Politiche Forestali,
Demanio ed Armentizio
Ufficio di Politiche Forestale Regionale
Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Boschivo.

Oggetto: richiesta di apertura anticipata dello scorzone

Con la presente, le Associazioni dei tartufai delle tre Province sopra elencate chiedono alla Giunta Regionale l'apertura anticipata al 1 maggio per il 2014 del tuber aestivum, (scorzone) anziché, il 15 maggio come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera (g).

Il motivo della richiesta è fondata in quanto nel mese di gennaio e febbraio la temperatura si è mantenuta mite, con valori alti rispetto alla media stagionale.

I venti sciroccali hanno avuto per lungo periodo l'influenza è questa ha determinato le poche nevicate e per un breve lasso di tempo.

La vegetazione delle piante diventata già rigogliosa con esplosione floreali anzitempo.

E' noto che il tartufo scorzone cresce col il caldo, " non a caso a scelto di maturare nel periodo estivo". Più è rigido l'inverno, più la stagione si posticipa.

Sentiti i pareri dei Presidenti del tre Associazioni riconosciute dalla Regione: (della Marsica, de L'Aquila "il raspino" e l'Associazione di Sulmona). considerando il loro territorio endogene rispetto alle altre Province e morfologicamente montuosa, non partecipano alla richiesta, ma condividono i motivi esposti sopra, ritengono che il calendario di raccolta per la loro Provincia rimanga l'apertura al 1 giugno del tartufo estivo.

Certi di un fattivo riscontro nella richiesta di cui sopra. Distinti saluti.

LA RICHIESTA E' SOTTOSCRITTA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI SEDI:

Associazione M. Tartufai Abruzzesi A.M.T.A.- Perano (CH).....

Associazione Tartufai Val Pescara - Manoppello (PE).....

L'Associazione Libera Raccolta Tartufi di Archi (CH).....

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio
La presente è stata composta da
n. 1 e conterrà
il documento e sarà presentato presso questo
Ufficio
il 5/5/2014

A. P. L.

SP. Politei
22/4/2014

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

COMANDO PROVINCIALE C.F.S.

Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.)
Via Asinio Herio - 66100 - CHIETI (CH)
Tel. (0871) 403329 - 41858 - Fax (0871) 63460; e-mail: cp.chieti@corpoforestale.it

Prot. n. 5574 del 15/4/14
pos. 05.01.02

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE PESCARA Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico e Armentizio
22 APR. 2014
Prot. RA 111780

Oggetto: L.R. 66/2012- Tartufi. Richiesta anticipo periodo di raccolta tartufo nero estivo

Giunta Regionale (Tuber aestivum Vitt.)

Giunta Regionale
Ufficio di Politica Forestale Regionale - Tutela e Valorizzazione
del Patrimonio Boschivo
Via Catullo, 17
PESCARA

Al Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio
Ufficio di Politica Forestale Regionale - Tutela e Valorizzazione
del Patrimonio Boschivo
Via Catullo, 17
PESCARA

In riferimento alla nota n. RA 95589 del 4 aprile c.a. di Codesto Servizio relativa alla richiesta di anticipo del periodo di raccolta del Tartufo nero estivo (*Tuber aestivum* Vitt.) avanzata dalle Associazioni:

- Micologica Tartufai Abruzzesi con sede a Perano (CH);
- Tartufai Val Pescara con sede a Manoppello (PE);
- Libera Raccolta Tartufi con sede ad Archi (CH),

con nota acquisita agli atti del Servizio con n. di protocollo 95543 del 4 aprile c.a.,

vista la Legge Regionale n. 66 del 21 dicembre 2012 che all'art. 4 comma 1 punto b) prevede la possibilità da parte della Giunta Regionale di variare il periodo di ricerca e raccolta del tartufo per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'art. 3, comma 3, e fra questi il Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.) della Direzione Politiche Agricole dislocato presso il Comando Provinciale C.F.S. di Chieti,

tenuto conto delle motivazioni espresse dalle stesse associazioni,

si esprime parere negativo alla richiesta di apertura anticipata del calendario di ricerca e raccolta del tartufo nero estivo (*Tuber aestivum* Vitt.) dal 15 al 1° maggio,

per le seguenti motivazioni:


-la richiesta contenuta nella nota delle associazioni, viene fatta a nome delle "Associazioni dei Tartufai Abruzzesi delle tre Province Pedemontane (Chieti, Pescara Teramo)", in realtà la nota viene sottoscritta da 2 delle 4 Associazioni di Chieti e da quella di Pescara, mentre non figura tra i richiedenti l'unica Associazione riconosciuta del teramano;

- va ricordato inoltre, che la prima stesura della vecchia L.R. 22/88 prevedeva l'apertura del calendario della specie al 15 giugno e con una successiva modifica venne anticipata al 1° giugno; l'attuale L.R. 66/2012, raccogliendo l'esigenza avanzata delle Associazioni nel corso dell'iter di approvazione delle normativa, ha previsto l'apertura del calendario al 15 maggio. Appare quindi esagerato pretendere un ulteriore anticipo del calendario anche se motivato da ragioni di carattere climatico e stagionali, dove peraltro non si prevede al contempo una chiusura parimenti anticipata.

-considerando infine che la chiusura della specie è avvenuta il 15 marzo con la forma "*uncinatum*" e che, su segnalazione degli stessi cercatori, moltissime tartufaie di "*scorzone*" sono attualmente oggetto di zappatura in periodo di chiusura, approfittando dell'apertura di altre forme, in particolare il *T. borchii* la cui chiusura è prevista per il 15 aprile, si ritiene indispensabile mantenere i 30 giorni di chiusura totale ai fini della tutela degli habitat della specie, assicurando al contempo la massima vigilanza da parte degli organi preposti, al fine di ridurre al massimo le attività illecite operate a danno del patrimonio tartuficolo regionale.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL C.Re.A.T.
Gabriele DE LAURENTIS



IL COMANDANTE PROVINCIALE C.F.S.
Livia MATTEI



ALLEGATO come parte integrante alla del-
nazione n. **330** del **5 MAG 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Geriani)



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

**SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO DH/31**
Ufficio Tutela e Gestione Patrimonio Boschivo
Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.)
Via Asinio Herio - 66100 Chieti
Tel. 0871/41858-403329
Fax 0871/63460

Chieti 30.04.2014

Prot. n. **117444**

Oggetto: L.R. 66/2012- Tartufi. Richiesta anticipo periodo di raccolta tartufo nero estivo
(*Tuber aestivum* Vitt.). Integrazione parere.



Al Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico
ed Armentizio
Ufficio Programmazione Finanziaria, funghi e tartufi
Via Catullo, 17
PESCARA

65100

Facendo seguito alla nota di cui al prot. n. 5574 del 15.04.2014 relativa al parere del C.Re.A.T. in merito alla richiesta di anticipo del periodo di raccolta del Tartufo nero estivo (*Tuber aestivum* Vitt.) dal 15 maggio al 1° maggio avanzata dalle Associazioni:

- Micologica Tartufai Abruzzesi con sede a Perano (CH);
- Tartufai Val Pescara con sede a Manoppello (PE);
- Libera Raccolta Tartufi con sede ad Archi (CH),

con nota acquisita agli atti del Servizio con n. di protocollo 95543 del 4 aprile c.a.,

-vista la Legge Regionale n. 66 del 21 dicembre 2012 che all'art. 4 comma 1 punto b) prevede la possibilità da parte della Giunta Regionale di variare il periodo di ricerca e raccolta del tartufo per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'art. 3, comma 3, e fra questi il Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.) della Direzione Politiche Agricole,

-fatte salve le motivazioni espresse in merito al parere negativo per un anticipo dell'apertura al 1° maggio,

-tenuto conto delle indicazioni concordate presso il Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio, anche allo scopo di uniformare la data di inizio raccolta della specie prevista al 10 maggio per la Regione Molise,

si esprime parere positivo all'apertura anticipata del calendario di ricerca e raccolta del tartufo nero estivo (*Tuber aestivum* Vitt.) dal 15 al 10 maggio.

Distinti saluti.
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Foresta Demanio Civico ed Armentizio
La presente è stata espressa in
n. **1** Data di emissione
Il responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL C.Re.A.T.
Gabriele DE LAURENTIS

Gabriele De Laurentis

5/5/2013

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 05.05.2014, n. 337

PAR FAS Abruzzo 2007-2013. Linea di azione VI 1.1.a. Intervento 2 "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali dell'Avviso Pubblico per la concessione dei contributi in c/capitale per interventi di messa in sicurezza e miglioramento degli edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) dall'art. 4 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, relativo alla programmazione 2007-2013 e del quale il CIPE ha preso atto nella seduta del 30 settembre 2011 con delibera n.79;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 323 del 28 maggio 2012 e n. 612 del 24 settembre 2012 con le quali, rispettivamente, si individuano i Responsabili di ciascuna linea di azione in cui è articolato il PAR FAS Abruzzo 2007-2013 e si approva il Piano finanziario di attuazione del predetto Programma attuativo regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 112 dell'11 febbraio 2013 con la quale, tra altro, è stata attribuita la gestione delle entrate e delle spese di bilancio regionale per l'esercizio in corso e sono stati assegnati, mediante l'allegato documento di "Assegnazione risorse finanziarie" aggregate per Direzione, i capitoli di spesa tra i quali, specificatamente, il capitolo 72000.1 UPB 13.02.003 denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: spese per la realizzazione di interventi in campo sociale e assistenziale" è stato assegnato, con uno stanziamento di cassa e di competenza pari ad € 6.884.400, alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 3 agosto 2012 con la quale è stata disposta, in ottemperanza alle deliberazioni

CIPE nn. 3/20 Il e 64/2011, la rimodulazione del piano finanziario del PAR FAS Abruzzo che, comunque, non ha comportato alcuna variazione per l'Intervento 2: "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale" della linea di azione VI. 1.1.a associata all'Area VI "Politiche di coesione territoriale"

PRESO ATTO che, in particolare, con la citata deliberazione n. 612/2012 è stata apportata una variazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 per l'iscrizione degli stanziamenti relativi al PAR FAS 2007-2013 con vincolo a scopi specifici relativamente alle risorse in argomento, successivamente accertate, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002 n. 3, art. 33, comma 2 bis, con n. 1967 del 10.10.2012 per € 149.424.816 ed imputate al capitolo di entrata 44000 UPB 04.03.012, giusta determinazione dirigenziale n. DA11/54 del 4.10.2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 16 settembre 2013 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del PAR FSC 2007-2013;

DATO ATTO che, con determinazione DL/80 del 12.4.2013, a termini dell'indicata deliberazione di Giunta Regionale n. 112, si è provveduto all'assegnazione delle risorse di cui al predetto capitolo 72000.1 al Servizio centro di responsabilità competente in materia di Politiche sociali;

PRECISATO che per l'intervento 2 "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale" della linea di azione VI. 1.1.a quale parte del Piano finanziario di attuazione del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 è prevista la spesa complessiva di € 4.297.000 ripartita per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 rispettivamente per € 429.700, € 859.400, € 1.718.800, € 859.400, € 429.700;

CONSIDERATO che lo strumento associato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 28 maggio 2012 all'indicata linea di azione VI. 1.1.a è l'Accordo di Programma Quadro da realizzare mediante atti di concessione in favore di soggetti pubblici proprietari di strutture sociali; che l'utilizzo di detto strumento, attuativo della programmazione negoziata e disciplinato dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle delibere CIPE 31 marzo 1997, n. 29 e 22 marzo 2006, n. 14, è stato reso obbligatorio nella precedente programmazione 2000- 2006 per le risorse FAS che alimentavano le Intese Istituzionali di Programma ma, il dovuto rispetto delle regole proprie si è rivelato complesso a discapito, spesso, del raggiungimento dell'obiettivo posto; inoltre, la rilevanza locale degli interventi contemplati nella citata linea di azione, nonché ragioni di efficacia ed efficienza, tenuto conto, allo stato, delle risorse umane impiegabili negli adempimenti necessari, inducono all'attuazione della programmazione *de qua* mediante Strumenti di attuazione diretta (SAD) che, diversamente dall'APQ, non richiede livelli di cooperazione Stato Regione e prevede procedure e regole flessibili e, quindi, adatte alla tipologia della linea di azione di che trattasi poiché improntate alla massima efficacia dell'azione pubblica;

VISTA la nota prot. RA/287364/DL del 19.11.2013 con la quale si chiedeva la riprogrammazione/ rimodulazione della linea di azione in relazione allo strumento attuativo previsto;

PRESO ATTO che nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 29.XII.2013 è stata approvata la modifica della linea di attuazione;

CONSIDERATO che, in conformità con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della L.R. n. 3/2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" i potenziali creditori delle risorse finanziarie di € 4.297.000 sono gli enti pubblici istituiti per legge o riconoscibili come pubblici in quanto perseguono fini pubblici o sono assoggettati al regime giuridico tipico (requisito soggettivo), proprietari di strutture destinate ad attività sociali (socio- assistenziali, socio-sanitarie, socio educative) di tipo residenziale a carattere comunitario, a prevalente accoglienza alberghiera o protette di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (requisito oggettivo) che intendano realizzare interventi di adeguamento sismico e miglioramento delle

strutture stesse rispondendo ad apposito avviso in via di predisposizione;

PRESO ATTO Il Servizio Politiche Sociali della sopra citata Direzione, competente per materia, ritiene che il SAD più idoneo sia un Avviso Pubblico da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale, sulla cui base formulare la graduatoria regionale per l'attribuzione dei contributi agli Enti Locali attuatori degli interventi.

DELIBERA

1. **di approvare** la scelta operata dal Servizio Politiche Sociali e di predisporre un Avviso Pubblico, sulla cui base formulare le graduatorie regionali per il riparto dei fondi, quali SAD per l'utilizzo dei fondi di cui alla Linea di Azione VI l.l.a. - "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale" - del PAR FAS Abruzzo 2007/2013;
2. **di approvare** detto Avviso Pubblico, dichiarandolo parte integrante del presente provvedimento, denominato "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A CARICO DEI FONDI FAS 2007-2013 PER INTERVENTI "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale"
3. **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Politiche Sociali, competente per materia, ad adottare tutti gli atti consequenziali per l'attuazione del presente Provvedimento, compreso l'impegno dei fondi e l'approvazione della graduatoria per il riparto dei contributi;
4. **di disporre** la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione, completa del seguente allegato:
- Avviso Pubblico;

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO come parte Integrante alla delib
 erazione n. 337 del 5 MAG 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Giarant)

[Handwritten signature]

DIREZIONE Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali
SERVIZIO Politiche Sociali – DL 33
Ufficio Rapporti con ASP, Cooperazione

AVVISO PUBBLICO

**PAR FAS Abruzzo 2007-2013. Linea di azione VI 1.1.a. Intervento 2
 “Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad
 attività sociali di tipo residenziale”.**

1. Premessa

il Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) dall’art.4 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n.88, relativo alla programmazione 2007-2013 e del quale il CIPE ha preso atto nella seduta del 30 settembre 2011 con delibera n.79;

2. Soggetti beneficiari e obiettivi

Conformemente con quanto previsto dall’art.33, comma 2, della L.R. n. 3/2002 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” i potenziali creditori delle risorse finanziarie in argomento sono gli enti pubblici istituiti per legge o riconoscibili come pubblici in quanto perseguono fini pubblici o sono assoggettati al regime giuridico tipico (requisito soggettivo), compresi le Istituzioni sancite con RD 6972 del 1890 e RD 2841 del 1923 e successive modificazioni, ovvero le Aziende in attuazione della LR Abruzzo 17/2011 e successive modificazioni proprietari di strutture destinate ad attività socio- assistenziali di tipo residenziale a carattere comunitario, a prevalente accoglienza alberghiera o protette di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (requisito oggettivo) e, pertanto, determinabili in detti soggetti che risponderanno al presente avviso pubblico.

L’obiettivo tiene conto dell’entrata in vigore delle nuove regole antisismiche dal 01.07.2009.

3. Finalità

In applicazione di quanto previsto dal Programma Attuativo Regionale del le Aree Sottoutilizzate (FAS), denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Abruzzo 2007/2013, il presente bando definisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e i criteri per la formazione della graduatoria degli interventi ammissibili.

Sulla base di graduatoria verranno ripartite le risorse assegnate alla Linea di azione VI. 1.2.a .

4. Risorse Finanziarie

4.1 – Disponibilità

Le risorse disponibili sulla Linea di azione VI 1.1.a. sono pari ad € 4.297.000 ripartite per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 rispettivamente per € 429.700, € 859.400, € 1.718.800, € 859.400, € 429.700;

4.2 – Determinazione dei contributi ammissibili

Per la determinazione del contributo massimo attribuibile a ciascun intervento si tiene conto:

a – per opere strutturali, di quanto previsto nell’Ordinanza P.C.M. 3907/2010 la quale indica i costi convenzionali, relativi alla tipologia di intervento, e percentuali finanziabili, dipendenti dagli esiti delle Verifiche tecniche;

b – dei prezzi previsti nel prezzario regionale per le altre opere.

4.2.1 – Costi convenzionali

Ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 il costo convenzionale per interventi di miglioramento sismico è pari a 150,00 €/mc, mentre per l'adeguamento è pari a 250,00€/mc. Per le opere strutturali di cui al punto 4.2 lett. a) ai fini del computo della volumetria si considera il volume lordo, inteso come involucro esterno dell'edificio ottenuto dalle planimetrie in pianta per l'altezza complessiva compresa la copertura, misurata all'incrocio tra la il muro perimetrale e la falda di copertura detratte le cubature delle eventuali unità strutturali non in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5.2 e/o che presentino una o più caratteristiche che costituiscono condizioni di esclusione secondo quanto indicato nel successivo punto 5.3.

4.2.2 – Percentuali finanziabili e contributi massimi

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, il contributo massimo concedibile viene calcolato come percentuale del costo convenzionale di cui al precedente punto 4.2.1, sulla base degli esiti delle Verifiche tecniche:

- 100% se $\alpha \leq 0,5$
- 0% se $\alpha > 0,8$
- $[(380-400\alpha)/3]\%$ se $0,5 < \alpha \leq 0,8$

dove α è il valore del parametro sintetico che indica il livello di adeguatezza della strutture (espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda) rispetto allo stato limite considerato. In particolare per gli edifici strategici α è il minimo tra α_{SLV} ed α_{SLD} . Le verifiche sismiche devono essere condotte ai sensi del D.M. 14.01.2008.

4.3 – Limiti al contributo

Il limite massimo di contributo assegnabile per singolo intervento è stabilito secondo le seguenti classi demografiche:

- Per strutture ubicate in Comuni sotto i 5.000 abitanti € 400.000,00;
- Per strutture ubicate in Comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti € 800.000,00;
- Per strutture ubicate in Comuni oltre i 10.000 abitanti € 1.600.000,00;

I soggetti beneficiari si devono impegnare a sostenere le eventuali spese eccedenti il contributo regionale con formale impegno di spesa in sede di approvazione del programma di intervento.

5. -Requisiti di ammissibilità degli interventi

5.1 – Tipologia di intervento

Sono ammissibili a finanziamento interventi di miglioramento sismico, perseguendo là dove possibile l'adeguamento sismico.

Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Devono essere garantiti gli interventi di miglioramento dell'accessibilità, adattabilità e visibilità ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n.13 e s.m.l. per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

5.2 – Requisiti degli edifici e Priorità

Sono ammissibili a finanziamento interventi su edifici con funzioni pubbliche di proprietà di Enti pubblici istituiti per legge o riconoscibili come pubblici in quanto perseguono fini pubblici o sono assoggettati al regime giuridico tipico (requisito soggettivo), compresi le Istituzioni sancite con RD 6972 del 1890 e RD 2841 del 1923 e successive modificazioni, ovvero le Aziende in attuazione

della LR Abruzzo 17/2011 e successive modificazioni proprietari di strutture destinate ad attività socio- assistenziali proprietari di strutture destinate ad attività socio- assistenziali di tipo residenziale a carattere comunitario, a prevalente accoglienza alberghiera o protette di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (requisito oggettivo), per i quali siano state effettuate le Verifiche tecniche e/o valutazioni della sicurezza basate su indagini conoscitive condotte in conformità alle Normative tecniche vigenti o ai sensi della OPCM 3274/2003;

5.3 – Condizioni di esclusione

Sono esclusi dalla selezione:

- a) edifici scolastici;
- b) edifici di proprietà privata, anche in parte;
- c) edifici che siano oggetto di interventi strutturali per le stesse finalità, già eseguiti o in corso;
- d) edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per le stesse finalità;
- e) edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati.



Per gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico nelle zone R3 ed R4 (con riferimento ai PAI), devono essere rispettate le norme tecniche di attuazione;

6. Criteri di selezione e formazione della graduatoria

6.1 – Definizione dei punteggi

Verrà redatta la graduatoria sulla base dei punteggi indicati:

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGIO
a) Vulnerabilità sismica (raggiungere almeno un miglioramento del 60% del livello di sicurezza sismica strutturale) – (Viene concesso un punto in più per ogni miglioramento del 1% superiore al 60%)	da 1 a 20
b) Per adeguamento sismico	15
c) Progetto preliminare dell'intervento approvato	2
d) Progetto definitivo dell'intervento approvato	4
e) Diminuzione della vulnerabilità degli elementi non strutturali mediante sistemi o dispositivi finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza dei fruitori l'edificio	da 1 a 8
f) Strutture attualmente in esercizio	10
g) Indicazioni volte alla qualificazione della proposta dal punto di vista dell'efficienza energetica e dello smaltimento dei materiali inquinanti con uso di nuova ed alta potenzialità di riciclo	5
h) Indicazioni per la qualificazione della proposta a livello di dotazione infrastrutturale e dei servizi. Misure per la mobilità sostenibile e la sicurezza urbana (Spazi per le emergenze e/o uso plurimo ecc.)	Da 2 a 6

Il possesso dei requisiti deve essere attestato da elaborazioni a firma di un tecnico abilitato.

Nel caso che gli elaborati progettuali presentati risultano incompleti o scarsamente approfonditi la domanda resta esclusa.

Nel caso di documentazione carente ai fini della verifica per l'assegnazione del punteggio, lo stesso non viene confermato.



6.2 – Formazione della graduatoria

Gli interventi di prevenzione del rischio sismico ammissibili a finanziamento, secondo il punto 5, saranno ordinati in graduatoria.

A parità di punteggio verrà adottato il seguente ordine di preferenza:

- 1) Strutture attualmente in esercizio
- 2) Presenza di maggior numero di prestazioni attese risultanti dal punto 6.1 di cui alla lett. e), g) ed h);
- 3) In caso di ulteriore parità, la priorità sarà data dal maggiore valore di accelerazione massima Sag relativa al sito dell'edificio (ai sensi del D.M. LL.PP. 14/01/2008 e tenuto conto delle eventuali amplificazioni stratigrafica e topografica).

Trovano applicazione le norme per le verifiche sulle dichiarazioni rese.

7. – Presentazione della domanda

Gli Enti interessati presentano domanda di partecipazione alla selezione.

Ogni Ente può presentare una sola domanda di richiesta di contributo.

La domanda deve essere indirizzata alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive Del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali - Viale Bovio, 425 65125 Pescara

La domanda può essere presentata:

- a mano entro le ore 12 del termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURA, in presenza di un dipendente regionale addetto che provvederà a rilasciare ricevuta;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno purché inviata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURA. In questo caso si chiede l'anticipo via fax della domanda.

Qualora il termine di scadenza cadesse in un giorno non lavorativo si ritiene prorogato al primo giorno feriale lavorativo successivo.

Alla domanda compilata in ogni sua parte e completa di timbro e firma dovrà essere allegato quanto segue:

- Un estratto di cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'aggregato strutturale;
- Una planimetria dell'aggregato strutturale con evidenziazione delle unità strutturali cui si riferisce la richiesta di contributo;
- Copia fotostatica di un documento di identità del rappresentante legale del Ente in corso di validità quale soggetto sottoscrittore della domanda, o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000.
- Relazione illustrativa e tecnica con la definizione precisa del tipo di intervento che si intende realizzare, e con il quadro economico della spesa;
- Crono-programma dell'intervento;
- Coordinate geografiche del sito dell'edificio;

Inoltre, a supporto delle dichiarazioni rese è necessario allegare alle domande di contributo:

- Documentazione relativa alle indagini effettuate;
- Elaborati di calcolo (Livello 2) delle Verifiche sismiche o Valutazione della sicurezza (a firma di un tecnico abilitato) completi di indici di rischio e relazione conclusiva commentata;
- Schede di sintesi (Livello 2) delle Verifiche sismiche debitamente compilate e a firma di un tecnico abilitato.
- Attestazione di congruità del costo dell'intervento nel rispetto del prezzario regionale vigente e della sua progettazione nel rispetto della legislatura vigente, con particolare riferimento al DPR 380/2001, al DM 14/1/2008, nonché alla L.R. 26/2011 e alle correlate Direttive di attuazione approvate con Delibera G.R. 28/11/2011, n. 838;

Eventuale documentazione per l'assegnazione dei punteggi:

Provvedimento di approvazione del progetto (*preliminare e/o definitivo*) con il relativo quadro economico della spesa che rechi:

- la percentuale di con finanziamento a carico del proprio bilancio;
- L'impegno alla completa realizzazione funzionale dell'intervento finanziato e a porre a carico del proprio bilancio, oltre alla quota d'obbligo, l'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale o da altre risorse;
- La nomina del RUP.

8. – Procedure per l'assegnazione e per l'erogazione del contributo

La graduatoria degli interventi ammissibili saranno ordinate in base alle priorità attribuite, la stessa è approvata con Determina del Dirigente della struttura regionale competente e pubblicata sul BURA.

Gli interventi ammessi a finanziamento saranno finanziati a sportello con determina dirigenziale mano a mano che si renderanno disponibili le progettazioni esecutive (definitivamente approvate).

L'erogazione dei contributi degli acconti e del saldo, che saranno autorizzati con Determinazione del Dirigente regionale competente, dietro presentazione dell'istanza di erogazione a firma del RUP, corredata dalla seguente documentazione, avverrà:

- il 10% del finanziamento concesso, a seguito di sottoscrizione di apposito atto di concessione definitivo sottoscritto dalla Regione e dall'Ente Concessionario, e presentazione :
 - **del progetto esecutivo;**
 - **del Quadro Economico redatto su modello elaborato dalla Regione Abruzzo;**
 - **della copia del verbale di consegna dei lavori;**

Le rate successive di acconto saranno erogate nel rispetto delle regole in materia di trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e secondo le misure percentuali dell'importo di finanziamento specificate di seguito:

- il **25%** entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del responsabile di procedimento e relativa documentazione, attestante un avanzamento contabile della spesa pari ad almeno il 60% della precedente erogazione, in cui sia, comunque, ricompresa una spesa corrispondente ad almeno il 20% dei lavori;
- il **25%** entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del responsabile del procedimento e relativa documentazione, attestante un avanzamento contabile della spesa pari all'80% delle erogazioni effettuate, in cui sia, comunque, computata una spesa corrispondente ad almeno il 60% dei lavori;
- il **25%** entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del responsabile del procedimento e relativa documentazione, attestante un avanzamento contabile della spesa pari al 90% delle erogazioni effettuate, in cui sia computata una spesa corrispondente ad almeno l'80% di avanzamento dei lavori;
- il **saldo** del finanziamento riconosciuto, ovvero riconoscibile in base alla normativa vigente, sarà erogato a seguito della presentazione degli atti finali di collaudo, regolarmente vistati dal Servizio Tecnico Regionale della Direzione Lavori Pubblici e della documentazione specificata di seguito:
 - n. 2 copie del provvedimento formale approvativi degli atti di collaudo di verifica del livello di sicurezza raggiunto, di cui una in copia originale;
 - n. 2 copie in originale della relazione acclarante i rapporti tra Ente concedente e concessionario;
 - copia fotostatica delle fatture quietanziate, ovvero dei documenti contabili di valore probatorio equivalente, giustificative delle spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione dell'opera (n. 2 copie);
 - dichiarazioni liberatorie, in originale, rilasciate in relazione alle fatture di cui al punto precedente (+ n.1 copie);

- dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritte dal Legale rappresentante delle'Ente (*n.1 copie);

L'ammontare definitivo del finanziamento sarà determinato, comunque entro i limiti dell'importo di concessione, in sede di acquisizione della certificazione relativa al saldo di cui sopra.

In tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa deve essere espressamente dichiarato il rispetto della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, pena il non riconoscimento della spesa stessa.



- Non sono riconosciute le spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione sul BURA del presente Avviso Pubblico.
- Il contributo concesso sarà rideterminato, nel rispetto della proporzionalità delle quote di competenza, in relazione alle spese riconosciute ammissibili, sostenute e rendicontate.
- Eventuali maggiori oneri non espressamente previsti nel presente Avviso, saranno a carico del soggetto beneficiario, che ne curerà la copertura con propri fondi.
- Non possono essere autorizzate erogazioni, né in acconto né in saldo, in favore di Enti che non provvedono alle operazioni per il monitoraggio fisico e finanziario previsto per i fondi FAS.
- Prima di procedere ad autorizzare ulteriori erogazioni occorre acquisire l'assenso delle Autorità di certificazione sulla spesa già erogata.

Le scadenze sopra indicate sono comunque subordinate alla normativa contenuta nelle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale e pertanto l'erogazione delle anticipazioni regionali è condizionata dai tempi di afflusso e dall'effettiva disponibilità delle somme esistenti in bilancio. Pertanto eventuali interessi di mora saranno a carico dell'Ente Concessionario.

9. Tempistica per la realizzazione degli interventi e prescrizioni

Vengono stabilite le seguenti scadenze per l'espletamento delle procedure relative all'attuazione dell'intervento:

- gara d'appalto entro sei mesi dalla sottoscrizione della Concessione di Finanziamento;
- inizio lavori entro 10 mesi dalla sottoscrizione della Concessione di Finanziamento. L'erogazione della prima rata del finanziamento a favore del soggetto Concessionario è pertanto subordinata al rispetto di tale scadenza.
- Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 40/2011 e con le eccezioni ivi richiamate, i progetti realizzati con finanziamenti regionali o statali erogati tramite Regione, il cui importo dei lavori a base di gara sia uguale o superiore un milione di euro dovranno essere sottoposti al preventivo esame del CRTA.
- I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro 24 mesi dalla data di consegna dei lavori, la documentazione di fine lavori prevista per il saldo.
- Il Dirigente regionale competente può autorizzare, per giustificati motivi, una sola volta la proroga dei termini, per un tempo massimo stabilito in ragione dei termini stabiliti dal FAS.
- Il medesimo Dirigente predispone idonee azioni per ottenere nei tempi sopra indicati la rendicontazione della spesa e, qualora gli Enti non provvedessero entro 60 giorni dall'ultimo termine concesso, lo stesso Dirigente può rideterminare la quota di contributo regionale sulla base delle spese che risultano rendicontate e quietanziate ed eventualmente richiedere agli Enti la restituzione delle somme corrisposte.
- Gli Enti finanziati sono tenuti a provvedere alle attività per il monitoraggio bimestrale dei fondi FAS, con le modalità che verranno all'uopo stabilite e comunicate.
- Non sono ammissibili le varianti sostanziali al progetto che determinerebbero una modifica della graduatoria approvata.
- Eventuali variazioni al progetto dovranno essere disposte nel rispetto delle vigenti normative.



Si evidenzia che, secondo quanto prescritto dall'art. 9 comma 4 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda almeno pari al 60% e, comunque, un aumento di capacità non inferiore al 20% rispetto alla capacità corrispondente all'adeguamento sismico.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi della OPCM 3907/2010 gli interventi di miglioramento sismico devono consentire il raggiungimento dell'indice di rischio superiore a 0,60 per $\alpha < 0,6$ e incremento di 0,2 per $\alpha > 0,6$.

Si ricorda infine che i Comuni che risulteranno beneficiari sono vincolati al mantenimento della proprietà pubblica per 10 anni dalla data di pubblicazione del Decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse.

10. Decadenza o revoca

Il diritto al finanziamento viene revocato o dichiarato decaduto, nel rispetto delle norme vigenti, con atto del Dirigente del Servizio competente per materia che dispone anche in ordine al recupero delle somme già erogate, gravate dagli interessi legali calcolati dalla data della liquidazione a quella dell'emissione del provvedimento di revoca, nei seguenti casi:

- rinuncia al finanziamento da parte del soggetto beneficiario;
- variazioni che configurano una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario, rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
- mancato inizio dei lavori;
- perdurante mancato avanzamento del progetto;
- mancata rendicontazione delle somme attribuite, nei termini stabiliti o comunque nei termini imposti per i fondi FAS.

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 343

Accordo di Programma Abruzzo 2015 - Modifiche e integrazioni al Piano delle Attività approvato con D.G.R. n. 851 del 10.12.2012 - Richiesta di proroga del termine di conclusione delle attività dell'Accordo - Proroga del termine di cui all'art. 10 del "Bando per l'agevolazione dei progetti di innovazione e di internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo"

LA GIUNTA REGIONALE*Omissis***DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente trascritte ed approvate

1. **di approvare** il nuovo Piano delle Attività dell'Accordo di Programma "Abruzzo 2015" modificato ed integrato, allegato alla presente deliberazione, in relazione alle quali il Comitato Tecnico di Coordinamento ha espresso parere favorevole nella riunione del 19.3.2014;
2. **di richiedere** al Ministero dello Sviluppo Economico la proroga del termine per il

completamento degli interventi dell'Accordo di Programma "Abruzzo 2015" di ulteriori 12 mesi, con nuova scadenza, pertanto, al 9 agosto 2015;


3. **di incaricare** la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico la formale richiesta di proroga del termine di conclusione degli interventi;
4. **di prorogare** al 31.12.2014 il termine di cui all'art. 10 del "Bando per l'agevolazione dei progetti di innovazione e di internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo", approvato con D.G.R. n. 210/2013, subordinatamente alla approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della richiesta di proroga del termine di conclusione degli interventi dell'Accordo di Programma "Abruzzo 2015";
5. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico della Regione Abruzzo;
6. **di trasmettere** il presente atto, per conoscenza, alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività.

Seguono allegati

ALLEGATO 1)


ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **343** del **12 MAG. 2014**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garisti)
[Signature]

ABRUZZO 2015



PIANO DELLE ATTIVITÀ





Introduzione

Abruzzo 2015 ha l'obiettivo generale di caratterizzare il sistema economico regionale nell'ottica dell'innovazione. Questo Accordo di Programma sarà funzionale al rafforzamento e all'ampliamento dei partenariati e delle progettualità da individuare sul territorio. Abruzzo 2015 rappresenterà, quindi la base attorno alla quale iniziare i processi aggregativi del sistema economico regionale che capitalizzando le esperienze territoriali, permettano la costituzione in ambito regionale di reti di imprese sia all'interno dei Poli d'Innovazione, che in tutte le filiere d'eccellenza.

Coerenza con la Programmazione Regionale


La politica industriale della Regione Abruzzo, attraverso un'azione programmatica, è focalizzata all'implementazione di un nuovo sistema di sviluppo del territorio volto a rilanciare la competitività del settore industriale, a rafforzare la coesione sociale e a fornire nuovo impulso all'occupazione. Questo nuovo sistema ha come elemento centrale dell'intero processo, la capacità aggregativa delle imprese attraverso forme e modalità innovative quali i Poli d'innovazione e le Reti di imprese

Le relazioni funzionali tra le azioni di sistema di Abruzzo 2015

L'Accordo è finalizzato a promuovere la realizzazione di interventi per lo sviluppo economico e produttivo della Regione Abruzzo, attraverso la riforma dei distretti produttivi, delle reti e di ogni altra aggregazione d'impresa.

Il Progetto speciale a sostegno dello sviluppo produttivo dei distretti della Regione Abruzzo, denominato Progetto *Abruzzo 2015* persegue obiettivi di sviluppo competitivo e sostenibile delle reti produttive, attraverso la programmazione e l'attuazione di attività volte a supportarne direttamente lo sviluppo, creando al contempo le migliori condizioni ambientali esterne a loro favorevoli.






AZIONI DI SISTEMA

> AS 0 MAPPATURA

<p>Descrizione</p>	<p>E' un'azione già in corso che prevede un'approfondita analisi e ricognizione dell'intero sistema industriale regionale, attraverso la georeferenziazione dei siti produttivi e delle caratterizzazioni aziendali.</p> <p>L'azione è alla base della definizione di un quadro conoscitivo regionale sul nostro sistema produttivo e sugli asset infrastrutturali aziendali.</p> <p>Con questa azione si individuano le aree d'eccellenza del tessuto industriale sia in termini geografici che settoriali, definendo un sistema articolato di conoscenze che favoriranno tutte le politiche aggregative. Sarà realizzato un sistema georeferenziato di conoscenza delle aggregazioni territoriali industriali (Poli e Consorzi) che sarà di supporto alle definizioni delle politiche industriali regionali e dei relativi strumenti e alle azioni di marketing territoriale e attrazione/insediamento di nuove imprese. Il sistema permetterà inoltre una navigazione user friendly del portale web e consentirà di effettuare ricerche attraverso diverse modalità di interrogazioni delle banche dati raccolte. I risultati saranno opportunamente comunicati e trasferiti sul territorio sia attraverso la messa online del portale web accessibile a tutti attraverso opportuna profilazione degli utenti, sia attraverso seminari informativi, workshop tematici, comunicati stampa, newsletter.</p>
<p>Obiettivo</p>	<p>Mappare e analizzare il territorio regionale attraverso il superamento della logica distrettuale e individuando degli elementi di caratterizzazione aziendale specifici per favorire la costituzione di Reti</p>
<p>Risultato atteso</p>	<p>Georeferenziazione del sistema produttivo regionale e rilascio di tutti i dati acquisiti attraverso portale web.</p>
<p>Finalità in Abruzzo 2015</p>	<p>Definire un quadro di riferimento organico e uniforme delle filiere regionali come data base dei processi aggregativi delle Reti di imprese</p>
<p>Start Up Attività</p>	<p>Avviata</p>
<p>Conclusione Attività</p>	<p>Dicembre 2014</p>
<p>Budget</p>	<p>€ 500.000,00</p>



> AS 1 NETWORKING

<p>Descrizione</p>	<p>L'azione si articola in tre distinti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Networking - Re.T.E. 2015: sistema di raccordo interregionale tra le Reti di imprese con l'attivazione del Progetto Re.T.E. 2015 (Regions Towards Expo 2015), che ha come obiettivo generale quello di strutturare un Hub nazionale di interrelazione tra le Reti italiani con la finalità di realizzare una piattaforma congiunta per la partecipazione all'Expò 2015 di Milano. Lo strumento operativo sarà una piattaforma che avrà il compito di facilitare i processi di: - reperimento e classificazione di esperienze, know-how specifico e best practise presenti sul territorio, incentrati su progetti di innovazione, ricerca e sviluppo; - aggregazione degli stessi in base alle possibilità di sinergia tra i vari attori che partecipano a tali progetti; - creazione di reti di imprese basate su un'effettiva piattaforma collaborativa che ne sintetizzi le potenzialità e la fattibilità in termini di sviluppo, attrattività e competitività. 2. Networking - Start Up: attività di accompagnamento alle Reti di imprese, l'iniziativa prevede una intensa azione di sensibilizzazione, orientamento, formazione tutoraggio e comunicazione finalizzata a supportare la costituzione di aggregazioni formali, stabili e affidabili tra imprese. I percorsi formativi potranno essere effettuati sia a livello di singola impresa (per far emergere le competenze trasversali per l'integrazione e le competenze tecniche per lo sviluppo del business) che di aggregazione di imprese (con attività dedicate alla creazione e all'avvio di rete, aspetti strategici, operativi e giuridici). 3. Networking - Pilot: intervento che prevede l'implementazione di un progetto pilota per la costituzione di una Rete d'Imprese tra i Poli d'Innovazione Regionali.
<p>Obiettivo</p>	<p>Strutturare un sistema stabile di relazioni istituzionali e di rapporti interaziendali sul tema delle Reti di imprese</p>
<p>Risultato atteso</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Networking - Re.T.E. 2015: <ul style="list-style-type: none"> - "Hub nazionale" Re.T.E. 2015 - Costituzione di 2 reti nazionali - N° 5 Protocolli d'intesa con altrettante Regioni italiane di adesione all' "hub nazionale" 2. Networking - Start Up:





	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi di orientamento: n° 2 workshop - Servizi di formazione: n° 70 ore di formazione suddivise in 5 moduli formativi - Servizi di comunicazione: n° 2 seminari specialistici - Servizi di tutoraggio: n° 30 ore di affiancamento alla gestione <p>3. Networking - Pilot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costituzione di una rete d'impresa tra i poli d'innovazione regionale
Finalità in Abruzzo 2015	Rafforzare e consolidare il sistema delle Reti di imprese regionali attraverso organici interventi di networking regionali e interregionali.
Start Up Attività	Ottobre 2013
Conclusione Attività	Scadenza dell'Accordo di Programma
Budget	€ 675.000,00






> AS 2 SISTEMA ANTICRISI

Descrizione	<p>Il nuovo disegno di politiche industriali che si sta calando sul territorio e che per semplicità diciamo che è costituito dai Poli d'Innovazione e dalle Reti di imprese, dovrebbe avere la capacità di esprimere in anticipo segnali di imminente criticità. Questa Azione di Sistema mira ad individuare un modello previsionale delle crisi congiunturali ed extracongiunturali attraverso la definizione di una batteria d'indicatori e di un sistema continuo di rilevamento al fine di garantire al sistema regionale delle Reti di imprese una maggiore capacità di adeguamento al cambiamento e di utilizzo delle discontinuità economiche.</p> <p>Verrà definita una batteria di indicatori, dal cui andamento nell'arco di determinati periodi, si potrà individuare una ciclicità delle crisi. Il modello predisposto sarà presentato ed illustrato attraverso workshop e seminari di approfondimento alla presenza di esperti del mondo accademico ed economico e pubblicato sui siti istituzionali della Regione Abruzzo e di Abruzzo Sviluppo.</p>
Obiettivo	Individuare un modello previsionale delle crisi congiunturali ed extracongiunturali
Risultato atteso	N. 1 Strumento di previsione delle crisi economiche/finanziarie, attraverso la definizione di un panel di indicatori e di un sistema continuo di rilevamento e sua attuazione sperimentale nel periodo di efficacia dell'Accordo di Programma.
Finalità in Abruzzo 2015	Garantire al sistema regionale delle Reti di imprese una maggiore capacità di adeguamento al cambiamento e di utilizzo delle discontinuità economiche
Start Up Attività	Ottobre 2013
Conclusione Attività	Scadenza dell'Accordo di Programma
Budget	€ 92.000,00






> AS 3 FINANZA TERRITORIALE

Descrizione	<p>Uno dei maggiori problemi con cui si confrontano le imprese di piccole e medie dimensioni è l'accesso al credito. Le PMI da sole non sono nelle condizioni di fornire le garanzie che gli intermediari finanziari del credito richiedono, né possono soddisfare i criteri per poter andare direttamente sul mercato dei capitali. Ciò pone due improrogabili questioni: la crescita dimensionale delle imprese e la predisposizione di strumenti di finanza specificamente tarati sulle esigenze delle PMI.</p> <p>L'obiettivo di questa attività è quello di capire se, attraverso attività di analisi, di studio e di valutazione del contesto economico, imprenditoriale e finanziario della regione Abruzzo, sia possibile mettere a disposizione delle imprese di un distretto, di un territorio, di una rete, un nuovo strumento finanziario, una fonte di finanziamento innovativa per il contesto territoriale di riferimento, destinata a sostenere progetti di crescita, di innovazione e di internazionalizzazione. Il risultato sarà trasferito al territorio sia attraverso la pubblicazione del documento finale (scaricabile) sui siti istituzionali della Regione Abruzzo e di Abruzzo sviluppo e sia attraverso incontri e dibattiti di approfondimento con esperti del settore finanziario, economico, industriale ed universitario.</p>
Obiettivo	Raccordare all'interno di un'area/settore/filiera la domanda e l'offerta finanziaria, canalizzando le risorse endogene verso le progettualità del sistema economico locale.
Risultato atteso	N. 1 Documento di analisi, studio e di valutazione del contesto economico, imprenditoriale e finanziario della regione Abruzzo per l'individuazione di un nuovo strumento finanziario rispetto al contesto territoriale di riferimento.
Finalità in Abruzzo 2015	Aiutare le Reti di imprese attraverso strumenti finanziari innovativi
Start Up Attività	Ottobre 2013
Conclusione Attività	Scadenza dell'Accordo di Programma
Budget	€ 20.000,00






> AS 4 FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Descrizione	Questa Azione di Sistema mira al finanziamento di un modulo di Internazionalizzazione all'interno di un Corso di Alta Formazione o di un Master per formare la figura di del "Manager nella gestione dei sistemi aggregativi", con particolare riferimento alle competenze legate a innovazione, internazionalizzazione, organizzazione delle reti, nonché alle doti relazionali del manager delle reti.
Obiettivo	Nell'ambito dell' istituzione della figura del "Manager nella gestione dei sistemi aggregativi" fornire competenze specialistiche nel settore dell'Internazionalizzazione
Risultato atteso	- N. 220 ore dedicate al Modulo di Internazionalizzazione all'interno del monte ore complessivo del Master (N. 400 ore) - Formare n. 15 allievi
Finalità in Abruzzo 2015	Offrire alle Reti di imprese la possibilità di aumentare la capacità di penetrazione dei mercati esteri nonché intercettare, rispetto alle disponibilità locali, per progetti/programmi significativi, risorse e capitali aggiuntivi .
Start Up Attività	Marzo 2014
Conclusione Attività	Scadenza dell'Accordo di Programma
Budget	€ 70.000,00





AS 5 INFRASTRUTTURE LEGGERE E MANUTENZIONE

Descrizione	Questa Azione di Sistema mira al finanziamento di un Corso di Alta Formazione o di un Master per formare la figura di del "Manager nella gestione dei sistemi aggregativi", con particolare riferimento alle competenze legate a innovazione, internazionalizzazione, organizzazione delle reti, nonché alle doti relazionali del manager delle reti.
Obiettivo	Istituzione della figura del "Manager nella gestione dei sistemi aggregativi"
Risultato atteso	Master/Corso di Alta formazione post laurea - N. 400 ore + 100 di stage - Formare n. 15 allievi
Finalità in Abruzzo 2015	Formare apposite figure professionali utili alla gestione delle attività, dei rapporti e delle relazioni tra le imprese aderenti ai Contratti di Rete.
Start Up Attività	Marzo 2014
Conclusione Attività	Scadenza dell'Accordo di Programma
Budget	€ 50.000,00






> AP 1 - BANDI AIUTI A PROGETTI

Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Bando per la costituzione di nuovi Contratti di rete (start up) ed il rafforzamento di quelli già esistenti - Bandi per finanziare i progetti delle Reti di imprese finanziate dal precedente Avviso. <p>Gestione Bandi di cui Asse 2 Aiuti ai Progetti</p> <p>Gestione Bandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attivazione Sportello informativo; - predisposizione della modulistica di valutazione e di gestione, valutazione delle istanze; - gestione integrazioni; - gestione variazioni; - gestione proroghe; - gestione anticipi; - gestione saldi e revoche; - rendicontazione delle attività dei singoli bandi.
Obiettivo	Stimolare l'aggregazione e la progettualità delle imprese abruzzesi
Risultato atteso	<ul style="list-style-type: none"> - La costituzione di almeno N. 13 contratti di rete entro giugno 2013 - Il finanziamento di almeno N. 4 progetti innovativi - Il finanziamento di almeno N. 20 progetti in de minimis
Finalità in Abruzzo 2015	Incentivare la costituzione di nuovi contratti di rete e rafforzare quelli già esistenti
Start Up Attività	Ottobre 2012
Conclusione Attività	Scadenza Accordo di Programma
Budget	€ 7.765.500,00

> AP 2 - MISURE STRUMENTALI

Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli di 1° e 2° livello nei confronti dei soggetti beneficiari dell'Asse 2 (Aiuti ai progetti).
Obiettivo	Controllo della corretta fruizione e utilizzo delle agevolazioni
Start Up Attività	Marzo 2014
Conclusione Attività	Scadenza Accordo di Programma
Budget	€ 140.000,00






> ASSISTENZA TECNICA

Descrizione	<p>L'Assistenza Tecnica prevista all'Asse 3, si declina nelle attività di seguito specificate.</p> <p>Assistenza Tecnica al Programma Abruzzo 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piano delle Attività: <ul style="list-style-type: none"> - analisi, progettazione e pianificazione esecutiva e finanziaria. 2. Predisposizione calendario Schede Esecutive. 3. Predisposizione Schede Progettuali Esecutive relative agli Assi 1 e 2 4. Gestione del Programma Abruzzo 2015: <ul style="list-style-type: none"> - coordinamento attività; - segreteria tecnica; - animazione, sensibilizzazione e promozione; - monitoraggio, controllo e reporting delle attività contemplate nel programma. - tavoli tecnici di coordinamento del programma; - collaborazione con i Servizi della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo competenti all'attuazione dell'Accordo di Programma. 	
Obiettivo	La corretta attuazione delle attività previste nell'Accordo di Programma Abruzzo 2015	
Start Up Attività	Luglio 2011	
Conclusione Attività	Scadenza Accordo di Programma	
Budget	Assistenza Tecnica al Programma Abruzzo 2015	€ 300.000,00 ¹
	Imprevisti e rischi	€ 50.000,00 ²
	Totale	€ 350.000,00

¹ L'importo già previsto all'art. 13 della Convenzione stipulata in data 11 luglio 2011

² L'importo già previsto all'art. 17 della Convenzione stipulata in data 11 luglio 2011





Regione Abruzzo
 Assessorato allo
 Sviluppo Economico



GANTT

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AS 0 Mappatura																					
AS 1 Networking																					
AS 2 Sistema Anticrisi																					
AS 3 Finanza territoriale																					
AS 4 Foreign Direct Investment																					
AS 5 Infrastrutture leggere e manutenzione																					
AP 1 Bandi Aiuti Progetti																					
AP 2 Misure Strumentali																					
Assistenza Tecnica																					



ALLEGATO 2)



ABRUZZO SVILUPPO S.p.A.
società di promozione industriale con socio unico

Pescara, 7 Maggio 2014

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Via Passolanciano 75
65100 PESCARA

Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
c.a. Direttore Regionale **Ing. Mario Pastore**

Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
Servizio Sviluppo delle Industrie - DI 7
c.a. Dirigente **Ing. Nicola Commito**

Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
Ufficio Supporto Giuridico e Amministrativo
c.a. Responsabile **Dott. Alessandro Mucci**



Prot. n. 2014/RB-GDM/AB2015_2°/322

Oggetto: Accordo di Programma Abruzzo 2015 – Convenzione tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo stipulata in data 11 luglio 2011 – “Bando per l’agevolazione dei Progetti di Innovazione e di Internazionalizzazione dei Contratti di Rete in Abruzzo”. Richiesta proroga tempistica realizzazione Progetti di Innovazione e/o di Internazionalizzazione.

Gent.mi

in riferimento a quanto in oggetto, considerato che la Scrivente ha potuto erogare l’anticipo ai soggetti richiedenti ai sensi dell’**Art. 17** del “**Bando per l’agevolazione dei Progetti di Innovazione e di Internazionalizzazione dei Contratti di Rete in Abruzzo**”, solo nel mese di aprile a seguito del ritardo del trasferimento delle relative risorse da parte della Regione Abruzzo, si ritiene opportuno considerare da parte Vostra la possibilità di prorogare la scadenza della tempistica prevista dall’**Art.10** del **Bando** di cui sopra.

In attesa di Vostre determinazioni nel merito della richiesta, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Abruzzo Sviluppo SpA
con unico socio
Regione Abruzzo
Sede legale e operativa
Piazza Ettore Troilo, 27
65127 PESCARA
Telefono
+39 085 67078
Fax
+39 085 693925
Website
www.abruzzo sviluppo.it
E-mail
info@abruzzo sviluppo.it
abruzzo sviluppo@pec.abruzzo sviluppo.it
P.I.
01418700686
C.f.
91040800681
Trib. Pe Reg. Imprese
n. 14394
Capitale sociale
€ 1.000.000,00

Il R.U.P.
Giuseppe Di Martino

Il Direttore Generale
Riccardo Bertazzo

ALLEGATO come parte integrante alla del
denominazione n. **343** dal **12 MAG 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 350

Dlgs. 05.04.2002 n°77- DPCM 4 novembre 2009 “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi”- DGR 779 del 21.12.2009 - DGR 587 del 18.09.2012 - Ulteriori disposizioni di competenza regionale - Criteri aggiuntivi anno 2014 - Parziale modifica ed Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002 n° 77 recante” Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma dell'art.2 della legge 6 marzo 2001 n° 64”;

CONSIDERATO che il medesimo decreto legislativo 77/2002 prevede all'art. 6, commi 4 e 5, la ripartizione delle competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni/Province autonome;

VISTO

- il Protocollo di Intesa tra Regioni/province autonome e Ufficio Nazionale per il Servizio Civile sancito dalla conferenza Stato Regioni in data 26 gennaio 2006;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2009 con cui è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'Estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi”, in sostituzione del Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale 3 agosto 2006;

CONSIDERATO

- che con deliberazione del Consiglio Regionale n° 37/6 del 27.06.2006 è stato istituito l'Albo Regionale degli enti e delle organizzazioni di Servizio civile;
- che con deliberazione di G.R. n. 779 adottata nella seduta del 21.12.2009 è stata disposta

la presa d'atto e l'adozione del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'Estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi”;

RILEVATO che il citato Prontuario al punto 1, relativamente al numero dei volontari, prevede la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di “ ridurre da 10 a 2 unità rispettivamente il numero massimo ed il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti al proprio Albo”;

CONSIDERATO che il “Prontuario”summenzionato prevede al punto 4.3 la possibilità per le Regioni e Province Autonome di stabilire “ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dall'Ufficio di non oltre 20 punti”;

ATTESO

- che l'adozione di Criteri aggiuntivi regionali in occasione dei bandi per la presentazione dei progetti di servizio civile, a far data dal 2007 ha contribuito ad orientare e supportare gli Enti e gli Organismi iscritti all'Albo Regionale nella progettazione di interventi il più possibile mirati alle esigenze del territorio di riferimento;
- che gli stessi vengono annualmente modificati ed aggiornati in conseguenza di una più approfondita valutazione delle caratteristiche e delle risultanze dell'attività di monitoraggio dei progetti sul territorio che la Regione Abruzzo si riserva di attuare;

RITENUTO

- di dover apportare parziale modifica ed integrazione ai Criteri aggiuntivi regionali di cui all'Allegato A) alla DGR 587 del 18.09.2012;
- di dover, pertanto approvare e adottare in sostituzione dei Criteri aggiuntivi regionali di cui all'Allegato A) alla DGR n. 587 del 18.09.2012 i “Criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile - Anno 2014” riportati nell'Allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche di Promozione, Integrazione e Sicurezza Sociale” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999 n.77, con firma in calce al presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

- **di ridurre** da 10 a 2 unità rispettivamente il numero massimo ed il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti al proprio Albo;
- **approvare**, e adottare in sostituzione dei Criteri aggiuntivi regionali di cui all’Allegato A) alla DGR n 587 del 18.09.2012, i “Criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di Servizio Civile - Anno 2014” riportati nell’Allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. e sul sito Internet della Regione Abruzzo .

Segue allegato

CRITERI AGGIUNTIVI DELLA REGIONE ABRUZZO
per la realizzazione di progetti di servizio civile - Anno 2014

ALLEGATO A)

CRITERI	INDICATORE	DESCRIZIONE	PUNTI	RANGE
1	tetto massimo di progetti e "pari rilievo" dei settori	numero complessivo dei progetti presentati a cura dello stesso Soggetto, su almeno tre dei cinque settori previsti. In caso di assegnazione, il punteggio è attribuito a ogni progetto presentato.	1	da 7 a 10 progetti (almeno tre dei cinque settori previsti)
				da 3 a 6 progetti (almeno tre dei cinque settori previsti)
2	tetto massimo di richieste di volontari	Numero complessivo dei volontari richiesti per tutti i progetti presentati dallo stesso Soggetto: - 4 ^a classe: fino a 15 volontari - 3 ^a classe: fino a 30 volontari - 2 ^a classe: fino a 60 volontari - 1 ^a classe: fino a 80 volontari	1	da 8 a 15 vol (4 ^a ci) da 16 a 30 vol (3 ^a ci) da 31 a 60 vol (2 ^a ci) da 41 a 80 vol (1 ^a ci)
				fino a 7 vol (4 ^a ci) fino a 15 vol (3 ^a ci) fino a 30 vol (2 ^a ci) fino a 40 vol (1 ^a ci)
3	Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 37/93)	Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Soggetto proponente, senza distinzione di classe di appartenenza	2	
4	Caratteristiche e finalità dei progetti	Numero degli abitanti del Comune in cui è attuato il progetto: inferiore a 3000	2	Il criterio valorizza i progetti che coinvolgono Soggetti che operano stabilmente quali espressioni della partecipazione civica e della solidarietà attiva
				Il criterio valorizza i progetti rivolti a piccoli comuni. L'obiettivo del criterio è migliorare la qualità della vita della popolazione favorendone la stanzialità
4	Caratteristiche e finalità dei progetti	Attuazione del progetto ricadente nell'area del cratere di cui ai Decreti C.D. n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009	2	Si tende a valorizzare i progetti da realizzare nell'area dei comuni del Cratere, così come individuata nei Decreti C.D. n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al fine di favorire la ripresa del territorio dopo la fase di emergenza.
				Riserva, prevista nel progetto di almeno un posto fino a 5 volontari richiesti e almeno 2 posti fino a 10 volontari richiesti a favore di giovani disabili (certificati ex L. 104/92) e/o giovani con bassa scolarizzazione (medie inferiori)
			Tot. MAX punti	15



ALLEGATO come para integrante alla del.
n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al fine di favorire la ripresa del territorio dopo la fase di emergenza.

ALLEGATO come para integrante alla del.
n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al fine di favorire la ripresa del territorio dopo la fase di emergenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Roberto Walter Garipini

pag. 1

 DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2014, n. 24

Nomina Commissario dell'Azienda Territoriali per l'Edilizia Residenziale di Chieti, ai sensi del comma 3, art. 24 bis della Legge Regionale 21 luglio 1999, n.44, come integrata dalla Legge Regionale 28.04.2014, n.25.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 21.07.1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'art 24 bis della succitata legge, come integrata dalla Legge Regionale 28.04.2014, n.25;

TENUTO CONTO che sulla base di quanto disposto dal comma 3 del citato art. 24 bis, per le ATER dichiarate in deficit strutturale dalla Giunta Regionale, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, è nominato un Commissario, anche scelto tra i funzionari e dirigenti della Regione, che svolge le funzioni del Consiglio di Amministrazione, a cui si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell'art. 17;

PRESO ATTO che con DGR n. 386 del 19.05.2014 è stata dichiarata la condizione di deficit strutturale per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti, ai sensi dell'art. 24 bis della Legge Regionale 21.07.1999, n. 44;

RITENUTO, di conseguenza, urgente nominare il Commissario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti;

VISTO il comma 5 del citato art. 24 bis che fissa in sessanta giorni dalla nomina il termine per la redazione di un piano di riequilibrio finanziario ed economico riferito ad almeno un triennio il quale sarà trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione, previo parere della competente Commissione Consiliare;

CONSIDERATO che il comma 4 del citato art. 24 bis della Legge Regionale 21.07.1999, n. 44 prevede che a far data dalla nomina del

Commissario, decade l'Amministratore Unico dell'ATER di cui al comma 1, dell'art. 4 della L.R. 27/2011 ed è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il direttore dell'ATER, ai sensi del comma 2, dell'art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto;

VISTO il D. Lgs. 8.04.2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTA la nota prot. RA/137330/SQ2 del 21.05.2014, acquisita in data odierna al prot. RA/137359, con la quale il Presidente, Dott. Giovanni Chiodi, ha designato la Dott.ssa Antonella Gabini, nata ad Avezzano il 24.01.1961, ai fini della nomina a Commissario dell'ATER di Chieti;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 da parte della Dott.ssa Antonella Gabini, acquisita in data 20.05.2014, prot. RA/136222, la quale dichiara che non sussistono cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 con l'incarico a Commissario dell'ATER di Chieti;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99:

DECRETA

- **di nominare** quale Commissario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 bis, della Legge Regionale 21 luglio 1999, n. 44 la Dott.ssa Antonella Gabini, nata ad Avezzano il 24.01.1961, Via A. Diaz, n.50, per le finalità di cui al comma 5, dell'art. 24 bis della Legge Regionale 21.07.1999, n. 44;
- **di dare atto** che con la nomina del suddetto commissario si producono tutti gli effetti previsti dalla legge regionale 21.07.1999, n. 44, come successivamente integrata dalla legge regionale 28.04.2014, N. 25, in particolare:

- **decade** l'incarico di Amministratore Unico dell'ATER di Chieti conferito alla Dott.ssa Antonella Gabini con DGR n. 582 del 5.08.2013;
- **è risolto anticipatamente** il contratto di lavoro con il direttore dell'ATER di Chieti, ai sensi del comma 2, dell'art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2014, n. 25

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Castelli (TE) (elenco n. 4) datato 4.02.2014, rettificato il 18.04.2014, in favore delle ditte varie indicate nell'allegato "A"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH41/12 /Usi Civici del 23/04/2014, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di CASTELLI (TE);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 4 datato 04/02/2014 rettificato il 18/04/2014 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali, il

canone annuo da corrispondere al Comune di CASTELLI, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 4 datato 04/02/2014 rettificato il 18/04/2014 sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizione per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 4 datato 04/02/2014 rettificato il 18/04/2014;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- **sono legittimate** nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di CASTELLI (TE) a favore delle 10 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 4 datato 04/02/2014 rettificato il 18/04/2014 formato da n. 2 facciate;
- **di fare obbligo** al Comune di CASTELLI a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 4 datato 04/02/2014 rettificato il 18/04/2014 nonché effettuare l'affrancazione;
- **di fare obbligo** al Comune di CASTELLI (TE) a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- **di autorizzare** il Comune di CASTELLI ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed

Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR

Abruzzo entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2014, n. 26

Sostituzione del componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, per il Settore Commercio, Sig. Giancarlo Micolucci, con il Sig. Roberto Di Cicco.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art.12 della L. 29 Dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., il Presidente della Giunta Regionale nomina i componenti dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

RICHIAMATO il Decreto n. 118 dell'1.12.2009 a firma del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stato nominato il Sig. Giancarlo Micolucci quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, in rappresentanza del Settore Commercio;

VISTA la nota Prot. n. 2400 in data 14/02/2014 acquisita al Prot. n. RA/46304 del 18/02/2014, con la quale il Presidente della Camera di Commercio di Chieti ha comunicato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Camerale del Sig. Giancarlo Micolucci;

VISTA la nota in data 10/3/2014, acquisita al Prot.n. RA76492 del 18/3/2014, con la quale i Presidenti delle Associazioni Confcommercio e Confesercenti, apparentate, hanno comunicato il nominativo del Sig. Roberto Di Cicco, nato a Chieti il 22/7/1951 ed ivi residente in Via Ortona, n. 56, designato, in rappresentanza del Settore Commercio, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Chieti, in sostituzione del Sig. Giancarlo Micolucci, dimissionario;

DATO ATTO che il Sig. Roberto Di Cicco è in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della Legge 580/93 e s.m.i.;

ACQUISITA la dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dal Sig. Roberto Di Cicco;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445), relativa alla insussistenza di cause di inconfirmità ed incompatibilità degli incarichi, di cui al D.Lgs 8 Aprile 2013 n. 39;

DATO ATTO che l'Ufficio Collegamento con Enti Locali C.C.I.A.A ed Associazioni dei Consumatori, del Servizio Sviluppo del Commercio, ha provveduto all'esame della documentazione presentata e che la stessa, ritenuta idonea, risulta depositata presso lo stesso;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina del Sig. Roberto Di Cicco quale componente del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti, per il Settore Commercio, in sostituzione del Sig. Giancarlo Micolucci, dimissionario;

ACQUISITO il parere favorevole sulla legittimità del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio con la firma in calce;

DECRETA

- 1) **di prendere** atto della designazione del Sig. Roberto Di Cicco per la nomina a componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, inviata dalle Associazioni Confcommercio e Confesercenti di Chieti, apparentate, per il Settore Commercio;
- 2) **di nominare**, conseguentemente, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, per il Settore Commercio **il Sig. Roberto Di Cicco nato a CHIETI il 22/7/1951 ed ivi residente in Via Ortona n. 56**, designato, in rappresentanza del Settore Commercio, in seno al Consiglio della C.C.I.A.A. di Chieti, in sostituzione del Sig. Giancarlo Micolucci, dimissionario;
- 3) **di dare mandato** al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare il presente Decreto al nominato, alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che hanno interesse al procedimento, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla C.C.I.A.A. di Chieti.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 23.05.2014, n. 27/1 Bil

Integrazione dello stanziamento di capitoli della spesa obbligatoria**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****Omissis****DECRETA**

1. **di introdurre**, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo
14.01.002	11419	"Spese per l'espletamento delle elezioni regionali." - in aumento	€ 500.000,00
15.01.002	321940	"Fondo di riserva per le spese obbligatorie." - in diminuzione	€ 500.000,00

2. **di pubblicare**, per estratto, sul B.U.R.A. il presente decreto.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 23.05.2014, n. 28

Art. 17 L. 29/12/1993, n. 580, e s.m.i. e art. 73 DPR del 02.11.2005, n. 254.. Nomina di un membro effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio di L'Aquila;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge n. 580 del 29.12.1993 e s.m.i., recante norme sul riordino delle Camere di Commercio;

VISTO l'art. 73 del DPR del 02.11.2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

CONSIDERATO che l'incarico conferito al membro effettivo, Dott. Antonio Ranieri, designato dal Presidente dalla Regione Abruzzo con DPGR n. 116 del 29/09/2008, é da considerarsi cessato;

CONSIDERATO che è stato formato apposito elenco, per l'acquisizione di disponibilità al conferimento di incarichi di rappresentanti della Regione in seno ai Collegi dei Revisori dei Conti presso le Camere di Commercio;

VISTA la nota Prot. n. RA/306239 del 06/12/2013, a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la quale è stato trasmesso all'Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Informatica l'elenco soprarichiamato, con invito a voler indicare i nominativi di un rappresentante effettivo ed uno supplente ai fini della designazione in seno al Collegio presso l' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio di L'Aquila;

VISTA la nota prot. n.228/Segr. del 20/05/2014, acquisita al prot.n. RA/135474 del 20/05/2014 con la quale il Componente la Giunta Regionale allo Sviluppo Economico all'Innovazione Tecnologica e Informatica, ha designato, in rappresentanza della Regione Abruzzo, il Dott. Perrotti Adriano, quale membro effettivo, e il Dott. Vittorini Giulio, quale membro supplente, presso il Collegio dei revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio di L'Aquila;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione al fine di consentire la costituzione del Collegio dei

Revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila;

RITENUTO, pertanto, di nominare, in rappresentanza della Regione Abruzzo, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, il Dott. Perrotti Adriano, nato a L'Aquila il 15/07/1964 ed ivi residente in Via Chieti n.4, quale membro effettivo, e il Vittorini Giulio, nato a L'Aquila il 22/12/1947 ed ivi residente in Via dell'Aringo, 37 - Fraz. Preturo, quale membro supplente;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza delle cause di inconfirmità o incompatibilità da rendersi ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39;

ACQUISITO sul presente atto il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la firma in calce;

DECRETA

- **di nominare**, in rappresentanza della Regione, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila :
 1. il Dott. Perrotti Adriano, nato a L'Aquila il 15/07/1964 ed ivi residente in Via Chieti n.4, quale membro effettivo;
 2. il Vittorini Giulio, nato a Aquila il 22.12.1947 ed ivi residente in dell'Aringo, 37 - Fraz. Preturo, quale membro supplente.
- **di dare mandato** al Servizio Sviluppo del Commercio della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo di notificare il presente Decreto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila ed agli interessati.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 23.05.2014, n. 29

Costituzione, presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano - Vasto - Chieti e per l'ambito territoriale della Provincia di Chieti, della Commissione medico locale per gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 119 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, "Nuovo codice della Strada", recante norme sull'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari ai fini dell'idoneità alla guida di veicoli, che attribuisce alle Commissioni mediche locali la competenza ad effettuare gli accertamenti in favore delle persone indicate nel comma 4 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di costituzione delle Commissioni mediche locali e nomina dei relativi Presidenti;

VISTO l'articolo 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", siccome modificato e integrato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, relativo alla costituzione e al funzionamento della Commissioni mediche locali di cui al punto precedente;

RICHIAMATI, in particolare, i commi 1,2 e 3 del predetto art. 330, che dispongono:
"Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.

La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri

partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1."

VISTA la nota dell'Azienda Unità Sanitaria locale di Lanciano Vasto Chieti, prot. 8720U14-CH del 11 febbraio 2014, allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale, in cui si richiede che la regione provveda alla nomina del Presidente della Commissione medico locale presso la medesima AUSL, in considerazione dell'imminente collocamento a riposo dell'attuale Presidente, e alla costituzione della Commissione secondo le disposizioni del novellato art. 300, D.P.R. 495/1992;

Azienda USL

Componente effettivo

Dott.ssa Gabriella Cifani

Componenti supplenti

Dott.ssa Beradinelli Anna Maria

Dott. Ciccarese Raffaele

Dott. Di Tanna Riccardo

Dott. Fontana Domenico

Dott. Paolucci Vincenzo

Dott. Parente Francesco

Dott. Piattelli Marco

Dott.ssa Sirano Rosa Anna

Dott. Scardapane Pasquale

Dott. Trivilino Lucio

Dott. Tupone Lucio

Ministero dell'Interno - Medici della Polizia di Stato

Componente effettivo

Dott.ssa Martelli Maddalena

Componente supplente

Dott. Castrataro Antonio

RICHIAMATI i commi 5 e 6 dell'art. 330 del D.P.R. 495/1992, che stabiliscono obbligo e modalità di integrazione della Commissione nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, o da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, e che la commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici

appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- **di costituire**, presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano - Vasto - Chieti e per l'ambito territoriale della Provincia di Chieti, la Commissione medico locale per gli accertamenti dell'idoneità alla guida di

veicoli, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", siccome modificato e integrato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, , con la seguente composizione:

• **Presidente:**

Dott. Pietro Falco, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale presso la Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano - Vasto - Chieti;

• **Membri effettivi:**

Dott.ssa Gabriella Cifani, medico dell'Azienda USL Lanciano - Vasto - Chieti

Dott.ssa Maddalena Martelli, medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato;

• **Membri supplenti:**

Dott.ssa Anna Maria Beradinelli, Dott. Raffaele Ciccarese, Dott. Riccardo Di Tanna, Dott. Domenico Fontana, Dott. Vincenzo Paolucci, Dott. Francesco

Parente, Dott. Marco Piattelli, Dott.ssa Rosa Anna Sirano, Dott. Pasquale Scardapane, Dott. Lucio Trivilino, Dott. Lucio Tupone, medici dell'Azienda USL Lanciano - Vasto - Chieti;

Dott. Antonio Castrataro, medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato;

- **di precisare**, relativamente alle fattispecie in cui la norma prescrive l'obbligo o la facoltà di integrazione della Commissione, che l'individuazione dei Componenti aggiuntivi è effettuata dal Presidente in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- **di notificare** il presente provvedimento alla Azienda Unità Sanitaria locale di Lanciano Vasto Chieti.

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
 AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 - LANCIANO-VASTO-CHIETI
 C.F. e P. Iva 02307130696
 U.O.C. MEDICINA LEGALE

Direttore Dr. Pietro FALCO
 Via M. Lancianesi, 17
 Tel. 0871-358746-Fax 0871-357997
 e-mail: medicina.legale@asl2abruzzo.it
 Prot. n. 8420/UA-CH

DEIB Dott. DR. COMPARETTI
 Chieti, 11/02/2014

OGGETTO: Commissione Medica Locale per patenti di guida – ASL Lanciano-Vasto-Chieti – Nomina del Presidente.

REGIONE ABRUZZO
 Direzione Politiche della Salute
 Prot. n. R.A. 46117/2014

11 FEB. 2014

Alla REGIONE Abruzzo
 Direzione Politiche della Salute
 Servizio Progr.ne Socio-Assistenziale
 Via Conte di Ruvo n. 74
 65127 – PESCARA

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 141 del 18/06/2013 “Regolamento recante modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di Commissioni mediche locali, si chiede la nomina del Dr. Pietro Falco, Direttore dell’UOC Medicina Legale di questa ASL, quale Presidente della Commissione Medica Locale Asl Lanciano Vasto Chieti, in considerazione che l’attuale Presidente, Dr.ssa Luisa Longhino, a sua volta nominata Presidente della Commissione Medica Locale di Chieti¹, lascerà il servizio per pensionamento tra pochi mesi.

Relativamente al componenete di designazione di questa Azienda, così come previsto dall’art. 2 del modificato articolo 330 del DPR 495/1992, premesso che la predetta Commissione opera presso la UOC di Medicina Legale, si indica, a tal fine, la dr.ssa Gabriella Cifani, Dirigente Medico della predetta Struttura. Per le stesse motivazioni e, al fine di consentire la massima fungibilità, si indicano, di seguito, i componenti supplenti sempre della ridetta UOC:

- 1) dr. Beradinelli Anna Maria
- 2) dr. Ciccarese Raffaele
- 3) dr. Di Tanna Riccardo
- 4) dr. Fontana Domenico
- 5) dr. Paolucci Vincenzo
- 6) dr. Parente Francesco
- 7) dr. Piattelli Marco
- 8) dr. Sirano Rosa Anna
- 9) dr. Scardapane Pasquale
- 10) dr. Trivilino Lucio
- 11) dr. Tupone Lucio

Per quanto riguarda il componente designato dalle Altre Amministrazioni, ai sensi del citato art. 2 articolo 330 del DPR 495/1992, si comunica che la CML attualmente si avvale dei Medici designati dal Ministero degli Interni e dal Ministero della Difesa; per quest’ultimo è da precisare che i medici a suo tempo individuati sono stati trasferiti in altre Regioni, a seguito della soppressione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Chieti cui i predetti medici erano in forza. A tale

¹ giusta nota del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - Prot. n. 9857/4635 del 07/09/1992.



proposito, ove nulla osti, questa Azienda si rende disponibile ad interpellare il predetto Ministero affinché designi propri Ufficiali Medici, i cui nominativi saranno tempestivamente comunicati a codesta Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di nomina; infatti questa Azienda intende avvalersi anche di medici del predetto Ministero.

Per quanto sopra, nelle more di successivi ed eventuali provvedimenti relativamente alla designazione dei Medici designati dal Ministero della Difesa e al fine di dare continuità alle attività della Commissione, si chiede, di confermare i sottoelencati medici già designati dal Ministero degli Interni:

- Dr.ssa Martelli Maddalena – Medico della Polizia di Stato;
- Dr. Castrataro Antonio - Medico della Polizia di Stato.

In conclusione la costituenda Commissione sarà composta, in attesa di eventuale designazione da parte del Ministero della Difesa, oltre che dal Presidente da:

- Componente designato da questa ASL
- Componente designato dal Ministero Interni

così come previsto dal dettato normativo – art 1 e 2 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68 -- secondo il quale --
...i membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.


Il Direttore UOC Medicina Legale
 Dr. Pietro Falco



Il Direttore Amministrativo Aziendale
 Dott. Stefano Spadano

Il Direttore Sanitario Aziendale
 Dr. Pasquale Pizzuto

Il Direttore Generale
 Dott. Francesco Nicola Zavattiro



La presente copia è conforme all'originale
 e si compone di fogli...2... e di...2...
 fasciate ciascuna vidimata da apposito
 timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo:
 Direzione Politiche della Salute".
 Pescara, li 20 MAG. 2014



ORDINANZE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 23.05.2014, n.1

Misure sanitarie nei territori dei Comuni di Vasto, Rosello, Roio del Sangro, Montazzoli, Roccaspinalveti, Castiglione Messer Marino e Monteferrante, per focolai di Brucellosi Bovina ed ovi-caprina;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 41, 42, 43 e 44 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.02.1954, n.320;

VISTO il D.M. 27.08.1994 n.651 "Regolamento concernente il Piano nazionale di eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini" come modificato dal D.M. 12.08.1997 n. 429;

VISTO il D.M. 02.07.1992 n. 453 "concernente il Piano nazionale di eradicazione della Brucellosi negli allevamenti di ovi- caprini e s.m."

TENUTO CONTO dell'art. 11 dell'O.M. del 09.08.2012 " Misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina, Leucosi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

VISTA l'O.M. 02.06.1993 recante "Norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio e transumanza delle specie aftoso sensibili";

VISTA l'O.M. del 18.10.1995 avente ad oggetto la "revoca delle norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina";

VISTO il Regolamento (CE) n. 21/2004 del 17.12.2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

VISTA la Decisione n. 2001/672/CE e s.m.i. che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna,

VISTO il D.P.R. 30.04.1996 n. 317 relativo "all'attuazione della Direttiva 92/102/CE riguardante l'identificazione e la registrazione degli animali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 58 del 29.01.2004 " Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Reg. CE 1760/2000 e del Reg. CE n. 1825/2000 relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a norma dell'art. 3 della L. n. 39 del 1 marzo 2002.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 100 dell'11.02.2008 recante all'oggetto "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008/2010 - previsto dal Reg. (CE) n. 882/2004 - ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007";

VISTE Le note del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano - Vasto - Chieti, n. 0023750U14- CH e n. 0027392U14 - CH, rispettivamente del 23.04. 2014 e 15.05.2014;

VISTA Determinazione Dirigenziale DG/21/42 del 30 marzo 2011 recante all'oggetto "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria - il libro delle Regole della Regione Abruzzo 2011 - 2014.

VISTO il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina";

VISTA la L.R. n. 47 del 18.12.2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

ATTESO che lo spostamento degli animali diretti ai pascoli estivi, rende necessario adottare specifiche misure sanitarie che impediscano la diffusione delle malattie infettive e quelle di carattere diffusivo;

CONSIDERATE le Disposizioni per lo spostamento degli animali per ragioni di

pascolo (alpeggio, transumanza e pascolo vagante) anno 2014 emanate dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Politiche della Salute con nota n. RA/102893 del 11.04.2014.

RILEVATO che nei territori dei comuni citati in oggetto (ASL Lanciano-Vasto-Chieti) - ma anche in agro di Pescopennataro ed Agnone del vicino Molise - sono insorti alcuni focolai di Brucellosi Bovina e che pertanto si rende necessario potenziare le misure di controllo e prevenzione di tale patologia;

RITENUTO pertanto di dover disciplinare ulteriormente lo spostamento sui pascoli estivi degli animali ai fini della transumanza, del pascolo vagante e/o della monticazione;

VISTO l'art. 3 comma 1 lett. a) della L.R. 14.08.1981, n. 33 recante "Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie";

VISTO che la presente Ordinanza non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 7 comma 32 della Legge 15.05.1997 n. 127;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

VISTO l'art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 33 del 1981 "Spetta al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni";

Tutto ciò premesso:

ORDINA

1. **che sia disciplinato** lo spostamento dei bovini e degli ovi-caprini per la transumanza, il pascolo vagante e l'alpeggio,

come di seguito specificato:

- a. Lo spostamento degli animali è consentito esclusivamente ai bovini e agli ovi-caprini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni alla Brucellosi Bovina ed ovi-caprina;
- b. Tutti i capi dei predetti allevamenti, devono essere sottoposti ad esami sierologici per Brucellosi - con esito favorevole - entro i 30 giorni precedenti la partenza;
- c. Gli animali che arrivano sul territorio della Regione Abruzzo devono rispettare le condizioni stabilite dalle "Disposizioni dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza e pascolo vagante) anno 2014 emanate dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Politiche della Salute con nota n. RA/102893 del 11.04.2014;
- d. Tutti gli animali al momento dello scarico nei luoghi stabiliti nei territori dei Comuni citati in oggetto, ove ha sede il pascolo estivo, saranno sottoposti a controllo. Se l'esito del controllo dovesse risultare sfavorevole, gli animali transumanti saranno respinti al luogo di provenienza sotto vincolo sanitario a spese del proprietario e i responsabili saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria come stabilito dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 188 del 20.04.2000;
- e. I capi maschi in età fertile non devono essere condotti al pascolo, a meno che non si provveda alla loro castrazione;
- f. La eliminazione di ogni fonte di possibile contagio sui pascoli;
- g. La sospensione della attività pascolativi ed il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito animali infetti non prima che siano trascorsi quattro mesi dall'allontanamento degli stessi;
- h. I Sindaci dei Comuni interessati, su richiesta del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, di concerto con il Comitato Regionale Zooprofilassi e con l'ausilio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise, potranno ordinare il concentramento degli animali al pascolo in luoghi idonei e preventivamente identificati per svolgere le operazioni di profilassi e controllo;

2. **la prefettura di chieti**, i Sindaci dei Comuni interessati, i Direttori dei Servizi Veterinari della ASL di Lanciano- Vasto - Chieti, il Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti tutti della Forza Pubblica nonché quelli delle Amministrazioni comunque interessate, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza;
3. **per quanto non espressamente indicato** nella presente Ordinanza vanno applicate le vigenti norme in materia;
4. **che le misure contenute** nel presente

provvedimento, permangano vigenti fino alla definitiva risoluzione delle problematiche sanitarie evidenziate e comunque nei dodici (12) mesi successivi alla sua adozione;

5. **che la presente ordinanza** sia pubblicata sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Giovanni Chiodi

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI

DETERMINAZIONE 16.05.2014, n. DL/73
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/06, per la realizzazione di un servizio sperimentale finalizzato all'accrescimento delle opportunità di accesso delle imprese abruzzesi ai mercati internazionali - CIG 5299395F15. - AGGIUDICAZIONE al raggruppamento temporaneo d'impresa Deloitte Consulting Srl (mandataria) - Profili Aziendali Srl (mandante) - NEO Sas (mandante) - Start Up Consulting srl (mandante).

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

1. **di approvare**, condividendone le risultanze, la valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice dell'offerta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo d'impresa formato Deloitte Consulting Srl (mandataria) - Profili Aziendali Srl (mandante) - NEO Sas (mandante) - Start Up Consulting srl (mandante) e risultante dai verbali di gara numerati da 1 a 8 e allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di aggiudicare** definitivamente al costituendo raggruppamento temporaneo d'impresa formato da Deloitte Consulting Srl (mandataria) - Profili Aziendali Srl (mandante) - NEO Sas (mandante) - Start Up Consulting srl (mandante), classificatosi al 1° posto con punti 85,88, l'affidamento del servizio per la realizzazione di un servizio sperimentale finalizzato all'accrescimento delle opportunità di accesso delle imprese abruzzesi ai mercati internazionali.

3. **di precisare** che:

- l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006;
- l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

4. **di dare atto** che all'impegno delle risorse necessarie all'affidamento del servizio di cui, propedeutico alla stipulazione del contratto, si procederà con successivo e separato atto dirigenziale.5. **di subordinare** la stipula del contratto:

- al positivo esito della verifica, a cura della Stazione appaltante, del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di legge, necessari per l'affidamento di contratti pubblici (art. 11, comma 8 Dlgs 163/2006), a seguito del quale l'aggiudicazione definitiva diventa efficace;
- alla costituzione, ex art. 1, lett. c) sez. II del Disciplinare di Gara, del raggruppamento temporaneo d'impresa, secondo le modalità sancite dall'art 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

6. **di dare atto** che, alla stipula del contratto si procederà secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D. lgs., n. 163/06 e ss.mm.ii, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e che la stipula non potrà, comunque, avvenire prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni relative al provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79, D. lgs., n. 163/06 e ss.mm.ii;7. **di comunicare**, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.Lgs. 163/2006, l'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta è stata esclusa, dando mandato al Responsabile unico del procedimento di procedere alle richiamate comunicazioni, nonché alla richiesta della documentazione ex art. 48, c. 2, D.lgs. 163/06, comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale all'aggiudicatario e al concorrente secondo classificato.

8. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto e privo degli allegati, nel B.U.R.A.T. e nel sito www.regione.abruzzo.it/fil
9. **di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, e al Componente la Giunta preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis

DIRIGENZIALI

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI,
ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DB8/61
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Seguono allegati

REGIONE ABRUZZO

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Atto	61	DB,08	Data Atto	20/05/2014	Esecutività:	Esecutiva	CASSA			
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str.Amm.	Descrizione	COMPETENZA		CASSA		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
S	13.01.003	71635	1	DL.33.00	PROVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - L.R. 2/MAGGIO 1995, N. 95.	16.875,50	0,00	16.875,50	0,00	
S	10.01.003	91502	1	DB.13.00	INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT - L.R. 7.3.2000 N. 20.	2.702,96	0,00	2.702,96	0,00	
S	10.01.003	91506	1	DB.13.00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO GOLF D'ABRUZZO	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	
S	07.01.002	111413	1	DH.31.00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORESTALI REGIONALI - L.R.12.4.1994, N.28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	9.985,15	0,00	9.985,15	0,00	
S	15.01.002	321920	1	DB.08.00	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 L.R. 25 MARZO 2002, N. 3 -	0,00	107.563,61	0,00	107.563,61	
TOTALI SPESA						107.563,61	107.563,61	107.563,61	107.563,61	



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO
INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO QUALITA' DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DC27/08
**Capo VI della L.R. n. 31 del 29/07/2011
"Disciplina dell'approvazione dei progetti
degli impianti di depurazione delle acque
reflue urbane". Approvazione Progetto
Preliminare denominato "Realizzazione
dell'impianto intercomunale dei reflui
domestici provenienti dall'impianto
fognario di Casalcontrada loc. Scrocchetti
e dell'impianto fognario di
Roccamontepiano loc. Reginaldo da ubicarsi
in loc. Reginaldo di Roccamontepiano."**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui
si intendono per integralmente riportate e
trascritte:

1. **di approvare** sulla base del Parere Tecnico dell'ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 5555 del 12 Maggio 2014, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della conseguente L.R. 31/2010, il Progetto Preliminare denominato "Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici

provenienti dall'impianto fognario di Casalcontrada loc. Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano loc. Reginaldo da ubicarsi in loc. Reginaldo di Roccamontepiano.";

2. **di subordinare** che l'ARTA nella suddetta Relazione Tecnica, esprime parere favorevole all'intervento proposto con la seguente prescrizione:
 - Non appena acquisiti, e comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di costruzione, fornire i Nulla Osta degli Uffici competenti in merito alla presenza dei vincoli;
3. **di dare atto** che l'ARTA con il Parere conclusivo riportato nell'apposita Relazione Tecnica ha precisato che tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa all'Ufficio dell'Agenzia e alla Regione Abruzzo per poter essere allegata quale parte integrante del provvedimento di autorizzazione;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Roccamontepiano (CH), all'Ente d'Ambito Pescara, all'ACA di Pescara (PE), alla Provincia di Chieti e all'ARTA Abruzzo.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Luigi Del Sordo**

Segue allegato



ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE			
Anno	Titolo	Classe	Partenza
2014	29	7	
Prot.n. 5555		Del 12/05/2014	

Alla

Giunta Regionale

Direzione LL.PP.
Servizio Qualità delle Acque – DC27
Ufficio Qualità delle Acque
Via Salaria Antica Est, 27/G
67100 L'AQUILA

E, p.c.

A.C.A. Azienda Consortile Acquedottistica
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
65125 PESCARA

Oggetto: Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalincontro loc. Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano loc. Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH). Richiesta parere tecnico D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. n. 31/2010. **Parere tecnico.**

Richiedente: A.C.A. S.p.A. – Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - PESCARA

Si trasmette, in allegato, la relazione tecnica relativa alla istanza in oggetto indicata.

Si comunica che l'ARTA ha espresso parere tecnico favorevole con prescrizioni all'intervento proposto.

Ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato alla DGR 227/13, si trasmette, unitamente al presente parere, una copia timbrata e numerata della documentazione tecnica esaminata.

All'ACA, che legge per conoscenza, si comunica che, unitamente al presente parere tecnico, sarà emessa fattura di pagamento ai sensi della DGR 227/13 - paragrafo 1.2 e dell'Allegato 18 del documento "Riapprovazione aggiornamento del tariffario ARTA", approvato con DGR 269/2013.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. *Mario Amicone*

Pescara, 8.5.2014

LDG

DIREZIONE LL.PP., SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA	
ARRIVO	15 MAG. 2014 DC 2X
Resp.	RA/133205
Prot. n.	
data	16/05/2014



Certificato N° 206977

Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 170 – 65100 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it PEC: area.tecnica@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599900685



RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalcontrada loc. Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano loc. Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH). Richiesta parere tecnico D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. n. 31/2010. **Parere tecnico.**

Richiedente: A.C.A. S.p.A. – Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - PESCARA

In data 01.4.2014, con prot. 4005, è pervenuta a questa Agenzia la documentazione progettuale integrativa, relativa all'impianto in oggetto, richiesta dall'ARTA con nota prot. 14090 del 11.12.2013, per l'espressione del parere tecnico di competenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010.

Preliminarmente si specifica che tale progetto è stato presentato dal proponente in sostituzione di due interventi già autorizzati dalla Regione Abruzzo, (loc. Scrocchetti nel comune di Casalcontrada - DC27/11 del 14.1.2011 e loc. Reginaldo nel comune di Roccamontepiano – DC27/02 del 2.2.2012), che pertanto si intendono superati dalla presente proposta progettuale.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, a servizio della località Reginaldo nel comune di Roccamontepiano (300 A.E.), della località Scrocchetti nel comune di Casalcontrada (1000 A.E.) e delle utenze provenienti da una fossa Imhoff, da dismettere, in località Fontanelle nel comune di Casalcontrada (100 A.E.). Da tali dati, prevedendo un incremento demografico pari all'1% annuo per i prossimi 25-30 anni e considerando una capacità depurativa residua di circa 300 A.E., si ottiene la potenzialità di progetto, che è pari a 2100 A.E.

Il processo depurativo adottato è il sistema biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale, al servizio di una rete fognaria mista. L'impianto è dimensionato per trattare una portata fino a 4 volte la portata media nera; la portata in tempo asciutto (Q_m) è sottoposta a filtrazione e successivamente a sterilizzazione con UV, mentre la portata di pioggia ($3 Q_m$) è trattata con acido peracetico.

I fanghi di supero vengono ispessiti, stabilizzati tramite digestione aerobica e successivamente disidratati tramite nastro pressa; per tale processo è in corso la richiesta di autorizzazione alle emissioni presso la Provincia di Chieti.

L'area di impianto è interamente impermeabilizzata; i primi 4 mm di pioggia sono rilanciati in testa all'impianto, mentre le portate eccedenti vengono scaricate al corpo recettore.

Il corpo idrico recettore dello scarico è un fosso stagionale tributario del fiume Alento (fosso Riccitelli), in cui sono riversati, in tre punti distinti, i reflui depurati, le acque scolmate ($Q > 4 Q_m$) e le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia.

L'analisi dei vincoli, riportata nella planimetria di inquadramento territoriale, ha evidenziato che l'area su cui si posiziona l'impianto è gravata da:



Certificato N° 205977


Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 170 – 65100 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4508201 E-mail: info@artaabruzzo.it PEC: area.technica@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685


- PAI: l'area risulta vicina a scarpate morfologiche soggette a pericolosità da scarpata (PS); inoltre l'area è interna ad una zona a pericolosità moderata (P1) e a rischio R1;
- Vincolo Idrogeologico e Forestale.

Dall'analisi degli elaborati progettuali, si esprime parere tecnico favorevole all'intervento proposto, con le seguenti prescrizioni:


1. Non appena acquisiti, e comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di costruzione, fornire i Nulla Osta degli Uffici competenti in merito alla presenza dei vincoli.

Pescara 8.5.2014

Ing. Roberta Di Menna


Dott.ssa Paola De Marco


Ing. Marco Giansante


Il Dirigente della Sezione Valutazioni Ambientali Integrate,
Emergenze, Rischi di incidenti rilevanti,
Dott.ssa Edda Ruzzi




DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 21.05.2014, n. DE9/50
**Filovia di Chieti intervento di ripristino
della sotto stazione elettrica S.S.E. di Via dei
Vestini. Ex art.3 D.P.R. 753/80.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto sopra esposto

1. **di approvare** in linea tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 753/80 il progetto relativo al ripristino della SSE di via dei Vestini della Filovia di CHIETI con le seguenti prescrizioni:
 - A1) dovrà essere prodotta la specifica contenete la descrizione relativa agli interblocchi da realizzare per l'accesso in sicurezza al gruppo raddrizzatore;
 - B1) per quanto attiene la prevista modifica del circuito di rilevazione anomalia diodi, da realizzarsi entro l'anno 2014, dovrà essere prodotta con congruo anticipo la specifica documentazione tecnica concernente detta implementazione dell'Impianto.
2. **di considerare** la presente Determinazione Dirigenziale valida per la intera configurazione definitiva della linea filoviaria stante nel territorio di Chieti, ed immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge;
3. **di inviare** la presente determinazione per gli opportuni adempimenti:
 - alla Panoramica s.n.c. con sede nel Comune di Chieti;
 - Al Comune di Chieti Dirigente LL.PP. Settore Viabilità;
 - al Ministero delle Infrastrutture e – Direzione Generale Territoriale del centro – sud – Ufficio 6 Trasporti ad Impianti Fissi – USTIF per la Campania, l'Abruzzo e il Molise sede di Napoli;
 - Sezione USTIF sede di PESCARA;
 - al Servizio B.U.R.A. della Regione Abruzzo per la pubblicazione e la diffusione a livello regionale;
 - Al Componente la Giunta regionale SEDE;

– Al Direttore della Direzione Trasporti,
Infrastrutture Mobilità e logistica SEDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 12.05.2014, n. DH27/103
**DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in
attuazione dei Regolamenti (CE) n.
1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008
della Commissione per quanto riguarda
l'applicazione del regime di sostegno
comunitario alla ristrutturazione e
riconversione dei vigneti - Pubblicazione
della ricevibilità delle domande di aiuto per
la Campagna vitivinicola 2013/2014.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

RITENUTO, necessario, nelle more dell'emanazione dei Regolamenti attuativi al Regolamento (CE) n. 1308/2013, operare con il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e con i corrispondenti Regolamenti attuativi ancora vigenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, (Regolamento OCM Unica) come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato

vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2013 prot. n. 15938 avente ad oggetto "Disposizioni nazionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 30.12. 2013 recante "Approvazione del Programma Operativo della Misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo della Regione Abruzzo Regolamenti (CE) n. 1234/07 e n. 555/2008 e Decreto n. 1831 del 04.03.2011 e s.m. e i. Invito alla presentazione delle domande per la Campagna vitivinicola 2013/2014";

VISTA la Determinazione n. DH27/12 del 15/01/2014 avente ad oggetto, " DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Integrazioni per la presentazione delle domande per la Campagna 2013/2014"

CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il Decreto n. 3525 del 21.05.2013 relativo al "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014" prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti pari ad un importo di € 5.728.594,00 , da destinare alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti,;

RITENUTO che, in via prioritaria, dovranno essere comunque liquidate tutte le domande ammissibili e finanziabili per la misura R.R.V.

della campagna 2012/2013 che per carenza di fondi non sono state finanziate;

PRESO ATTO della Circolare ISTRUZIONI OPERATIVE n. 27 di AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013 relativa alle "OCM Unica Reg. (CE) 1234/07 e s.m.i. art. 103 octodecies "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e Ristrutturazione Vigneti" per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO della Circolare ISTRUZIONI OPERATIVE n. 14 di AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 relativa al "OCM Unica "Riconversione e Ristrutturazione Vigneti - Proroga termine di presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1234/07 e s.m.i. - Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande - Campagna 2013/2014";

PRESO ATTO che la DGR n. 990/2013 ha incaricato il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Regionale Politiche Agricole a definire d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore le modalità applicative del "Piano Regionale", ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;

PRESO ATTO che le domande, una volta rilasciate telematicamente entro la data fissata del 28 marzo 2014 sono state presentate, in forma cartacea e complete della documentazione richiesta agli Uffici Regionali-Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy di Cepagatti entro la scadenza fissata;

PRESO ATTO che le domande acquisite al protocollo dal suddetto Servizio, a seguito di verifica di ricevibilità, sono state trasmesse alla Direzione Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole e Mercato con nota n. RA 110740 del 18.04.2014 in applicazione della DGR n. 990/2013 della DH27/12/2014 e della Circolare n. 14 del 19.03.2014;

PRESO ATTO delle comunicazioni informatiche pervenute al Servizio Produzioni Agricole da parte:

- del CAA, responsabile della trasmissione telematica della domanda di partecipazione al bando della RRV per conto della ditta "Valle Reale", con la quale è stata segnalata l'impossibilità di presentazione della stessa per motivi dovuti a problematiche del portale SIAN;
- di AGEA, che ha constatato che la problematica segnalata era corretta, consentendo alla ditta di ripresentare la domanda anche fuori termine;

RITENUTO, pertanto, di inserire nell'elenco provvisorio delle domande anche la ditta Valle Reale;

VISTO il nuovo Elenco inviato dal Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy in data 12.05.2014 comprensivo della ditta Valle Reale ed assunto al protocollo RA 128910 del 13/5/2014;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale ha affidato al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca l'adozione dei provvedimenti necessari, anche d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore, all'attuazione del "Piano Regionale", compresi gli atti relativi alla completa utilizzazione delle risorse messe a disposizione della Regione Abruzzo per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella DGR n. 990/2013 ed in particolare quelle che stabiliscono le "misure ammissibili" alla ristrutturazione e riconversione vigneti che quelle inerenti il "punteggio utile per l'inserimento in graduatoria";

VISTO l'elenco provvisorio regionale "Allegato A", predisposto dall'Ufficio Tutela Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, sulla base delle domande ritenute ricevibili per partecipare all'assegnazione del finanziamento fino alla concorrenza della somma provvisoriamente assegnata alla misura e tenuto conto sia dei punteggi di priorità segnalati da ciascun richiedente che delle superfici richieste superiori ai tre ettari:

- Elenco "Allegato A" - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 370 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, finanziabili con le attuali risorse assegnate;

- Elenco "Allegato A" - dalla posizione n. 371 alla posizione n. 852 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;
- Elenco "Allegato A" - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 852 compresa, per le richieste superiori a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;

PRESO ATTO, inoltre, delle disposizioni contenute nella DGR n. 990/2013 ed in particolare quelle che stabiliscono di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura, al fine di finanziare prioritariamente le domande con richiesta di pagamento a collaudo;

RITENUTO, pertanto, al fine di finanziare il maggior numero di domande, di utilizzare tutti i fondi, sia provenienti da misure non attivate o con economie, assegnati alla Regione Abruzzo con il sopraccitato Decreto n. 3525 del 2013, sia provenienti dal Ministero a seguito di rimodulazione finanziaria nazionale;

CONSIDERATO che i successivi adempimenti istruttori di ammissibilità e finanziabilità sono riservati ai Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, ai quali sono state inviate, per il seguito di competenza, le domande ricevibili trasmesse dal Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1. **di prendere atto** che, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il Decreto n. 3525 del 21.05 2013 relativo al "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014" prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti pari ad un importo di € 5.728.594,00, da destinare alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti;

2. **di prendere atto** di quanto stabilito dalla DGR n. 990/2013 che, in via prioritaria, ha permesso di liquidare tutte le domande ammissibili e finanziabili per la misura R.R.V. nella campagna 2012/2013 che per carenza di fondi non erano state finanziate per un totale di € 735.777,59;
3. **di prevedere** la possibilità, come stabilito nella DGR n. 990/2013, che qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura, al fine di finanziare prioritariamente le domande con richiesta di pagamento a collaudo;
4. **di stabilire**, al fine di finanziare il maggior numero di domande, di utilizzare tutti i fondi, sia provenienti da misure non attivate o con economie, assegnati alla Regione Abruzzo con il sopraccitato Decreto n. 3525 del 2013, sia provenienti dal Ministero a seguito di rimodulazione finanziaria nazionale;
5. **di approvare** l'Elenco regionale provvisorio "Allegato A", predisposto dall'Ufficio Tutela Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, redatto sulla base delle domande ritenute ricevibili per partecipare all'assegnazione del finanziamento fino alla concorrenza della somma provvisoriamente assegnata alla misura e tenuto conto sia dei punteggi di priorità segnalati da ciascun richiedente che delle superfici richieste sopra i tre ettari:
 - Elenco "Allegato A" – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 370 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, finanziabili con le attuali risorse assegnate;
 - Elenco "Allegato A" – dalla posizione n. 371 alla posizione n. 852 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;
- Elenco "Allegato A" – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 852 compresa, per le richieste superiori a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;
6. **di trasmettere** ai SIPA, competenti per territorio, il presente provvedimento corredato dall'Elenco regionale provvisorio "Allegato A", per i successivi adempimenti istruttori di loro competenza;
7. **di precisare** che la Regione può effettuare parte dei controlli istruttori di ammissibilità delle domande sulla base della delega dell'O.P. AGEA, come previsto dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17.10.2008;
8. **di stabilire** che la presente determinazione sarà pubblicata sul BURA e sul "Sito Web" della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura,) ed avrà valore di notifica dell'atto ai soggetti interessati;
9. **di precisare** che, con successivo provvedimento, si procederà all'approvazione della graduatoria definitiva, dopo l'esecuzione dell'istruttoria di ammissibilità ed eventuale rimodulazione finanziaria tra tutte le misure di sostegno finanziate dalla Regione Abruzzo per la campagna in corso, una volta che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avrà rimodulato il piano di ripartizione per la campagna 2013/2014;
10. **di precisare** che l'Elenco regionale provvisorio "Allegato A", forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione ed è formato da n. 11 (undici) facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Segue allegato

ALLEGATO "A"




Table with 25 columns: ID, Name, Municipality, Province, and various numerical values. The table lists numerous entries across various municipalities in the Abruzzo region, including Guardiareale, Camillo, and others.



ALLEGATO "A"

Table with 25 columns: ID, Name, Address, Date, Status, Amount, etc. It lists various administrative entries across different municipalities in the Abruzzo region.



ALLEGATO "A"

Table with 25 columns: ID, Date, Region, Province, Municipality, Farm Name, Type, Area (ha), Value (€), etc. It lists agricultural parcels across various municipalities in the Abruzzo region.

ALLEGATO "A"



Table with 20 columns: ID, Municipality, Farm Name, Date, Status, Area (ha), Value (€), etc. It lists agricultural parcels across various municipalities in the Abruzzo region.

ALLEGATO "A"




Table with 15 columns: ID, Name, Municipality, Province, Date, and various numerical values. The table lists numerous agricultural entities and their associated data points.



ALLEGATO "A"

Table with 20 columns: ID, Name, Address, Municipality, Province, Date, Amount, etc. It lists various entities and their associated data.

ALLEGATO "A"



Table with 20 columns: ID, Name, Address, Date, Type, Value, etc. It lists various agricultural and forestry entities across the Abruzzo region.



ALLEGATO "A"

Table with columns for ID, Name, Municipality, and various numerical values. The table contains approximately 700 rows of data.

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DH27/106
**OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati
dei Paesi terzi" - Modalità operative e
procedurali per l'attuazione del Decreto n.
4123 del 22.07.2010. Invito alla
presentazione dei progetti alla Regione
Abruzzo per la Campagna vitivinicola
2014/2015.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

CONSIDERATO, che il al Regolamento (CE) n. 1308/2013, ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 772 della Commissione del 1° settembre 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4123 del 22.07.2010, inerente disposizioni relative a "OCM Vino - Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Campagne 2010-2011 e seguenti";

VISTO il Decreto del Direttore Generale del MIPAAF n. 36326 del 09.05.2014 recante : OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2014/2015. Modalità

operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 01.06.2009 e successive modifiche, relativa alla costituzione del "Comitato di Valutazione", previsto dall'art. 8 del D.M. n. 3890 del 8 maggio 2009, recante "Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, inerente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi";

RITENUTO pertanto di poter destinare, al programma di "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" per la campagna vitivinicola 2014/2015, la quota regionale, assegnata alla Regione Abruzzo dall'emanando Decreto MIPAAF di ripartizione dei fondi comunitari e corrispondenti al 50% della spesa totale massima approvata ai beneficiari per svolgere tutte le attività relative ai progetti presentati;

CONSIDERATA la necessità di consentire, a livello regionale, la presentazione dei progetti per accedere ai finanziamenti previsti dal succitato Decreto n. 4123 del 22.07.2010, in applicazione della normativa comunitaria ed in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel Decreto n. 36326 del 09.05.2014 nonché ad adeguarle alle linee guida predisposte dalla Commissione europea in materia;

RITENUTO di stabilire che i progetti relativi, alla campagna 2014/2015, a valere sulla quota che verrà assegnata alla Regione Abruzzo dalla ripartizione nazionale dei fondi Comunitari, dovranno pervenire, oltre che ad AGEA e al MIPAAF, secondo quanto previsto dal Decreto n. 36326 del 09.05.2014 :

- copia della domanda e di tutta la relativa documentazione, sia in formato cartaceo in plico sigillato, sia in formato elettronico "pdf (usb, cd o dvd) non modificabile, alla Regione Abruzzo, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 giugno 2014 al protocollo della: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Produzioni Vegetali - Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA;

- in un plico chiuso sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre l'indicazione del mittente, la dicitura:
 - "NON APRIRE - PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO - ANNUALITA' 2014/2015";
- nel plico devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:
 - Busta n.1: Scheda di Autodichiarazione Finanziaria e Amministrativa;
 - Busta n. 2 : Proposta Tecnica;
- la busta 1 (Scheda di Autodichiarazione Finanziaria e Amministrativa) dovrà contenere la documentazione prevista all'articolo 5 comma 1 lettera A, del Decreto n. 36326 del 09.05.2014;
- la busta n. 2 (Proposta Tecnica) dovrà contenere la documentazione prevista all'articolo 5 comma 1 lettera B), del Decreto n. 36326 del 09.05.2014;
- il plico dovrà essere corredato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (l'importo totale del progetto, i Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.), secondo il modello Allegato F al succitato Decreto.
- il proponente dovrà, altresì, corredare la proposta, a pena di esclusione, con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
 - a. che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero
 - b. che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc);

- copia di tutta la documentazione esclusivamente in formato elettronico deve invece pervenire, tramite mail di posta certificata ai seguenti indirizzi:
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali saq11@pec.politicheagricole.gov.it;
 - AGEA - Organismo Pagatore dpm@certificata.agea.gov.it ;

RITENUTO di stabilire che:

- le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione prevista all'articolo 5, del Decreto n. 36326 del 09.05.2014, o corredate da documentazione non conforme o incompleta sono escluse;
- gli Allegati A e B dovranno essere trasmessi in originale;
- il Soggetto Proponente allegherà una copia cartacea della documentazione presentata;

RITENUTO, di stabilire che, in conformità all'articolo 3 del Decreto del Ministro n. 4123 del 22.07.2010, i soggetti beneficiari per accedere ai fondi regionali per la campagna 2014/2015 devono avere i seguenti requisiti:

- per le lettere a) , b), e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni;
- per le lettere d), e), e g) devono dichiarare di aver imbottigliato e/o esportato almeno il 5% di bottiglie di vino di loro produzione, calcolata come media delle ultime tre annate;
- per la lettera f), che promuove la partecipazione delle Associazioni della lettera g), valgono gli stessi requisiti previsti al punto precedente;

RITENUTO di stabilire che la Regione Abruzzo non intende avvalersi della possibilità di finanziare progetti multiregionali ;

RITENUTO di stabilire, ai fini dell'utilizzo di tutti i fondi messi a disposizione per la misura, che i progetti presentati:

- non devono avere un rapporto tra spesa progetto e fatturato aziendale, riferito alla commercializzazione dei soli vini abruzzesi, superiore al 20%;
- abbiano durata annuale;

- non devono comportare un spesa inferiore a € 100.000,00 per paese o aree geografiche omogenee equiparabili a singolo paese;
- dai soggetti aspiranti ai benefici abbiano (singolarmente o come ATI) una produzione di 150.000 bottiglie di vino DO e IG corrispondente a una produzione minima imbottigliata di ettolitri 1.125;
- non contengano iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto;
- abbiano ai fini di una corretta redazione del progetto l'articolazione delle azioni, di cui all'articolo 7 del DM 22 luglio 2010, come di seguito indicato, e come meglio specificato all'articolo 11 del Decreto n. 36326 del 09.05.2014 (Identificazione delle azioni ammissibili):
 - promozione e pubblicità;
 - partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - campagne d'informazione e promozione, sulle DO e IG, da attuarsi presso i punti vendita (GD, Ristorazione dei P. t., Horeca, ecc.);
 - altri strumenti di comunicazione, compresi gli incontri con gli operatori e/o giornalisti sul territorio nazionale ("incoming") a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto;
- siano conformi alle categorie di spesa e alla loro eleggibilità secondo quanto previsto all'articolo 12 del Decreto del Direttore Generale del MIPAAF n. 36326 del 09.05.2014;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che la spesa ammissibile per ciascuna azienda partecipante sia calcolata in base al numero di bottiglie di vino abruzzese prodotte e corrispondente ad una produzione minima di vino DO e IG secondo la tabella "Classi di Ammissibilità" che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, di stabilire che, al fine dell'ammissibilità del maggior numero di progetti e tenuto conto dei fondi disponibili, in sede di prima applicazione della ripartizione dei fondi il limite erogabile è di:

- € 250.000,00 per paese o zona geografica;
- € 500.000,00 per soggetto beneficiario;

RITENUTO di stabilire che, una volta rispettati i limiti sopra riportati, gli eventuali fondi non distribuiti saranno assegnati, fino ad esaurimento, alle ditte già finanziate:

- rispettando la graduatoria di merito;
- assegnando alle aziende importi successivi, senza superare l'importo richiesto ed ammissibile, e comunque non superiori ad € 25.000,00 per paese o zona geografica;
- assegnando l'intero importo richiesto ed ammissibile qualora i fondi consentano di soddisfare tutte le domande;

RITENUTO di prevedere l'eventualità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le aziende ammissibili o tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura attraverso il trascinarsi di finanziamenti provenienti da altre misure;

RITENUTO, altresì, che i progetti, per accedere al contributo debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente ed in particolare:

- devono riguardare i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino;
- riguardino i vini, di cui al punto precedente, a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;

RITENUTO che, ai fini della attestazione dei prodotti a monte del vino da promuovere, i produttori presentino una dichiarazione sulla trasformazione dei prodotti a monte del vino (uve, mosti, vini nuovi in fermentazione) relativa:

- alla produzione di vino abruzzese degli ultimi tre anni;
- alle produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG degli ultimi tre anni;

RITENUTO, di stabilire che, ai fini della definizione della graduatoria di merito, verranno sommati i punteggi calcolati sulla base dei criteri di priorità, come riportato nell'Allegato 2 che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, inoltre di stabilire che:

- i dati riferiti alla produzione, all'imbottigliamento e quelli relativi alla quota di export (n. bottiglie vendute all'estero) siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione, compilando l'Allegato 1 ai fini della determinazione delle classi di ammissibilità e dei criteri di priorità necessari per la formulazione della graduatoria finale;
- per i progetti collettivi i punteggi relativi alla produzione dichiarata, alla rivendicata a DO e IG, al numero di bottiglie e quota export (n. bottiglie vendute all'estero) siano calcolati quale media ponderata;
- al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, le aziende dichiarate beneficiarie che rinunciano alla realizzazione del progetto saranno penalizzate, per l'anno successivo, nell'assegnazione dei punteggi di merito, come segue:
 - a. meno 5 punti se comunicano tale intenzione prima della stipula del contratto con AGEA;
 - b. meno 10 punti se comunicano tale intenzione dopo la stipula del contratto con AGEA;

RITENUTO, altresì, di stabilire che la non corretta o non fedele compilazione del suddetto Allegato 1 può comportare a giudizio del "Comitato di Valutazione" la non attribuzione del punteggio di merito, ovvero l'esclusione del progetto dal finanziamento previsto del presente bando;

VISTA la legge Regionale n. 77/1999 ;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. **di destinare**, al programma di "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" per la campagna vitivinicola 2014/2015, la quota regionale, che verrà assegnata alla Regione Abruzzo dall'emanando Decreto MIPAAF di ripartizione dei fondi comunitari e corrispondente al 50% della spesa totale massima approvata ai beneficiari per svolgere tutte le attività relative ai progetti presentati;
2. **di stabilire** che i progetti relativi, alla campagna 2014/2015, a valere sulla quota che verrà assegnata alla Regione Abruzzo

dalla ripartizione nazionale dei fondi Comunitari, dovranno pervenire, oltre che ad AGEA e al MIPAAF, secondo quanto previsto dal Decreto n. 36326 del 09.05.2014:

- copia della domanda e di tutta la relativa documentazione, sia in formato cartaceo in plico sigillato, sia in formato elettronico "pdf (usb, cd o dvd) non modificabile, alla Regione Abruzzo, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 giugno 2014 al protocollo della: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Produzioni Vegetali - Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA;
- in un plico chiuso sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre l'indicazione del mittente, la dicitura:
 - "NON APRIRE - PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE - ANNUALITA' 2014/2015";
- nel plico devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:
 - Busta n.1: Scheda di Autodichiarazione Finanziaria e Amministrativa;
 - Busta n. 2 : Proposta Tecnica;
 la busta 1 (Scheda di Autodichiarazione Finanziaria e Amministrativa) dovrà contenere la documentazione prevista all'articolo 5 comma 1 lettera A, del Decreto n. 36326 del 09.05.2014; la busta n. 2 (Proposta Tecnica) dovrà contenere la documentazione prevista all'articolo 5 comma 1 lettera B), del Decreto n. 36326 del 09.05.2014;
- il plico dovrà essere corredato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (l'importo totale del progetto, i Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.), secondo il modello Allegato F al succitato Decreto;
- il proponente dovrà, altresì, corredare la proposta, a pena di esclusione, con una dichiarazione sottoscritta dal legale

rappresentante contenente le seguenti informazioni:

- a. che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero
 - b. che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc);
- copia di tutta la documentazione esclusivamente in formato elettronico deve invece pervenire, tramite mail di posta certificata ai seguenti indirizzi:
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali saq11@pec.politicheagricole.gov.it;
 - AGEA - Organismo pagatore dpm@certificata.agea.gov.it ;
3. **di stabilire**, inoltre, che:
- le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione , o corredate da documentazione non conforme o incompleta sono escluse;
 - gli Allegati A e B dovranno essere trasmessi in originale;
 - il Soggetto Proponente dovrà allegare una copia cartacea della documentazione presentata;
4. **di stabilire**, in conformità all'articolo 3 del Decreto del Ministro n. 4123 del 22.07.2010, che i soggetti beneficiari per accedere ai fondi regionali per la campagna 2014/2015 devono avere i seguenti requisiti minimi:
- per le lettere a), b), e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni dichiarate;
 - per le lettere d), e), e g) devono dichiarare di aver imbottigliato e/o esportato almeno il 5% di bottiglie di

vino di loro produzione, calcolata come media delle ultime tre annate dichiarate;

- per la lettera f), che promuove la partecipazione delle Associazioni della lettera g), valgono gli stessi requisiti previsti al punto precedente;
5. **di stabilire** che la Regione Abruzzo non intende avvalersi della possibilità di finanziare progetti multiregionali;
6. **di stabilire**, ai fini dell'utilizzo di tutti i fondi messi a disposizione per la misura, che i progetti presentati:
- non devono avere un rapporto tra spesa progetto e fatturato aziendale, riferito alla commercializzazione dei soli vini abruzzesi, superiore al 20%;
 - abbiano durata annuale;
 - non devono comportare un spesa inferiore a € 100.000,00 per paese o zona geografica;
 - che i soggetti aspiranti ai benefici abbiano (singolarmente o come ATI) una produzione di 150.000 bottiglie di vino DO e IG corrispondente a una produzione minima imbottigliata di ettolitri 1.125;
 - non siano iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto;
 - abbiano ai fini di una corretta redazione del progetto l'articolazione delle azioni, di cui all'articolo 7 del DM 22 luglio 2010, come di seguito indicato e come meglio specificato all'articolo 11 del Decreto n. 36326 del 09.05.2014 (Identificazione delle azioni ammissibili):
 - promozione e pubblicità;
 - partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - campagne d'informazione e promozione, sulle DO e IG, da attuarsi presso i punti vendita (GD, Ristorazione, Horeca, ecc.);
 - altri strumenti di comunicazione, compresi gli incontri con gli operatori e/o giornalisti sul territorio nazionale ("incoming") a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto;

- siano conformi alle categorie di spesa e alla loro eleggibilità secondo quanto previsto all’articolo 12 del Decreto del Direttore Generale del MIPAAF n. 36326 del 09.05.2014;
7. **di stabilire** che la spesa ammissibile per ciascuna azienda partecipante al bando sia calcolata in base al numero di bottiglie di vino abruzzese prodotte e corrispondente ad una produzione minima di vino DO e IG secondo la tabella “Classi di Ammissibilità”, composta di un facciata, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
8. **di stabilire** che al fine dell’ammissibilità del maggior numero di progetti e tenuto conto dei fondi disponibili, in sede di prima applicazione della ripartizione dei fondi il limite erogabile è di:
- € 250.000,00 per paese o zona geografica;
 - € 500.000,00 per soggetto beneficiario;
9. **di stabilire** che una volta soddisfatti i limiti sopra riportati gli eventuali fondi restanti saranno assegnati, fino ad esaurimento, alle ditte già finanziate:
- rispettando la graduatoria di merito;
 - assegnando alle aziende importi successivi non superiori all’importo richiesto ed ammissibile e comunque non superiori ad € 25.000,00 per paese o zona geografica;
 - assegnando l’intero importo richiesto ed ammissibile qualora i fondi consentano di soddisfare tutte le domande;
10. **di prevedere** la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le aziende ammissibili o tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura attraverso trascinarsi di finanziamenti provenienti da altre misure;
11. **di stabilire** che i progetti, per accedere al contributo debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente ed in particolare:
- devono riguardare i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino;
- riguardino i vini, di cui al punto precedente, a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;
12. **di stabilire** ai fini dell’ attestazione dei prodotti a monte del vino da promuovere, i produttori presentino una dichiarazione sulla trasformazione dei prodotti a monte del vino (uve, mosti, vini nuovi in fermentazione) relativa:
- alla produzione di vino abruzzese degli ultimi tre anni;
 - alle produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG degli ultimi tre anni;
13. **di stabilire** che, ai fini della definizione della graduatoria di merito, verranno sommati i punteggi calcolati sulla base dei criteri di priorità, come riportato nell’Allegato 2;
14. **di stabilire** che:
- i dati riferiti alla produzione, all’imbottigliamento e quelli relativi alla quota di export (n. bottiglie vendute all’estero) siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione, compilando l’Allegato 1 ai fini della determinazione delle classi di ammissibilità e dei criteri di priorità necessari per la formulazione della graduatoria finale;
 - per i progetti collettivi i punteggi relativi alla produzione dichiarata, alla rivendicata a DO e IG, al numero di bottiglie e quota export (n. bottiglie vendute all’estero) siano calcolati quale media ponderata;
 - al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, le aziende dichiarate beneficiarie che rinunciano alla realizzazione del progetto saranno penalizzate, per l’anno successivo, nell’assegnazione dei punteggi di merito, come segue:
 - a. meno 5 punti se comunicano tale intenzione prima della stipula del contratto con AGEA;
 - b. meno 10 punti se comunicano tale intenzione dopo la stipula del contratto con AGEA;
15. **di stabilire** che la non corretta o non fedele compilazione del suddetto Allegato 1 può comportare a giudizio del “Comitato di Valutazione” la non attribuzione del punteggio di merito, ovvero l’esclusione

dal finanziamento previsto dal presente bando;

16. **di provvedere** alla comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e all'Organismo Pagatore AGEA;
17. **di incaricare** il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole di curare tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del programma, compresi i rapporti con il "Comitato di Valutazione", con il MIPAAF e con AGEA O.P.;
18. **di dare atto** che, per tutto quanto non previsto dalla presente Determinazione si applicheranno le disposizioni del MIPAAF contenute nel Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e nel Decreto Direttoriale n. 36326 del 09.05.2014;
19. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo;
20. **di stabilire** che la presente determinazione pubblicata sul Sito Web

della Regione Abruzzo avrà valore di avviso dell'atto ai soggetti interessati;

21. **di stabilire** che le istanze alla Regione Abruzzo possono essere presentate dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
22. **di stabilire** che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato 1 (Dichiarazione) composto da n. 3 facciate;
 - Allegato 2 (Criteri di priorità) composto da n. 1 facciata;
 - Tabella (Classi di Ammissibilità) composto da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Seguono allegati



"ALLEGATO 1"

Spett.le
 REGIONE ABRUZZO
 Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale
 Servizio Produzioni Agricole e Mercato
 Via Catullo, 17
 65127 PESCARA

Oggetto: Determina Dirigenziale DH27/106 del 20/05/2014. Decreto n. 4123/2010 e s.m.i. , "Invito alla presentazione dei progetti alla Regione Abruzzo per la misura della Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2014/2015". Dichiarazione.

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, in qualità di _____ dell'organismo proponente

_____, avente sede legale in _____

Via _____ Codice Fiscale _____, in relazione al

progetto di "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" – Campagna 2014/2015, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00:

DICHIARA

che dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino (uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione) ottenuti nella regione Abruzzo, sono scaturiti i seguenti valori:

1.

Produzione totale vino campagna 2010/11 (come da dichiarazione di produzione presentata): _____ hl

Produzione totale vino campagna 2011/12 (come da dichiarazione di produzione presentata): _____ hl

Produzione totale vino campagna 2012/13 (come da dichiarazione di produzione presentata): _____ hl

(n.b. la dichiarazione di produzione deve essere quella presentata ad AGEA dall'azienda viticola ovvero dai soci della cantina in caso di cooperative di primo grado; le cooperative di secondo grado devono sommare le produzioni delle singole cantine socie.)

2.

Produzione rivendicata di vino a DO e IG campagna 2010/11: _____ hl

Produzione rivendicata di vino a DO e IG campagna 2011/12: _____ hl

Produzione rivendicata di vino a DO e IG campagna 2012/13: _____ hl

(n.b. la rivendicazione dei vini a DO e IG deve essere quella presentata dall'azienda viticola ovvero dai soci della cantina in caso di cooperative di primo grado; le cooperative di secondo grado devono sommare le produzioni delle singole cantine socie)



3.

Produzione a DO e/o IG imbottigliata rispetto a quella rivendicata per l'anno 2010: _____ hl
% su totale _____

Produzione a DO e/o IG imbottigliata rispetto a quella rivendicata per l'anno 2011: _____ hl
% su totale _____

Produzione a DO e/o IG imbottigliata rispetto a quella rivendicata per l'anno 2012: _____ hl
% su totale _____

(n.b. la produzione a DO e/o IG imbottigliata deve riferirsi a quella ottenuta dai prodotti a monte del vino e pertanto non potrà in nessun caso superare quella rivendicata per la stessa campagna; essa non deve contenere in nessun caso il vino acquistato da terzi - sia di origine regionale che extraregionale)

4.

Numero totale bottiglie da 0,75 lt o formato equivalente ottenute dalla produzione a DO e/o IG imbottigliata anno 2010: _____

Numero totale bottiglie da 0,75 lt o formato equivalente ottenute dalla produzione a DO e/o IG imbottigliata anno 2011: _____

Numero totale bottiglie da 0,75 lt o formato equivalente ottenute dalla produzione a DO e/o IG imbottigliata anno 2012: _____

(n.b. le bottiglie devono essere riferite ad un volume di 0,75 litri – i formati diversi vanno trasformati in equivalente – pertanto il loro ammontare non può essere superiore alla produzione di cui sopra moltiplicata per 1,333)

5.

Numero bottiglie vendute all'estero ottenute dalla produzione a DO e/o IG imbottigliata per l'anno 2010: _____ % su totale di cui al punto precedente _____

Numero bottiglie vendute all'estero ottenute dalla produzione a DO e/o IG imbottigliata per l'anno 2011: _____ % su totale di cui al punto precedente _____

Numero bottiglie vendute all'estero ottenute dalla produzione a DO e/o IG imbottigliata per l'anno 2012: _____ % su totale di cui al punto precedente _____

(n.b. le bottiglie devono essere riferite ad un volume di 0,75 litri – i formati diversi vanno trasformati in equivalente – il loro ammontare non può essere superiore al numero totale di cui al punto 4)



6.

Fatturato totale ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2010: € _____

Fatturato totale ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2011: € _____

Fatturato totale ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2012: € _____

7.

Fatturato estero ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2010: € _____

Fatturato estero ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2011: € _____

Fatturato estero ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2012: € _____

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, N.445.

Data _____

FIRMA

NB: ALLEGARE FOTOCOPIA INTEGRALE (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.

ALLEGATO 2

(Criteri di priorità)

I progetti a valere sui fondi quota regionale saranno valutati tenendo conto dei sotto indicati criteri secondo il seguente ordine:

A) CRITERI DI CARATTERE GENERALE:

1. Progetti presentati da nuovi beneficiari. Come nuovo beneficiario si intende impresa che nella passata programmazione non abbia mai beneficiato di contributo a livello nazionale e/o regionale; nel caso di raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), tutti i componenti devono risultare nuovi beneficiari come sopra specificato (punti 10)
2. Progetti che contengono azioni da realizzarsi, per almeno il 51% del loro valore, nei Paesi in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno in passato (punti 10)
3. Progetti presentati da micro, piccole o medie imprese e/o da raggruppamenti delle stesse presentati da associazioni temporanee di impresa (costituite o costituende) costituite unicamente da microimprese (punti max 20):
 - o punti 20 per micro imprese e/o ATI (costituite o costituende, permanenti o temporanee);
 - o punti 10 per piccole e medie imprese e/o ATI (costituite o costituende, permanenti o temporanee);
 - o punti 10 per progetti presentati da Consorzi di Tutela, Enti o Associazioni riconosciute;

B) CRITERI DI CARATTERE PRODUTTIVO:

- Punteggi sommati a quelli sopra riportati e calcolati sulla base della media delle percentuali delle tre annualità dichiarate, come di seguito riportato:
 - percentuale tra produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG e produzione degli ultimi tre anni del vino abruzzese, ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:
 - punti 2 fino al 10%
 - punti 4 dal 11% al 20%;
 - punti 6 dal 21% al 30%;
 - punti 8 dal 31% al 50%;
 - punti 10 dal 51% in poi;
 - percentuale tra vino abruzzese imbottigliato e quello rivendicato a DO e IG e ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:
 - punti 2 fino al 10%
 - punti 4 dal 11% al 20%;
 - punti 6 dal 21% al 30%;
 - punti 8 dal 31% al 50%;
 - punti 10 dal 51% in poi;
 - percentuale tra il numero di bottiglie di vino abruzzese vendute all'estero e il totale delle bottiglie prodotte, ottenute dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:
 - punti 2 fino al 10%
 - punti 4 dal 11% al 20%;
 - punti 6 dal 21% al 30%;
 - punti 8 dal 31% al 50%;
 - punti 10 dal 51% in poi;




TABELLA " CLASSI DI AMMISSIBILITA'"

REGIONE ABRUZZO
 Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale , Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
 Servizio Produzioni Agricole e Mercato
 Ufficio Produzioni Vegetali

Allegato al Bando promozione OCM-VINO CAMPAGNA 2014/2015 - DETERMINA DH27/106 DEL 20/05/2014

Classi di ammissibilità	Produzione vino a DOP e IGP imbottigliata	Produzione equivalente imbottigliata (0,75 lt)	Spesa ammissibile
1°	fino a hl 1.125	fino a 150.000 bottiglie	€ 100.000,00
2°	da hl 1.126 a 2.250	da 151 mila a 300 mila bottiglie	€ 150.000,00
3°	da hl 2.251 a 3.750	da 301 mila a 500 mila bottiglie	€ 200.000,00
4°	da hl 3.751 a 5.625	da 501 mila a 750 mila di bottiglie	€ 250.000,00
5°	da hl 5.626 a 7.500	da 751 mila a 1 milione di bottiglie	€ 300.000,00
6°	da hl 7.501 a 11.250	da oltre 1 milione a 1,5 milioni di bottiglie	€ 350.000,00
7°	da hl 11.251 a 18.750	da oltre 1,5 milioni a 2,5 milioni di bottiglie	€ 400.000,00
8°	oltre hl 18.750	oltre 2,5 milioni di bottiglie	€ 500.000,00

LE CLASSI SONO PARAMETRATE TENENDO CONTO DELLA PRODUZIONE EQUIVALENTE IMBOTTIGLIATA CON FORMATO DA 1. 0,75.



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DI8/31
Deposito industriale di oli minerali annesso ad un impianto di produzione di conglomerati bituminosi sito nel Comune di San Salvo (CH) - C.da Prato Ditta esercente : Marinelli Umberto S.r.l. autorizzazione all'esercizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **di prendere atto** della sopra citata relazione istruttoria n. 57 del 28/04/2014, redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca, relativa all'oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **la ditta marinelli umberto s.r.l.** con sede in San Salvo (CH), Via Leone Magno n. 5 è autorizzata all'esercizio di un deposito industriale di oli minerali annesso ad un impianto di produzione di conglomerati bituminosi ubicato in San Salvo (CH) in c.da Prato, costituito da:
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 40,00 contenente olio combustibile BTZ;
 - n. 2 serbatoi metallici fuori terra da mc. 40,00 cadauno contenenti bitume;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 5,00 contenente GPL-
3. **la ditta marinelli umberto s.r.l.** è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.
4. **di disporre** la pubblicazione del presente Provvedimento per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la notifica alla Ditta Marinelli Umberto S.r.l. nei modi consentiti dalla Legge e la trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Pescara, per quanto di quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DI8/32
Legge Regionale 26/7/1983 n. 54 - Decreto Dirigenziale n.DI8/26 del 6/4/2011. Cava in località "Colle Calato" - Comune di Civitella del Tronto (TE) Ditta CO.STRA.M. srl. con sede in Sant'Omero (TE). - Autorizzazione proroga

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta CO.STRA.M. s.r.l. con sede legale in Sant'Omero (TE), SP.n.8 km. 11,00, è autorizzata alla proroga dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località "Colle Calato" nel Comune di Civitella del Tronto (TE) distinta in catasto al Foglio n.56 partt. nn. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 28 e 135, alle seguenti condizioni:

1. La determinazione Dirigenziale Regionale n. DI8/86 del 6/4/2011 è prorogata al 7/4/2017;
2. Gli scavi dovranno mantenere una distanza di rispetto di almeno metri 1,00 dall'argine del fossato esistente sul confine di cava individuato tra le particelle catastali n.19, 42, 43 e 44 del foglio di mappa n.56;
3. La cauzione potrà essere svincolata all'avvenuto regolare ripristino ambientale dell'area interessata;
4. I lavori di ripristino ambientale devono comprendere anche la realizzazione della canalizzazione per la raccolta delle acque meteoriche prevista nella relazione tecnico-illustrativa redatta dall'Ing. Cozzi e datata 14/4/2014, vistata e allegata al presente provvedimento;
5. Restano fermi ed invariati tutti gli altri articoli del provvedimento di autorizzazione DI8/26 del 6/4/2011 nonché di tutte le prescrizioni eventualmente dettate dagli Organi di Vigilanza..

Il presente provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all' esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso, per quanto di competenza, al Comune e al Corpo Forestale dello Stato,.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DI8/33
Cava di ghiaia in località "Case Palazzo" del Comune Fossacesia (CH) Ditta: Società Meridionale Inerti S.M.I. Srl - VASTO (CH) Proroga Autorizzazione D.P.G.R. n. 1124 del 01/10/1991

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **la ditta società meridionale inerti s.m.i. s.r.l.** intestataria del titolo minerario rilasciato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1124 del 01/10/1991 e successivi provvedimenti di proroga e varianti;

E' AUTORIZZATA

alla prosecuzione della coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Case Palazzo" nel Comune di Fossacesia (CH), individuata in catasto al foglio n. 16, particelle 17, 50, 51, 276, 301, 303, 304 e 305 così come descritto negli elaborati tecnici approvati dal C.T.R. cave nella seduta n. 383 del 08/02/1999 e allegati al provvedimento di autorizzazione alla proroga del D.P.G.R. n. 1124 del 01/10/1991 emesso

dal Comune di Fossacesia (CH) al n. 1 del 12/05/1999;

2. **il ripristino** ambientale deve avvenire nelle modalità e con l'utilizzo del solo materiale previste nel provvedimento di autorizzazione del Comune di Fossacesia (CH) n. 1 del 12/05/1999;
3. **il tempo utile** per l'esecuzione dei lavori è fissato fino al 23/06/2016;
4. **la ditta** deve presentare al Servizio Risorse del Territorio una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione per il costante monitoraggio dell'attività estrattiva;
5. **la polizza fideiussoria** emessa a garanzia delle opere di risanamento ambientale deve essere confermata entro il termine di scadenza, per tutta la durata del presente provvedimento e fino all'accertamento finale da parte dello scrivente Servizio. Alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, sono attivate le procedure previste dall'art.29 della L.R. 54/1983;
6. **restano confermate** tutte le prescrizioni precedentemente emanate;
7. **la ditta** è obbligata per il periodo di ripristino ambientale a mantenere in sicurezza verso terzi l'area di cava, provvedendo mediante l'installazione di idonea recinzione da posizionare lungo tutto il perimetro della cava e l'apposizione di cartelli di pericolo per presenza di scavi da posizionare ogni 10 metri;
8. **a conclusione** dei lavori dovrà essere presentata una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui materiali utilizzati per il risanamento, corredata di documentazione fotografica a firma della Ditta e del Direttore dei lavori.
9. **la presente** Determinazione deve essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all'esercente nei modi consentiti dalla legge, nonché trasmesso al Comune di Fossacesia (CH) e al Comando Provinciale di Chieti del Corpo Forestale dello Stato e alla Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A.
10. **avverso** il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via

alternativa , ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (D.P.R.
1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI COFINANZIATI

PSR 2007 - 2013 - Misura 4.1.2 - Azione 1 (216) - Investimenti non produttivi - Avviso



AVVISO DI RIAPERTURA BANDI

REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

REGIONE ABRUZZO

GAL GRAN SASSO VELINO

BANDI DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA COFINANZIARE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 216 DEL PSR 2007 - 2013

A VALERE SULLA MISURA 4.1.2. - Azione 1 (216) - Investimenti non produttivi

DEL PSL GAL GRAN SASSO VELINO

In relazione al bando in epigrafe, pubblicato sul Bura Speciale n. 97 del 11 Ottobre 2013, il Presidente del GAL Gran Sasso Velino comunica che è stato riaperto il termine delle presentazioni delle domande per un periodo di **45 giorni** a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURA. La dotazione finanziaria è pari ad € 182.327,10 (centottantaduemilatrecentoventisette/10)

GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop.

Il Presidente
Bruno Petrei

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI COFINANZIATI

PSR 2007 - 2013 - Misura 4.1.3 - Azione 3 (313) - Incentivazione di attività turistiche- Avviso



AVVISO DI RIAPERTURA BANDI

REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

REGIONE ABRUZZO

GAL GRAN SASSO VELINO

BANDI DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA COFINANZIARE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 313 DEL PSR 2007 - 2013

A VALERE SULLA MISURA 4.1.3 - Azione 3 (313) - Incentivazione di attività turistiche

DEL PSL GAL GRAN SASSO VELINO

In relazione al bando in epigrafe, pubblicato sul Bura Speciale n. 45 del 30 Aprile 2013, il Presidente del GAL Gran Sasso Velino comunica che è stato riaperto il termine delle presentazioni delle domande per un periodo di **45 giorni** a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURA. La dotazione finanziaria è la seguente:
importo complessivo € 100.00,00, di cui € 19.071,47 per coprire progetti già approvati ma finanziati parzialmente o non finanziati per carenza di fondi e i rimanenti € 80.928,53 per nuove domande.

GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop.

Il Presidente
Bruno Petrei

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda in data 04.06.2013 della ditta "Az. Agric. F.lli Fatato Fusarelli s.s.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Luco dei Marci per Mod 0,,10 (l/s 10 adf uso irrigazione - Comunicazione



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Az. Agric. F.lli Fatato Fusarelli s.s., in data 04/06/2013, ha presentato domanda di concessione a sanatoria per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 10 ad uso irriguo in Comune di Luco dei Marsi.



Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda in data 03.01.2013 della ditta "Santellocco Massimo", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Luco dei Marsi per Mod. 0,08 (l/s 8) ad uso irriguo - Comunicazione



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Santellocco Massimo, in data 03/01/2013, ha presentato domanda di concessione a sanatoria per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 8 ad uso irriguo in Comune di Luco dei Marsi.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domande in data 09.01.2013 della ditta Bianchi Claudio, di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi nei comuni di Trasacco e Avezzano per Mod. 0,20 (1/s 20) ad uso irriguo. Comunicazione



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Bianchi Claudio, in data 09/01/2013, ha presentato domanda di concessione a sanatoria per derivare acqua da n. 2 pozzi nella misura di l/s 20 ad uso irriguo nei Comuni di Trasacco e Avezzano.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda in data 03.01.2013 della ditta "Pappaglione Fabio", di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in comune di Avezzano per Mod. 0,14 (l/s 14) ad uso irriguo - Comunicazione



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Pappaglione Fabio, in data 03/01/2013, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da n. 2 pozzi nella misura di l/s 14 ad uso irriguo nel Comune di Avezzano.



Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio

COMUNE DI COCULLO

Graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.

Pag. - 1 -

Commissione Circondariale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
Sede di SULMONA
 Bando di Concorso del 2012
 Graduatoria DEFINITIVA per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. in COCULLO

N. d'ord.	Richiedente	Punteggio per le condizioni soggettive						Punteggio per le condiz. oggettive				Punteggio Totale
		Nucleo Familiare	Reddito familiare	Nucleo familiare	Anziani	Famiglia di nuova formaz.	Handicap	Emigrati e Profughi	Disagio abitativo	Alloggio Sovraffoll.	Alloggio antigienico	
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	B 1	B 2	B 3	B 4	
1	GENTILE ORNELLA	3	2	1								3
2	CLEMENTI ANNA GLORIA	2	2									2

ESCLUSI :nessuno

GLI INTERESSATI POSSONO FARE RICORSO AVANTI AL TAR D'ABRUZZO ENTRO 60(SESSANTA) GG DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE GRADUATORIA SUL B.U.R.A. DELL'AQUILA (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO)

IL SEGRETARIO
 (Dr. Di Ruscio Salvatore)

Sulmona, 15.4.2014



IL PRESIDENTE
 (Dr. Domenico Taglieri)

COMUNE DI COCULLO
 - Provincia di L'Aquila -

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30 APR 2014 al 14/05/14 e così per la durata di giorni 15 Cocullo, il 15 MAG 2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
 Massimo Iacolla



P.R.S. S.R.L.

Procedura di verifica di assoggettabilità

P.R.S. s.r.l.
Via Edison, 17 - Nucleo Industriale
67051 Avezzano (AQ)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

P.R.S. S.R.L. - Via Edison, 17 - Nucleo Industriale - 67051 Avezzano (AQ) tel. e fax 0863 509354, e-mail gmcontes@tin.it

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA - SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONI AMBIENTALI - UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da fresato nel Comune di Massa D'Albe (AQ). Autorizzazione in procedura semplificata ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 art. 216 e del D.M. 05/02/1998 Allegato I Sub-Allegato I.

PROPONENTE

P.R.S. S.R.L. - Via Edison, 17 - Nucleo Industriale - 67051 Avezzano (AQ) tel. e fax 0863 509364, e-mail gmcontes@tin.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 4/08 Allegato I punto 7, lettera z.b) - Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Massa D'Albe - "Zona estrazione di pietra e ghiaia", Fg. 34, Part.IIe 81, 104, 105, 106 e 107

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

L'impianto prevede la messa in riserva ed il recupero di rifiuti non pericolosi da fresato. La potenzialità complessiva dell'impianto è pari a 28.800 tonn/anno. L'impianto è dotato di un macchinario di triturazione che consente di ottenere materia prima secondaria con granulometria selezionata.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR, decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>.

P.R.S. s.r.l.
Via Edison, 17 - Nucleo Industriale
67051 Avezzano (AQ)

P. R. S. s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE UNICO
 Benigno Contestabile

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI
DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo aereo della lunghezza complessiva di circa m. 84 e cabina di trasformazione su palo per spostamento PTP Cimitero nel Comune di Pianella. (PE).Richiesta pubblicazione.

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise
Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Distaccamento di Chieti



Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo aereo della lunghezza complessiva di circa m. 84 e cabina di trasformazione su palo per spostamento PTP Cimitero nel Comune di Pianella. (PE).Richiesta pubblicazione.

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di una linea elettrica MT/BT e cabina di trasformazione su palo per spostamento PTP Cimitero nel Comune di Pianella (PE).

La nuova cabina sarà realizzata a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/46 del 26.03.2002.

La costruzione interesserà la SP 28 in Comune di Pianella.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara – Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Vincenzo Autiero

ENEL PRODUZIONE SPA – HB HYDRO CENTRO

Impianto idroelettrico Sagittario 1 – Avviso al pubblico

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro
Via G. Matteotti 2
64046 Montorio al Vomano (TE)

Allegato 4
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto idroelettrico Sagittario 1

PROPONENTE

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro, V.le G. Matteotti 2, 64046 Montorio al Vomano (TE)
 Direttore Ing. Michele Maranci – tel. 0861.396268 – fax 0861.396250

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. allegato IV alla parte II, punto 2, lettera m): “impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;”

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Bugnara (AQ), Fraz. Torre de Nolfi, loc. San Giuseppe

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione di impianto per lo sfruttamento della derivazione esistente del Consorzio Corfinio anche ad uso idroelettrico.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE



Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro
Via G. Matteotti 2
64046 Montorio al Vomano (TE)

Firma e timbro

 **Enel**
 UNITA' DI BUSINESS HYDRO CENTRO




ENEL PRODUZIONE SPA – HB HYDRO CENTRO

Impianto idroelettrico Sagittario 2 – Avviso al pubblico

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro
Via G. Matteotti 2
64046 Montorio al Vomano (TE)



Allegato 4
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto idroelettrico Sagittario 2

PROPONENTE

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro, V.le G. Matteotti 2, 64046 Montorio al Vomano (TE)
Direttore Ing. Michele Maranci – tel. 0861.396268 – fax 0861.396250

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. allegato IV alla parte II, punto 2, lettera m): “impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;”

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Bugnara (AQ), loc. Piana Madonna di Loreto

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione di impianto per lo sfruttamento della derivazione esistente del Consorzio Corfinio anche ad uso idroelettrico.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE



Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro
Via G. Matteotti 2
64046 Montorio al Vomano (TE)

Firma e timbro


UNITA' DI BUSINESS HYDRO CENTRO


PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it